



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)



INDICE

PARTE GENERALE	10
1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	11
1.1 I PRINCIPI GENERALI	11
1.2 IL “CATALOGO” DEI REATI E DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI RILEVANTI AI FINI DEL DECRETO	11
1.3 IL SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO DAL DECRETO	19
1.4 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO COME ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ PREVISTA DAL DECRETO	21
2 PHILIPS.....	23
2.1 IL GRUPPO PHILIPS	23
2.2 PHILIPS S.P.A.	23
2.3 LA CORPORATE GOVERNANCE DI PHILIPS S.P.A.....	25
2.4 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DI PHILIPS S.P.A.....	26
2.5 I RAPPORTI CON LE SOCIETÀ DEL GRUPPO.....	33
3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI PHILIPS S.P.A.	34
3.1 GLI OBIETTIVI E LE FINALITÀ PERSEGUITI CON L’ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	34
3.2 I “DESTINATARI” DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI PHILIPS S.P.A..	35
3.3 LA COSTRUZIONE E IL CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI PHILIPS S.P.A. .	35
3.4 LA MAPPA DELLE ATTIVITÀ “SENSIBILI” DI PHILIPS S.P.A.	37
3.5 LA STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI PHILIPS S.P.A.	38
4 L’ORGANISMO DI VIGILANZA DI PHILIPS S.P.A.	40
4.1 I REQUISITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA DI PHILIPS S.P.A.....	40
4.2 LA COMPOSIZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	40
4.3 LE CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA.....	41
4.4 I COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA DI PHILIPS S.P.A.	42
4.5 L’ATTIVITÀ DI REPORTING DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA DI PHILIPS S.P.A.	43
4.6 OBBLIGHI DI INFORMATIVA NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA DI PHILIPS S.P.A.	44
4.7 WHISTLEBLOWING – TUTELA DEL DIPENDENTE E/O DEL COLLABORATORE CHE SEGNALE ILLECITI – ART. 6, COMMA 2-BIS DEL D.LGS. 231/2001.....	46
5 FORMAZIONE E INFORMAZIONE	47
5.1 DISPOSIZIONI GENERALI	47
5.2 COMUNICAZIONE INIZIALE	47
5.3 FORMAZIONE DEL PERSONALE	47
5.4 INFORMATIVA AI “TERZI DESTINATARI”	48
6 IL SISTEMA DISCIPLINARE.....	49
6.1 PROFILI GENERALI.....	49
6.2 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	50
6.3 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	51
6.4 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI SINDACI E DEI REVISORI.....	52
6.5 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI “TERZI DESTINATARI”	52
PARTE SPECIALE	53



PARTE SPECIALE A	54
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL SUO PATRIMONIO, REATO DI CORRUZIONE FRA PRIVATI E REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	54
A.1 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE A.....	55
A.2 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	56
A.3 AREE A RISCHIO.....	61
A.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEL REATO.....	62
A.5 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	100
A.6 SANZIONI.....	100
PARTE SPECIALE B.....	102
DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	102
B.1 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE B	103
B.2 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	103
B.3 AREE A RISCHIO.....	111
B.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEL REATO.....	111
B.5 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	116
B.6 SANZIONI.....	116
PARTE SPECIALE C.....	117
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO, DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DELITTI DI CONTRABBANDO.....	117
C.1 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE C	118
C.2 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	118
C.3 AREE A RISCHIO.....	126
C.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	126
C.5 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	130
C.6 SANZIONI	130
PARTE SPECIALE D	131
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO.....	131
D.1 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE D	132
D.2 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	132
D.3 PRINCIPALI AREE A RISCHIO.....	134
D.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	134
D.5 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	137
D.6 SANZIONI.....	137
PARTE SPECIALE E.....	138
REATI SOCIETARI E REATI TRIBUTARI	138
E.1 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE E	139
E.2 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	139
E.3 PRINCIPALI AREE A RISCHIO	145
E.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	145



E.5 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	155
E.6 SANZIONI	155
PARTE SPECIALE F	156
DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	156
F.1 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE F	157
F.2 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	158
F.3 PRINCIPALI AREE A RISCHIO	163
F.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	163
F.5 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	166
F.6 SANZIONI	166
PARTE SPECIALE G	167
DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	167
G.1 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE G	168
G.2 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	168
G.3 PRINCIPALI AREE A RISCHIO	169
G.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	169
G.5 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	178
G.6 SANZIONI	178
PARTE SPECIALE H	179
REATI AMBIENTALI	179
H.1 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE H	180
H.2 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	180
H.3 PRINCIPALI AREE A RISCHIO	187
H.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	187
H.5 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	191
H.6 SANZIONI	191



Definizioni e abbreviazioni

Attività sensibili: le attività aziendali nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati.

Canale indiretto: rientrano nel canale indiretto i *partner* commerciali di Philips che si occupano della rivendita di prodotti (distributori) o che supportano la Società nella commercializzazione degli stessi (agenti).

Capogruppo: Capogruppo Koninklijke Philips Electronics N.V. con sede legale ad Amsterdam.

CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai dipendenti di Philips S.p.A., ovvero il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'industria metalmeccanica privata e dell'installazione di impianti.

CCNL Dirigenti Industria: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai Dirigenti di Philips S.p.A., ovvero il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti di Aziende Industriali.

Code of Ethical Business Practice Medtech: codice associativo europeo riportante le regole e limitazioni deontologiche nell'interazione con Operatori Sanitari ed Organizzazioni Sanitarie declinato, localmente, dal Codice Etico Confindustria Dispositivi Medici.

Codice Etico Confindustria Dispositivi Medici: codice associativo italiano riportante le regole e limitazioni deontologiche nell'interazione con Operatori Sanitari ed Organizzazioni Sanitarie.

Collaboratori: i soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

Confindustria Dispositivi Medici: federazione di Confindustria che rappresenta le imprese italiane che producono e/o distribuiscono dispositivi medici.

Congresso ECM: iniziativa formativa di natura ECM rivolta a Operatori Sanitari i cui contenuti scientifici sono definiti a cura di un Responsabile Scientifico indipendente con il supporto di un Provider ECM accreditato senza influenza da parte delle aziende *sponsor*.

Consiglio di Amministrazione (anche CdA o Organo Dirigente): il Consiglio di Amministrazione di Philips S.p.A..

Consulenti: sono i soggetti che in ragione delle competenze professionali prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto di Philips S.p.A. sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.

Decreto o D.lgs. 231/2001: il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni



anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari: i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del presente Modello.

Dipendenti: le persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato.

Dispositivo Medico (o Medical Device): qualunque strumento, apparecchio, apparecchiatura, software, impianto, reagente, materiale o altro articolo, destinato dal fabbricante a essere impiegato sull'uomo, da solo o in combinazione, per una o più delle seguenti destinazioni d'uso mediche specifiche: diagnosi, prevenzione, monitoraggio, previsione, prognosi, trattamento o attenuazione di malattie – diagnosi, monitoraggio, trattamento, attenuazione o compensazione di una lesione o di una disabilità – studio, sostituzione o modifica dell'anatomia oppure di un processo o stato fisiologico o patologico – fornire informazioni attraverso l'esame in vitro di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati, e che non esercita nel o sul corpo umano l'azione principale cui è destinato mediante mezzi farmacologici, immunologici o metabolici, ma la cui funzione può essere coadiuvata da tali mezzi.

ECM: Educazione Continua in Medicina.

Enti: le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica alle quali si applica la normativa prevista dal Decreto.

Federazione ANIE: federazione aderente a Confindustria, che rappresenta le imprese elettrotecniche ed elettroniche che operano in Italia.

Fornitori: coloro che forniscono beni o servizi in favore della Società.

FCPA: Foreign Corrupt Practices Act normative anticorruzione statunitense volta a combattere la corruzione di pubblici ufficiali stranieri (rispetto agli Stati Uniti) nelle operazioni economiche internazionali.

General Business Principles (GBP) del Gruppo Philips: codice di comportamento aziendale adottato dalla Società per definire i principi di condotta nella propria attività che devono essere osservati da amministratori, dipendenti, fornitori, consulenti, collaboratori e partner.

Gruppo: il Gruppo Multinazionale Philips, di cui fa parte Philips S.p.A.

Incaricato di un pubblico servizio: colui che "a qualunque titolo presta un pubblico servizio", intendendosi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa (art. 358 c.p.).



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (anche Modello): il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 ed i relativi allegati.

Operatori Sanitari (anche Healthcare Professionals o HCP o Professionisti del settore sanitario): identifica coloro che svolgono la loro attività professionale in ambito sanitario pubblico e/o privato, che nel corso della propria attività professionale hanno la facoltà, direttamente o indirettamente, di acquistare, noleggiare, raccomandare, gestire, usare, fornire, procurare o determinare l'acquisto, il noleggio o la prescrizione di tecnologie mediche o servizi correlati (ad es. medici, infermieri, personale di laboratorio, tecnici, personale amministrativo nell'ambito di strutture sanitarie, ecc.).

Organismo di Vigilanza (anche Organismo o OdV): l'Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza del Modello, nonché di segnalarne le esigenze di aggiornamento al Consiglio di Amministrazione.

Organizzazioni Sanitarie (anche Healthcare Organizations o HCO): qualunque persona giuridica o ente (indipendentemente dalla forma od organizzazione giuridica), associazione od organizzazione sanitaria, medica o scientifica tramite cui uno o più Professionisti Sanitari prestano servizi oppure che sia in grado di esercitare un'influenza diretta o indiretta su qualsivoglia prescrizione, raccomandazione, acquisto, ordine, fornitura, utilizzo, vendita o noleggio di tecnologie mediche e di servizi correlati (quali, ad esempio, ospedali, uffici acquisti centralizzati, cliniche, laboratori, farmacie, istituti di ricerca, associazioni, fondazioni, università, società scientifiche o altre istituzioni scolastiche o professionali).

Pubblica Amministrazione, PA o Enti Pubblici: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari e i soggetti incaricati di pubblico servizio.

Partner: sono le controparti contrattuali di Philips S.p.A., persone fisiche o giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.

Provider ECM: ente accreditato da parte di un'istituzione pubblica (Commissione Nazionale per la Formazione continua; Regioni/Province Autonome) dotato dei necessari requisiti per la realizzazione di attività formative idonee per l'Educazione Continua in Medicina (ECM).

Pubblico ufficiale: colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa" (art. 357 c.p.).

Reati o Reati Presupposto: sono le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni o integrazioni.

Società (anche Philips): Philips S.p.A., con sede legale in Viale Sarca, 235, 20126 – Milano.

Soggetti apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.



Soggetti subordinati: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

SOX: *Sarbanes-Oxley Act*, normative statunitense volta a garantire la trasparenza e il controllo nei processi contabili delle società quotate. L'adeguamento a tali norme è richiesto a tutte le società quotate nei mercati statunitensi o alle società controllate da gruppi quotati in USA.



Struttura del documento

Il presente documento è strutturato in due parti, una Parte Generale e una Parte Speciale:

La **Parte Generale** comprende una disamina della disciplina contenuta nel D.Lgs. 231/01 (nel seguito anche il “Decreto”) e descrive:

- la struttura organizzativa di Philips S.p.A., la sua *Corporate Governance* ed il sistema di controllo interno;
- i destinatari del Modello;
- il processo di adozione del Modello da parte di Philips S.p.A. (nel seguito anche la “Società”);
- le attività sensibili ed i reati rilevanti per la Società;
- l’Organismo di Vigilanza (nel seguito anche “OdV”);
- gli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale;
- il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni del Modello e dei General Business Principles (GBP) di Gruppo.

La **Parte Speciale** identifica le attività sensibili rilevanti per la Società ai sensi del Decreto, i principi di comportamento e i relativi presidi di controllo delle suddette attività, deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti.

Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, sono inoltre parte integrante del presente documento:

- i General Business Principles che definiscono i principi e le norme di comportamento aziendale;
- tutte le disposizioni, i provvedimenti interni e le procedure operative aziendali che di questo documento costituiscono attuazione (es. poteri, deleghe, organigrammi, statuto, procedure). Tali atti e documenti sono reperibili secondo le modalità previste per la loro distribuzione all’interno dell’azienda.



PARTE GENERALE



1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1.1 I principi generali

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il “Decreto” o “D.lgs. 231/2001”) ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito “Enti”) in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati o di illeciti amministrativi nell’interesse o a vantaggio dell’Ente da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. “Apicali”);
- soggetti “Sottoposti” alla direzione o alla vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita dal legislatore “amministrativa”, presenta alcuni caratteri della responsabilità penale perché:

- consegue alla realizzazione di reati;
- è accertata dal giudice penale (nel corso di un procedimento nel quale all’Ente si applicano, ove compatibili, le disposizioni processuali relative all’imputato).

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia aveva già da tempo aderito.

La responsabilità dell’Ente, ai sensi del Decreto, si aggiunge e non si sostituisce a quella (penale) dell’autore del reato: tanto la persona fisica quanto quella giuridica saranno, pertanto, sottoposti a giudizio penale.

1.2 Il “catalogo” dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto

La responsabilità dell’Ente sussiste solamente per quei reati (consumati o tentati) espressamente previsti dal legislatore.

In particolare, si tratta dei seguenti reati e illeciti amministrativi:

Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);



- Truffa in danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- Frode in agricoltura (art. 2 Legge 898/1986);
- Peculato (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto)

- Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-*quater* c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-*quinquies* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);



- Ostacolo o condizionamento dell'espletamento alle misure di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, del D.L. 21 settembre 2019, n.105).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5], c.p.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);



- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);



- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 *quinquies* 1 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.lgs. N. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 del Decreto)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* del Decreto)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater* 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-*bis* c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).

Reati di abuso di mercato

Reati (art. 25-*sexies* del Decreto):

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.lgs. 58/1998 - TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185, D.lgs. 58/1998 - TUF).

Altre fattispecie (art. 187-*quinquies* TUF):

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14, Regolamento UE n. 596/2014);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15, Regolamento UE n. 596/2014).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).



Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).

Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto)

- Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a)-*bis* e comma 3, L. 633/1941);
- Tutela penale del *software* e delle banche dati (art. 171-*bis*, comma 1 e comma 2, L. 633/1941);
- Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-*ter*, L. 633/1941);
- Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-*septies*, L. 633/1941);
- Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-*octies*, L. 633/1941).

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

Reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto)

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali.

- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.).
- Importazione, esportazione, detenzione utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art.3-*bis* e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.lgs. 152/2006, art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.lgs. 152/2006, art. 256);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, D. Lgs. 152/2006);



- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D. Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (D.lgs. 152/2006, art. 259);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.lgs. 152/2006, art. 260-*bis*);
- Sanzioni (D.lgs. n. 152/2006, art. 279);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.lgs. N. 202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D.lgs. N. 202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993, art. 3).

Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e comma 5, D.lgs. n. 286/1998);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis*, D.lgs. n. 286/1998).

Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del Decreto)

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 40/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

Reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n.74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n.74/2000)¹;

¹ Il delitto di dichiarazione infedele, punito dall'art. 4, del D.Lgs. 74/2000 e introdotto tra i reati presupposto di cui all'art. 25- *quinqüesdecies* del D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. "Direttiva PIF"), può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.



- omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n.74/2000)²;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10 – *quater* D.Lgs. n. 74/2000)³;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).

Delitti di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto), previsti dal titolo VII “Violazioni doganali” del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando per indebitato uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

² Il delitto di omessa dichiarazione, punito dall'art. 5 del D.Lgs. 74/2000 e introdotto tra i reati presupposto di cui all'art. 25- *quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” (c.d. “Direttiva PIF”), può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.

³ Il delitto di indebita compensazione, punito dall'art. 10-*quater* del D.Lgs. 74/2000 e introdotto tra i reati presupposto di cui all'art. 25- *quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” (c.d. “Direttiva PIF”), può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.



Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva] (art. 12, L. n. 9/2013)

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 – L. 146/2006)

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del Testo Unico di cui al D.lgs. 286/1998);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente che, pur avendo sede principale nel territorio italiano, sono stati commessi all'estero.

1.3 Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti sono: i) sanzioni pecuniarie, ii) sanzioni interdittive, iii) confisca del prezzo o del profitto del reato, iv) pubblicazione della sentenza di condanna.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su



“quote”. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’Ente nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; l’importo della quota è fissato, invece, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente.

Le **sanzioni interdittive** possono essere applicate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, ma soltanto se espressamente previste per il reato per cui si procede e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l’Ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Si traducono nell’interdizione dall’esercizio dell’attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell’eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l’Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

La **confisca** consiste nell’acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell’acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La **pubblicazione della sentenza** può essere inflitta quando all’Ente è applicata una sanzione interdittiva. È effettuata mediante affissione nel comune ove l’Ente ha la sede principale nonché mediante la pubblicazione sul sito *internet* del Ministero della Giustizia.



1.4 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo come esimente della responsabilità prevista dal Decreto

Il Decreto prevede che la società non sia passibile di sanzione se provi di aver adottato e efficacemente attuato **Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati verificatisi**, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il fatto.

Il legislatore, pertanto, ha attribuito un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società nel caso in cui siano idonei alla prevenzione del rischio, nonché adottati e efficacemente attuati. Nel decreto si specificano altresì le esigenze cui devono rispondere i modelli.

Segnatamente:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Se il reato è commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato e efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo in ordine al Modello.



Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la persona giuridica è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato e efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.



2 Philips

2.1 Il Gruppo Philips

Royal Philips (nome completo Koninklijke Philips N.V), fondata nel 1891 ad Eindhoven e con sede legale ad Amsterdam, è un'azienda multinazionale *leader* nell'Health Technology ed opera, in particolare, nell'ambito della diagnostica per immagine, dell'interventistica, del monitoraggio del paziente e dell'informatica applicata alla sanità.

Philips ha come principale mission il miglioramento della vita delle persone supportando l'intero iter di cura, da stili di vita sani alla prevenzione, dalla diagnosi al trattamento fino alle cure domiciliari.

Philips mette da sempre l'innovazione al centro del proprio business e si avvale di tecnologie avanzate, di una profonda conoscenza degli aspetti clinici delle strutture ospedaliere e delle esigenze del consumatore per fornire soluzioni integrate, digitali e connesse.

Royal Philips è quotata all'Euronext di Amsterdam e al NYSE di New York.

2.2 Philips S.p.A.

Philips S.p.A. è una società di diritto italiano che in base alle proprie previsioni statutarie ha ad oggetto:

- a) lo sviluppo, la fabbricazione, l'assemblaggio, l'acquisto, l'importazione, l'esportazione e, più in generale, la commercializzazione, la fornitura (anche in forma di locazione, somministrazione o ad altro titolo), l'installazione, la manutenzione, l'assistenza tecnica, l'aggiornamento e la prestazione di servizi tecnici per conto proprio e per conto di terzi con riferimento ai seguenti prodotti:
 - soluzioni per medicina diagnostica, terapeutica e nucleare;
 - apparecchiature, impianti e sistemi elettromedicali e componenti elettronici in generale;
 - soluzioni *software* e sistemi informatici in genere per la gestione ed elaborazione di dati ed immagini medicali in senso ampio;
 - parti di ricambio, componenti ed accessori attinenti ad apparecchiature, impianti e sistemi elettromedicali, per medicina diagnostica, terapeutica e nucleare, nonché attrezzature medicali in senso ampio;
 - apparecchi elettrodomestici, motori ed apparecchi elettrici speciali, apparecchiature elettroniche comprese quelle di misurazione e controllo, prodotti elettrici, elettronici, informatici ed elettrotecnici in genere;
 - articoli di puericoltura, prodotti e accessori per la prima infanzia, l'allattamento e l'alimentazione e più in generale prodotti per la cura della salute e del benessere dei neonati;
 - prodotti chimici e farmaceutici;



- fornitura, installazione, riparazione, manutenzione di cavi di ogni genere ivi compresi quelli a fibre ottiche, per qualunque uso di telecomunicazione e trasmissione di immagine, suoni e dati e di tutte le attività connesse;
- macchine per la produzione di quanto sopra elencato, comprese quelle per la liquefazione del gas;
- pezzi di ricambio ed accessori attinenti i prodotti sopra descritti;
- realizzazione, erogazione e/o vendita a terzi di attività di formazione (in aula, a distanza e con qualunque altro mezzo), relativa a prodotti, tecnologie, applicazioni, fondamenti teorici, dei settori dove opera la Società.

La Società, inoltre, potrà svolgere:

- interventi edilizi con particolare riguardo, ma non limitatamente, all'edilizia sanitaria, nonché attività di installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
- prestazione di servizi tecnici, amministrativi o di altra natura nel settore sanitario, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo servizi di diagnostica e terapia mediante l'impiego di apparecchiature elettromedicali, fatta esclusione per quelle attività riservate a professionisti iscritti in albi professionali;
- acquisto e cessione, anche solo come licenziante o licenziataria di brevetti industriali e di diritti di proprietà industriale in genere;
- commercializzazione dei prodotti sopra indicati anche in spacci interni di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 59/2010 e successive modifiche e integrazioni.

L'attività sociale potrà essere esercitata anche in qualità di agente, commissionario, distributore con o senza deposito, rivenditore e con riferimento tanto a prodotti nuovi che usati ed incluse operazioni di comodato d'uso.

La Società potrà compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare ed immobiliare, inerente o connessa con l'oggetto sociale, ivi compresa l'effettuazione di forniture allo stato ed agli enti pubblici, la partecipazione a gare e l'assunzione di pubblici appalti per forniture, servizi e opere, ivi comprese quelle di cui al d.p.r. n. 207/2010 ed anche in regime di concessione od in raggruppamento con imprese terze in tutte le forme previste dall'ordinamento, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo associazioni o raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi. La Società potrà acquisire dai propri soci finanziamenti con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre Società od enti, consorzi, ecc. aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio. sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari, quelle riservate alle Società di intermediazione mobiliare, le attività



professionali protette e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

La Società ha stabilito la propria sede a Milano, in Viale Sarca, 235.

2.3 La Corporate Governance di Philips S.p.A.

La *Corporate Governance* di Philips è orientata alla trasparenza ed al coinvolgimento degli investitori nei processi decisionali rilevanti. Di seguito sono descritti gli elementi fondamentali del sistema di *Governance* della Società.

Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che riveste un ruolo centrale nel sistema di governo societario, deliberando in merito alle operazioni che assumono un significativo rilievo strategico, economico o finanziario. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il conseguimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.

Sono, altresì, attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:

- acquistare, permutare, vendere mobili ed immobili, conferirli in società costituite o costituende, assumere partecipazioni ed interessenze per gli effetti e nei limiti di cui all'art. 2 dello Statuto;
- obbligare anche cambiariamente la Società, consentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche anche legali ed anche senza realizzo dei corrispondenti crediti, esonerare i conservatori dei registri immobiliari e dei pubblici registri in genere da responsabilità, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico, della cassa depositi e prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato;
- nominare e revocare direttori, procuratori speciali e procuratori *ad negotia* per singoli atti o categorie di atti, nonchè per la gestione degli affari giudiziari che riguardino la società.

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione sono nominati il Presidente del Consiglio di Amministrazione e due Consiglieri.

La rappresentanza in giudizio compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'altro componente che il Consiglio stesso abbia delegato allo scopo, con propria deliberazione depositata ed iscritta nel registro imprese; il rappresentante in giudizio ha facoltà di nominare procuratori *"ad lites"* e procedere ad atti esecutivi, cautelari e conservativi.

Quanto ai profili di responsabilità, il Consiglio di Amministrazione è l'Organo responsabile della definizione delle scelte strategiche della Società, in coerenza con le indicazioni ricevute dal Gruppo e nel rispetto delle normative locali. L'Amministratore Delegato, i Consiglieri Delegati



ed i Procuratori speciali sono responsabili delle fasi attuative delle delibere. Le attività societarie sono condotte sotto la supervisione del Market Leader, che ricopre altresì il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da 3 membri effettivi e due supplenti. I membri durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale, per l'affinità professionale e i compiti che gli sono attribuiti dalla Legge, è uno degli interlocutori privilegiati e istituzionali dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001. I Sindaci, nel valutare l'adeguatezza dei sistemi di controllo interno devono essere sempre informati dell'eventuale commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e di eventuali carenze del Modello.

Società di revisione esterna

Il bilancio civilistico di Philips S.p.A. è certificato da società di revisione contabile secondo quanto previsto dalle normative e dai principi di riferimento. La società di revisione certifica, altresì, anche il reporting finanziario redatto secondo i principi contabili internazionali ai fini del consolidato di Gruppo.

La società di revisione verifica che il bilancio d'esercizio e il reporting finanziario per la Società, nel suo complesso, siano redatti con chiarezza e rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico della Società.

Inoltre, la società di revisione, in conformità ai principi di revisione, effettua verifiche a campione al fine di accertare ragionevolmente che i dati contenuti nelle scritture contabili e in altri documenti di supporto siano attendibili e sufficienti per la redazione del bilancio di esercizio e del reporting finanziario.

2.4 Il sistema di controllo interno di Philips S.p.A.

Il sistema di controllo interno di Philips S.p.A. è un sistema strutturato di attività, procedure, protocolli, regole comportamentali, strutture organizzative atto a presidiare, nel rispetto delle strategie aziendali, i principali rischi della Società.

In conformità ai principi di *Corporate Governance* definiti dal Gruppo Philips, la Società ha progettato e implementato un sistema di controllo interno, coerente con le *best practice* nazionali ed internazionali, di cui si descrivono, di seguito, le principali componenti.

Si segnala fin d'ora come costituiscano parte integrante del complessivo sistema di controllo interno della Società le regole ed i principi comportamentali, generali e specifici, declinati nelle Parti Speciali del presente Modello.



La struttura organizzativa

Un'organizzazione adeguata alle necessità, chiara, formalizzata e comunicata al personale è un elemento chiave del sistema di controllo interno; Philips S.p.A. nella definizione della propria organizzazione adotta criteri che consentono:

- la chiara definizione delle responsabilità attribuite al personale e delle linee di dipendenza fra le posizioni organizzative;
- l'esistenza della contrapposizione di funzioni e segregazione dei compiti o, in alternativa, l'esistenza di misure organizzative e di controllo compensative;
- la rispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalla formalizzazione dell'organizzazione.

La direzione aziendale della Società, in linea con le strategie e gli obiettivi concordati con il Gruppo, ha definito la struttura organizzativa interna più idonea a raggiungere i propri obiettivi.

Da un punto di vista organizzativo, all'interno di Philips S.p.A. si distinguono tre differenti settori di *business*:

- **Health Systems (HS)**, specializzato nelle soluzioni innovative in campo medicale;
- **Personal Health (PH)**, con *focus* su prodotti di consumo per la conduzione di uno stile di vita più sano;
- **Sleep & Respiratory Care (S&RC)**, dedicato alla terapia respiratoria e del sonno.

Health Systems

Philips combina la sua esperienza tecnologica in campo medicale con il *know-how* clinico dei suoi clienti per produrre soluzioni innovative atte a consentire ai professionisti di rispondere ai bisogni dei loro pazienti e ai consumatori di poter accedere a costi contenuti ai servizi di Healthcare di cui hanno bisogno, sia a casa che in ospedale.

Personal Health

Philips offre nuove e ricche esperienze di consumo che rispondono alla voglia di una migliore qualità di vita. Philips si propone di rispondere al nuovo desiderio della gente di condurre uno stile di vita più sano.

Sleep & Respiratory Care

Philips combina la sua esperienza tecnologica in campo medicale con il *know-how* clinico dei suoi clienti per produrre soluzioni innovative nell'ambito delle problematiche di respirazione croniche ostruttive (sia a livello polmonare che delle alte vie aeree), soluzioni per deficit neurologico e per la somministrazione di ventilazione e/o di ossigeno e/o di farmaci inalabili, fornendo inoltre soluzioni per il trattamento terapeutico domiciliare idonee a consentire al paziente di ricevere anche a casa la terapia e continuare a vivere nel proprio ambiente familiare, riducendo quindi la necessità di ospedalizzazione, a tutto vantaggio sia del paziente sia Servizio Sanitario Nazionale.



Le attività dei diversi *Business*, e più in generale di Philips S.p.A., sono coordinate dal *Market Leader*, identificato nella figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che garantisce l'unitarietà e la coerenza in termini di *budget* e di rispetto dell'eticità.

Al fine di rendere chiaro i ruoli e le responsabilità nell'ambito del processo decisionale aziendale, la Società si è dotata:

- organigramma aziendale;
- descrizione delle posizioni organizzative e del relativo contenuto lavorativo (*job description*) in base alle definizioni e inquadramenti definiti a livello di Gruppo;
- sistema di deleghe e di poteri;
- sistema procedurale.

Il sistema organizzativo è definito e comunicato attraverso l'emanazione di:

- comunicazioni organizzative, la cui formalizzazione e diffusione è assicurata dalle funzioni competenti;
- organigrammi predisposti e aggiornati a cura delle funzioni competenti.

Philips si è, altresì, dotata di appositi comitati interni, funzionali alla messa a punto ed allo sviluppo dei processi aziendali che richiedono la partecipazione di più funzioni/competenze e l'adozione di determinazioni collegiali. Mediante la costituzione di tali comitati la Società persegue, inoltre, l'obiettivo di garantire una ulteriore e più efficiente applicazione del principio di *segregation of duties*.

Tra i più rilevanti, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01, si segnalano:

- *Market Leadership Team* – Composto dagli Amministratori Delegati della Società, dal HR Business Partner Market IIG, dal Commercial Leader PH, da Head of Legal&Compliance, dai BM&S Leader dei diversi cluster del Sector Health System, dal IT Business partner e dal Head of Solution & Commercial Policy IIG. Il Comitato è responsabile, tra gli altri, del monitoraggio del rispetto di normative, *policy* e procedure aziendali;
- *Scientific Activities Evaluation Committee (SAEC)* – composto dal Responsabile Quality, Compliance e Legal, cui è demandato il compito di valutare eventuali eccezioni rispetto alle procedure con riferimento ai rischi afferenti all'ambito Legal Compliance (quali a titolo esemplificativo analizzare eventuali commistioni con opportunità commerciali);
- *Market Compliance Committee* – incaricato di definire e supervisionare il compliance program a livello di mercato, sulla base della localizzazione dei rischi identificati ad inizio anno dalla funzione global compliance a livello centrale e della definizione e monitoraggio delle relative azioni identificate per mitigare tali rischi.

L'assetto organizzativo esterno

La commercializzazione dei prodotti Philips è effettuata sia per il tramite di personale dipendente, con ruolo di vendite o *marketing*, che da una rete commerciale esterna composta da agenti e distributori afferenti all'*indirect channel*.

Nello specifico:



- gli agenti, che operano in nome e per conto di Philips, svolgono un ruolo di intermediario tra la Società ed il cliente nella vendita dei prodotti aziendali;
- i distributori/rivenditori agiscono in nome e per conto proprio acquistando i prodotti dalla Società e rivendendoli al cliente finale.

L'interazione con i soggetti della rete commerciale esterna prevede, tra gli altri, l'applicazione di presidi di controllo volti:

- alla qualifica/*due diligence* preventiva della terza parte;
- alla formazione specifica del canale indiretto in merito alle regole di comportamento previste da Philips;
- al monitoraggio costante delle attività svolte dal canale indiretto;
- alla riqualifica periodica del canale indiretto.

General Business Principles del Gruppo Philips

La cultura della responsabilità condivisa e l'integrità delle decisioni e delle azioni dei dipendenti, dei fornitori e dei *business partner* di Philips sono alla base della *vision* del Gruppo. Un elemento essenziale dell'integrità è il rispetto della legge e delle regole interne.

Il Codice Etico di Philips, o anche *General Business Principles* (GBP), è costituito dall'insieme di regole di comportamento e dai principi di carattere generale che tutti i soggetti interni ed esterni, che hanno direttamente o indirettamente una relazione con il Gruppo Philips, devono rispettare e che si ispirano ai valori etici e sociali di correttezza, integrità, onestà e trasparenza.

Al fine di innalzare la consapevolezza dell'importanza del rispetto dei General Business Principles, Philips ha attivato un piano di comunicazione e formazione a livello *global*, che comprende, altresì, la formale accettazione dei GBP.

I principi fondamentali comprendono:

- **l'ottemperanza alle leggi** nello svolgimento delle attività;
- la presenza di **ambienti di lavoro sicuri, liberi da sostanze stupefacenti, discriminazioni e molestie** fondate su razza, colore, religione, sesso, età, sesso, identità od orientamento sessuale, lingua, religione, opinioni politiche, disabilità, origine nazionale o sociale o su qualsiasi altra condizione protetta dalla legge;
- **la sicurezza e l'efficacia** nella fabbricazione e commercializzazione dei prodotti, garantendo l'applicazione delle normative e dei requisiti previsti;
- **la protezione dei beni e delle risorse di Philips**, compresi segreti aziendali e le informazioni confidenziali, da un uso illecito, non autorizzato o irresponsabile;
- **la salvaguardia della proprietà intellettuale** Philips contro usi non autorizzati o divulgazione impropria;
- la gestione delle **informazioni riservate e confidenziali**;
- **il rispetto della privacy** dei clienti, dipendenti, *business partners* e ogni altro soggetto interessato e **la protezione dei loro dati personali** da abusi;
- l'attenzione sulle tematiche legate alla concorrenza e alla legislazione in materia **antitrust**;



- la **compliance normativa** nell'esecuzione delle attività di vendita e di commercializzazione dei prodotti;
- l'**accuratezza e correttezza delle informazioni e dati** forniti dalla Società;
- l'**appropriatezza e liceità** dei pagamenti effettuati;
- la **serietà commerciale**;
- il **divieto di offrire o accettare omaggi od ospitalità** che possano influenzare una decisione di *business*, condurre ad una relazione di dipendenza o creare anche solo l'apparenza di qualcosa di non corretto;
- l'instaurazione di rapporti con **business partners** impegnati in una condotta responsabile;
- il **divieto all'erogazione** di contributi politici, in denaro o altra natura;
- la prevenzione del riciclaggio;
- la **protezione ambientale** mediante la minimizzazione dei possibili effetti pregiudizievoli delle attività aziendali sull'ambiente;
- lo sviluppo di **pubblicità non ingannevoli** dei materiali pubblicitari, promozionali e relativi al *packaging* dei prodotti, nel rispetto delle normative applicabili;
- la **tutela degli interessi legittimi di Philips**, con divieto di sfruttamento a fini personali delle eventuali **opportunità aziendali** scoperte attraverso l'uso di beni e informazioni aziendali;
- l'**utilizzo responsabile dei social media** per le comunicazioni interne ed esterne;
- la corretta gestione del **conflitto di interessi**.

I GBP, pertanto, rappresentano la massima espressione dei principi guida della Società nonché il principio ispiratore ed il fondamento di quanto previsto e disposto nel presente Modello.

Il rispetto di tali principi è monitorato attraverso la figura del Compliance Officer, che regolarmente riporta al GBP Review Committee, il quale, a sua volta, supporta il Comitato Esecutivo nell'attuazione dei GBP e nelle questioni etiche in generale.

La violazione dei GBP comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal sistema disciplinare del presente Modello.

Sistema di policy e procedure

Per la gestione dei processi aziendali, Philips si è dotata di un sistema procedurale costituito da procedure, protocolli, regolamenti, manuali, istruzioni operative e comunicazioni interne - sia locali che di Gruppo – atte a disciplinare i processi rilevanti ed a fornire modalità operative e presidi di controllo per lo svolgimento delle attività aziendali.

La Società opera avvalendosi di procedure interne formalizzate, aventi le seguenti caratteristiche:

- adeguata diffusione nell'ambito delle strutture aziendali coinvolte nelle attività;
- regolamentazione delle modalità di svolgimento delle attività;
- chiara definizione delle responsabilità delle attività, nel rispetto del principio di separazione tra il soggetto che inizia il processo decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;



- tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali attestanti le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e che individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione;
- previsione di specifici meccanismi di controllo (quali riconciliazioni, quadrature, ecc.) tali da garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti e delle informazioni scambiate nell'ambito dell'organizzazione.

Il sistema procedurale di Philips S.p.A., inoltre, recepisce le limitazioni deontologiche applicabili nelle interazioni con Operatori Sanitari (o HCP) ed Organizzazioni Sanitarie (HCO) definite all'interno del **Codice Etico di Confindustria Dispositivi Medici** e nel **Code of Business Practices** dell'associazione di categoria europea **Medtech**, cui la Società aderisce; lo stesso definisce, altresì, le regole di comportamento da applicare in tutte le interazioni con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizi e enti/soggetti della Pubblica Amministrazione.

Tutto il sistema procedurale viene diffuso mediante appositi canali di comunicazione interni ed è a disposizione di tutti i dipendenti in specifiche sezioni della *intranet* aziendale.

Quality Management System

Il Gruppo Philips si è dotato del *Multi-Market Quality Management System (QMS)*, atto a fornire un *framework* generale dei requisiti obbligatori in materia di qualità.

Philips S.p.A. ha predisposto ed implementato il sistema di gestione della qualità in conformità agli *standard* ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016 (quest'ultimo limitatamente al settore Health Systems). Il QMS, in particolare, definisce l'organizzazione, i processi e le procedure adottate dalla Società al fine:

- assicurare la conformità ai regolamenti e *standard* vigenti;
- garantire la qualità dei processi interni *end to end*;
- guidare una cultura incentrata sul miglioramento continuo;
- assicurare la sicurezza e l'affidabilità dei prodotti lungo l'intero ciclo di vita.

Sistemi di gestione certificati

Al fine di mantenere l'eccellenza operative nonché garantire l'efficacia dei propri prodotti, la Società ha implementato i seguenti sistemi di gestione, ottenendo le relative certificazioni:

- sistema di gestione per la qualità, certificato secondo lo **standard ISO 9001:2015**;
- sistema di gestione ambientale, certificato secondo lo **standard ISO 14001:2015**;
- sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, certificato secondo lo **standard ISO/IEC 27001:2013**;
- sistema di gestione qualità per dispositivi medici, certificato secondo lo **standard ISO 13485:2016**.

Internal Control System

Il Gruppo Philips è quotato su mercato regolamentato americano; Philips S.p.A. è, pertanto, sottoposta agli obblighi previsti dalla normativa statunitense Sarbanes-Oxley Act (c.d. SOX).



Al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla normativa SOX, la Società si è dotata un sistema di controllo interno (Internal Control System) avente impatto, tra le altre, sui processi contabili/amministrativi e sulle interazioni con terze parti e con la Pubblica Amministrazione. L'Internal Control System, incentrato sul *reporting* finanziario, si pone come principale obiettivo quello di assicurare la qualità e l'affidabilità dei dati di bilancio nonché la salvaguardia dei beni aziendali.

Le attività prevedono, altresì, lo svolgimento di *audit*, sia locali che di Gruppo, specifici sulle aree impattate dalla SOX.

Sistemi informativi

La Società si è dotata di appositi sistemi informatici che garantiscono sicurezza e la *privacy* dei dati nonché un elevato livello di protezione delle informazioni in essi contenute.

Inoltre, nell'ambito dell'Healthcare Information Solutions (HCIS), Philips S.p.A. fornisce soluzioni IT per l'*imaging* medica che consentono di connettere i pazienti e gli Operatori Sanitari, favorendo la condivisione delle informazioni mediante l'utilizzo di piattaforme *Cloud*. In tale contesto, può rendersi necessario l'accesso da remoto, da parte del personale interno della Società, alla rete dei clienti.

Al fine di gestire e mitigare gli eventuali rischi connessi a tali attività, il processo è presidiato da regole e limitazioni stringenti quali, ad esempio:

- sistema di *login* strutturato;
- utilizzo di specifici strumenti in grado di garantire sia l'identificazione di eventuali operazioni illecite effettuate da altri utenti sia il monitoraggio di tutte le azioni effettuate dai dipendenti Philips;
- utilizzo di appositi sistemi di *Data Loss Prevention*;
- identificazione e gestione di eventuali attività anomale ovvero non routinarie sul paziente;
- ove necessario, svolgimento di *audit trail* i cui esiti confluiscono all'interno di un apposito *report*.

Philips Anti-Bribery/Anti-Corruption (ABAC)

Philips si impegna a rispettare pienamente tutte le leggi e norme in materia di anticorruzione, locali e internazionali.

Al fine di assicurare il mantenimento di un sistema di controllo forte ed efficace, il Gruppo ha implementato il "*Philips Anti-Bribery/Anti-Corruption (ABAC) Policy*" nonché l'"*ABAC Manual*" all'interno dei quali sono formalizzati i principi, le regole e gli *standard* globali in materia anticorruzione da applicare nelle interazioni con Operatori Sanitari, Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio e nello svolgimento delle attività aziendali.

E2E Third Party Management

Con l'obiettivo di garantire la trasparenza e l'integrità in tutti i rapporti commerciali, Philips si è dotata di un Corporate Policy di Gruppo disciplinante tre diversi *Due Diligence Process* (DDP), ed in particolare:

- Strategic Business Partners DDP;



- Traditional Distributors & Agents DDP;
- Suppliers DDP.

L'E2E Third Party Management, facente parte dell'ABAC *policy*, ha la finalità di garantire, in funzione del rischio associato, un processo di analisi volto ad assicurare interazioni con terze parti affidabili e dotate degli idonei requisiti etici nonché garantire che tutti i rapporti commerciali intrattenuti da Philips siano conformi agli GBP del Gruppo Philips e a tutte le leggi, nazionali ed internazionali, applicabili.

2.5 I rapporti con le Società del Gruppo

Philips S.p.A. riceve ed eroga servizi a Società del Gruppo, aventi sede legale all'estero, che possono interessare attività ed operazioni a rischio di cui alle Parti Speciali del presente Modello.

In particolare i rapporti *intercompany* riguardano le seguenti attività:

- Rapporti commerciali con le affiliate che producono i prodotti Philips;
- Servizi HR e Amministrativi, erogati dalla struttura GBS di Gruppo;
- Servizi di cashpooling erogati da Casa Madre;
- Servizi IT.

A sua volta, Philips S.p.A. addebita alla Capogruppo i costi afferenti le risorse umane e/o materiali fornite a supporto delle attività di ricerca clinica gestite a livello Global.

La Società, infine, addebita i costi del personale operante in Italia e che svolge attività in favore delle altre società del Gruppo (c.d. *hosted*) nonché effettua operazioni doganali di importazione per conto delle società del Gruppo.

Le prestazioni di servizi:

- avvengono in conformità a quanto previsto dai General Business Principles e dal presente Modello;
- devono essere disciplinate da appositi accordi formalizzati, comunicati all'Organismo di Vigilanza della Società.



3 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Philips S.p.A.

Philips S.p.A., nell'ambito della più ampia politica d'impresa comune a tutto il Gruppo Philips, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della Società stessa, nonché delle aspettative e degli interessi dei propri soci, ha ritenuto opportuno analizzare e rafforzare tutti gli strumenti di controllo e di *governance* societaria già adottati, procedendo all'attuazione e al regolare aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Nella definizione del Modello, oltre che delle caratteristiche della Società (assetto organizzativo, sistema di *corporate governance*, contesto societario e ambiti di operatività, ecc.) si è tenuto conto:

- delle Linee Guida di Confindustria e di Confindustria Dispositivi Medici;
- dei principi deontologici espressi nei Codici Deontologici ed Etici adottati dalle associazioni di categoria nazionali e europee e disciplinanti le interazioni con Operatori Sanitari e Organizzazioni Sanitarie;
- dell'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale in materia;
- delle *best practice*;
- delle politiche ed indirizzi di Gruppo.

Philips S.p.A. ha adottato la prima edizione del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2005.

L'attuale versione del Modello è stata, invece, adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2021.

Le modifiche e le integrazioni al presente Modello Organizzativo sono apportate dall'Organo dirigente, anche su informativa dell'Organismo di Vigilanza che ne cura l'aggiornamento.

3.1 Gli obiettivi e le finalità perseguiti con l'adozione del Modello Organizzativo

Con l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e il successivo aggiornamento la Società si propone di:

- rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto della Società, con particolare riferimento a coloro che operano nelle c.d. "aree sensibili", di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella



commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti e di sanzioni “amministrative” irrogabili alla Società;

- rendere consapevoli tali soggetti che i comportamenti illeciti sono condannati con forza dalla Società, in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari alle disposizioni di legge, alla cultura aziendale e ai principi etici assunti come proprie linee guida nell’attività d’impresa;
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno dagli stessi arrecato;
- migliorare la *governance* societaria e l’immagine della Società.

3.2 I “Destinatari” del Modello Organizzativo di Philips S.p.A..

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettati da:

- Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Dirigenti;
- Dipendenti;
- tutti coloro che, pur non essendo dipendenti della Società operano direttamente o indirettamente per la stessa, intesi consulenti, collaboratori, agenti, fornitori, ed eventuali *partner*, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto;
- quanti agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei vertici aziendali nell’ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

I soggetti così individuati sono di seguito definiti “Destinatari”.

3.3 La costruzione e il conseguente aggiornamento del Modello Organizzativo di Philips S.p.A.

L’attività di lavoro finalizzata alla predisposizione e al successivo aggiornamento del Modello si è concretizzata:

- nella raccolta ed analisi della documentazione aziendale e del contesto;
- nell’identificazione ed esame analitico dei processi e delle attività sensibili;
- nell’identificazione delle regole interne e dei protocolli esistenti – siano essi formalizzati o meno – in riferimento alle sole attività individuate come a rischio di reato;
- nella definizione e aggiornamento di adeguati presidi di controllo;
- nella predisposizione e aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.



Di seguito sono sinteticamente descritte le singole attività svolte nel corso di ciascuna fase.

Raccolta e analisi della documentazione aziendale

In tale fase si è proceduto ad analizzare la documentazione aziendale più rilevante. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si tratta dei seguenti documenti:

- statuto;
- organigramma;
- visura camerale;
- sistema di deleghe e procure;
- *policy*, manuali, procedure e protocolli formalizzati;
- contrattualistica rilevante;
- altro.

Identificazione ed esame analitico dei processi e delle attività sensibili

La predisposizione del Modello non può prescindere da un'attività di *risk assessment*, che consenta, come previsto dall'art. 6, comma 2, del D.lgs. 231/2001, di *"individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati"* e di *"prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire"*.

A tal fine, la Società ha effettuato una dettagliata analisi delle attività esposte a rischio reato, suddivise per tipologia di reato ed elencate nei successivi paragrafi, nell'ambito delle quali possano essere potenzialmente commessi i reati elencati nel Decreto da parte dell'impresa, dei suoi organi amministrativi, dei dipendenti e, in generale, dalle figure contemplate dall'art. 5 del Decreto.

L'identificazione delle aree e dei processi a rischio è stata effettuata anche mediante incontri e colloqui con i responsabili delle attività e processi sensibili ovvero con le figure aziendali dotate di una conoscenza dell'operatività di ciascun processo analizzato.

Identificazione delle regole interne e dei protocolli esistenti

Per ciascuna attività sensibile individuata sono stati rilevati e preliminarmente valutati i presidi di controllo nonché gli elementi di *compliance* esistenti rispetto ai potenziali reati; segnatamente:

- esistenza di procedure e *policy* formalizzate;
- tracciabilità delle operazioni mediante adeguati supporti documentali/informativi;
- segregazione dei compiti;
- esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.



Identificazione di adeguati presidi di controllo

Per ciascuna attività sensibile individuata sono stati definiti i presidi di controllo necessari per la prevenzione dei reati di cui al Decreto ovvero per la mitigazione del rischio di commissione degli stessi.

Predisposizione e aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Sulla base dei risultati delle precedenti fasi è stato predisposto e successivamente aggiornato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 di Philips S.p.A. articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento, atto a prevenire i reati presupposto specificati all'interno del Decreto.

3.4 La mappa delle attività "sensibili" di Philips S.p.A.

In conformità a quanto previsto dal Decreto e con le modalità delineate precedentemente, sono state individuate le attività "sensibili" della Società, tenendo conto dell'attuale operatività di Philips S.p.A. e della struttura organizzativa esistente.

Le principali attività e i processi aziendali che possono costituire occasione o modalità di realizzazione delle fattispecie di reato di cui al Decreto sono:

- *Gestione delle attività commerciali – Health Systems (HS);*
- *Gestione delle attività commerciali – Personal Health (PH);*
- *Gestione delle attività commerciali – Sleep & Respiratory Care (S&RC);*
- *Gestione ed esecuzione dei contratti;*
- *Agenti, distributori e partner commerciali;*
- *Partner in ATI e subappaltatori;*
- *Gestione demo, c/visione, try&buy e campioni;*
- *Eventi, congressi e sponsorizzazioni;*
- *Consulenze con HCP/HCO;*
- *Donazioni e liberalità;*
- *Informazione scientifica e promozionale;*
- *Omaggi e free of charge (FoC);*
- *Gestione Public Affairs;*
- *Adempimenti amministrativi e attività ispettive;*
- *Contenziosi e rapporti con Autorità Giudiziaria;*
- *Gestione degli adempimenti regolatori;*
- *Gestione del credito;*
- *Gestione prodotti e qualità;*
- *Ricerca clinica;*
- *Gestione comunicazione pubblicitaria;*
- *Acquisti di beni e servizi;*
- *Finanziamenti e contributi pubblici;*
- *Selezione e gestione del personale;*
- *Gestione del sistema premiante;*



- *Note spese e spese di rappresentanza;*
- *Gestione dei flussi finanziari e rapporti intercompany;*
- *Sistemi informativi e sicurezza informatica;*
- *Sicurezza informatica presso i clienti;*
- *Contabilità e bilancio;*
- *Gestione della fiscalità;*
- *Attività assembleari e organi di controllo;*
- *Gestione operazioni straordinarie;*
- *Gestione attività doganali;*
- *Gestione del sistema di prevenzione e protezione;*
- *Gestione delle attività ad impatto ambientale.*

3.5 La struttura del Modello Organizzativo di Philips S.p.A.

Il Modello si compone di una Parte Generale e delle seguenti Parti Speciali finalizzate al presidio delle attività a rischio precedentemente individuate:

- **Parte Speciale A:** Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo Patrimonio, reato di corruzione fra privati e reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria;
- **Parte Speciale B:** Delitti informatici e trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d’autore;
- **Parte Speciale C:** Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, delitti di criminalità organizzata e delitti di contrabbando;
- **Parte Speciale D:** Delitti contro l’industria ed il commercio;
- **Parte Speciale E:** Reati societari e Reati tributari;
- **Parte Speciale F:** Delitti contro la personalità individuale e reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- **Parte Speciale G:** Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- **Parte Speciale H:** Reati ambientali.

Sulla base delle analisi effettuate, non sussistono profili di rischio rispetto alle seguenti famiglie di reato:



- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto)
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del Decreto);
- reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater.1* del Decreto);
- abusi di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto);
- reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto);
- reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del Decreto).

Nondimeno, tali illeciti si reputano complessivamente presidiati dalle disposizioni di cui al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dai presidi generali di cui al Codice Etico.



4 L'Organismo di Vigilanza di Philips S.p.A.

La Società ha attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso all'**Organismo di Vigilanza** (anche "OdV"), dotato dei requisiti di seguito indicati e volto ad assicurare un'effettiva e efficace attuazione del Modello.

4.1 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza di Philips S.p.A.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere dotati dei requisiti dettati dalle Linee Guida Confindustria. In particolare:

AUTONOMIA E INDIPENDENZA: l'Organismo deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie. L'Organismo di Vigilanza non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all' Organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che ne possano minare l'autonomia.

Il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza deve intendersi anche quale assenza di legami parentali e vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare al massimo vertice operativo aziendale e con questo deve poter dialogare "alla pari" trovandosi in posizione di "staff" con il Consiglio di Amministrazione.

PROFESSIONALITÀ: ovvero possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto e efficace dell'attività assegnata. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono poi connesse alle sue esperienze professionali. In tal senso, la Società ritiene di particolare rilevanza l'attento esame dei *curricula* dei possibili candidati e le precedenti esperienze, privilegiando profili che abbiano maturato una specifica professionalità in materia.

CONTINUITÀ D'AZIONE: l'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, riunendosi con cadenza almeno trimestrale.

ONORABILITÀ: in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione o decadenza dalla funzione di Organismo di Vigilanza come di seguito specificate.

I requisiti sopra descritti devono essere verificati in sede di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione.

4.2 La composizione dell'Organismo di Vigilanza

La Società conformemente alle prescrizioni normative contenute nel Decreto, si è orientata nella scelta di un Organismo in composizione collegiale.



L'Organismo di Vigilanza dura in carica tre anni o diversa data determinata nella delibera di nomina dell'OdV ed è rieleggibile.

La retribuzione dell'Organismo viene determinata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

4.3 Le cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza

Nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione della Società ha espressamente stabilito le seguenti cause di **ineleggibilità**.

Non possono dunque essere eletti:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento") e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal R. D. 267/ 1942;
 2. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D.lgs. 61/2002;
 6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della L. 575/1965, come sostituito dall'art. 3 della L. 55/1990 e successive modificazioni;
- coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* D.lgs. 58/1998.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.



L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza **decadono** inoltre dalla carica nel momento in cui successivamente alla loro nomina:

- siano condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- allorquando abbiano violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono inoltre sospesi dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della L. 575/1965, come sostituito dall'art. 3 della L. 55/1990 e successive modificazioni.

4.4 I compiti dell'Organismo di Vigilanza di Philips S.p.A.

Per lo svolgimento dei propri compiti il Consiglio di Amministrazione attribuisce all'Organismo di Vigilanza un *budget* di spesa annuo. Tuttavia, l'Organismo di Vigilanza può autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, nel rispetto delle procedure aziendali, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informarne senza ritardo il Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza per l'espletamento dei compiti ad esso demandati si avvale di tutte le funzioni aziendali.

L'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti attività di:

- vigilanza sull'effettività del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete regole adottate nelle aree a rischio;



- verifica periodica che il Modello sia rispettato da parte di tutte le singole unità/aree aziendali a rischio, al fine di accertare che le regole definite e i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi della commissione dei reati evidenziati;
- vigilanza affinché i General Business Principles di Gruppo e tutte le disposizioni in essi contenuti siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella Società;
- segnalazione al Consiglio di Amministrazione degli eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'organizzazione aziendale;
- vigilanza sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate;
- valuta e propone l'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, previo il necessario coordinamento con i responsabili delle competenti funzioni/aree aziendali.

4.5 L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza di Philips S.p.A.

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società e riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità attraverso due linee di *reporting*:

- I. la prima su **base continuativa**;
- II. la seconda a **cadenza annuale**, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, attraverso una relazione scritta che dovrà indicare con puntualità l'attività svolta nell'anno, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'OdV deve, altresì, predisporre annualmente un piano di attività previste per l'anno successivo, in cui si individuano le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi.

L'Organismo di Vigilanza può, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (c.d. "controlli a sorpresa").

L'Organismo potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione o, in generale, dall'Organo Amministrativo ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti e informazioni al Consiglio di Amministrazione.



D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento e al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti).

4.6 Obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza di Philips S.p.A.

L'OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi attinente il rispetto del Modello.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, da svolgersi a seguito di:

- i) **segnalazioni;**
- ii) **informazioni.**

L'Organismo di Vigilanza assicura la **massima riservatezza** in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, **a pena di revoca del mandato e delle misure disciplinari di seguito definite**, fatte salve le esigenze inerenti allo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e cartaceo, in conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

i) **Le segnalazioni**

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare prontamente all'Organismo di Vigilanza di Philips S.p.A. ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza di norme comportamentali di cui al Codice Etico nonché dei principi di comportamento e delle modalità esecutive di svolgimento delle attività identificate "a rischio" e disciplinate nel Modello.

Le segnalazioni, qualora indirizzate all'Organismo di Vigilanza di Philips S.p.A., possono essere effettuate sia a mezzo di posta fisica all'indirizzo:

Organismo di Vigilanza di Philips S.p.A.
Viale Sarca, 235
20126 – Milano

che di posta elettronica all'indirizzo:

odvphilips@philips.com



che tramite il canale di whistleblowing aziendale disponibile nella intranet di Gruppo:

[Philips Ethics Point](#)

L'Organismo di Vigilanza valuta tutte le segnalazioni ricevute e intraprende le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e il responsabile della presunta violazione. Ogni conseguente decisione deve essere motivata; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al capitolo sul Sistema Disciplinare e Sanzionatorio.

La Società agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Philips o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

ii) **Le informazioni**

L'Organismo di Vigilanza stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, su base periodica, deve essere sottoposta alla sua attenzione.

All'Organismo di Vigilanza debbono essere obbligatoriamente trasmessi:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;
- visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali e enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni aziendali a rischio;
- in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del Codice di Condotta a tutti i livelli aziendali;
- informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti le aree a rischio;
- il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società.



In caso di informazioni e/o notizie, anche ufficiose, relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello e del Codice di Condotta, ciascuno deve rivolgersi immediatamente all'OdV.

I flussi informativi debbono pervenire all'Organismo, mediante le modalità e gli indirizzi precedentemente indicati.

4.7 Whistleblowing – tutela del dipendente e/o del collaboratore che segnala illeciti – art. 6, comma 2-bis del D.Lgs. 231/2001

Le segnalazioni di cui al precedente punto e, in generale, le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordati, o di violazioni (anche presunte) del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, di cui i destinatari del presente Modello siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, avvengono nell'alveo delle disposizioni normative previste in materia di *wistleblowing*, con particolare riferimento alla tutela del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione.

In particolare, è vietato porre in essere atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante (o *whistleblower*) per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione, in ossequio alle disposizioni normative di cui all'art. 6, comma 2-bis, del D.lgs. 231/2001.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale.

Si chiarisce, in conformità alle disposizioni vigenti, che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è da ritenersi nullo, come allo stesso modo sono nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei suoi confronti.

L'onere della prova grava sul datore di lavoro, il quale dovrà dimostrare che, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Eventuali violazioni delle misure a tutela del *whistleblower* o segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave saranno sanzionate in conformità alle disposizioni di cui al successivo capitolo 6 "Sistema Disciplinare e Sanzionatorio".



5 Formazione e informazione

5.1 Disposizioni generali

La Società intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti tra quanti operano per la Società.

Sessioni formative saranno organizzate nel tempo dalla Società, in forza dei criteri di obbligatorietà e reiterazione, nonché di quello eventuale della diversificazione.

Al termine delle attività formative è effettuata una verifica del grado di apprendimento e del livello di soddisfazione dei partecipanti.

La formazione e l'informativa sono gestite dalla Funzione Legal & Compliance, in stretto coordinamento con i responsabili delle aree/funzioni coinvolte nell'applicazione del Modello.

5.2 Comunicazione iniziale

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse aziendali dal Market Leader e messo a disposizione dei Dipendenti tramite pubblicazione su intranet aziendale.

Ai nuovi assunti viene consegnato un *set* informativo contenente il Modello e i General Business Principles Philips, con il quale vengono assicurati agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Modello saranno comunicate alle risorse aziendali attraverso i canali informativi ufficiali.

5.3 Formazione del personale

La partecipazione alle attività formative finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice di Condotta è da ritenersi obbligatoria.

La formazione terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di seguito enucleato.

Philips S.p.A. prevedrà l'attuazione di corsi di formazione che illustreranno, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo;



- Il Codice Etico il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società comprensivo delle Parti Speciali;
- il ruolo dell’Organismo di Vigilanza e i compiti ad esso assegnati dalla Società.

L’Organismo di Vigilanza cura che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati e efficacemente attuati.

La Società provvederà ad istituire una specifica sezione della *intranet* aziendale, dedicata al tema - e aggiornata periodicamente - al fine di consentire ai soggetti interessati di conoscere in tempo reale eventuali modifiche, integrazioni o implementazioni del Codice Etico e del Modello.

5.4 Informativa ai “Terzi Destinatari”

La Società impone la conoscenza e l’osservanza del Modello e dei GBP tra i c.d. “Terzi Destinatari”, quali consulenti, collaboratori, agenti, fornitori, distributori, *partner* commerciali e ulteriori soggetti esterni che operano per conto della Società.

L’informativa è assicurata attraverso la circolarizzazione di una comunicazione ufficiale o con l’esplicito riferimento all’interno dei contratti in merito all’esistenza del Modello e dei GBP.

Philips S.p.A. provvede ad inserire nei contratti con le terze parti con cui opera apposite clausole che prevedono, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti, la risoluzione degli obblighi negoziali.



6 Il Sistema Disciplinare

6.1 Profili generali

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal D.lgs. 231/2001 per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo.

È fatto divieto alla Società, ed agli esponenti di questa, di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. A tale riguardo si chiarisce che sono previste sanzioni disciplinari:

- in caso del mancato rispetto delle misure e dei principi indicati nel Modello;
- nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante;
- di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano tali segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale.

Si chiarisce, in conformità alle disposizioni vigenti, che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo.

Sono, altresì, nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

A seguito della comunicazione dell'OdV della violazione del Modello, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del dipendente; tale procedura d'accertamento è condotta dagli organi sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

Philips S.p.A., attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede dunque ad irrogare con coerenza, imparzialità, e uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro; le misure sanzionatorie per le diverse figure professionali sono di seguito indicate.



6.2 Le sanzioni nei confronti dei lavoratori Dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti che determinano:

- la violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nel Codice Etico, nelle regole e nei protocolli aziendali adottati dalla Società;
- la violazione delle misure poste a tutela dei *whistleblower*;
- la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave;

costituiscono illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile.

Si fa espresso riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'industria metalmeccanica privata e dell'installazione di impianti (di seguito CCNL).

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

Biasimo inflitto verbalmente: si applica nel caso delle più lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello e/o dai GBP, correlandosi detto comportamento ad una **lieve inosservanza** delle norme contrattuali o delle direttive e istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Biasimo inflitto per iscritto: si applica in caso di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente.

Multa in misura non eccedente l'importo di 3 ore della normale retribuzione e sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 3 giorni: si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento **non conforme o non adeguato** alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva. Tra tali comportamenti rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Modello, la violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante o la presentazione di segnalazioni che risultino infondate ed effettuate con dolo o colpa grave.

La stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dalla Società), senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate dalla Società relative al Decreto, al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed al Codice di Condotta adottato dalla Società o in ordine a tematiche ad essi relative.



La multa non può superare l'importo di tre ore di retribuzione. La sospensione dalla retribuzione e dal servizio non può essere disposta per più di tre giorni e va applicata per le mancanze di maggior rilievo.

Licenziamento: si applica in caso di adozione di un **comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni** del presente Modello che, **ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati** dal Decreto, **leda l'elemento fiduciario** che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria. Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano i seguenti comportamenti intenzionali:

- redazione di documentazione incompleta o non veritiera (ad esempio, documenti indirizzati alla Pubblica Amministrazione, documenti contabili, ecc.);
- omessa redazione della documentazione prevista dal Modello;
- violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante o di segnalazioni, effettuate con dolo o colpa grave, di condotte illecite o violazioni del Modello o dei GBP che risultino infondate, laddove il comportamento sia così grave da non consentire il proseguimento della collaborazione;
- violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal Modello in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente alla procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni.

6.3 Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei dirigenti, ovvero l'adozione di un comportamento non conforme alle richiamate prescrizioni, così come la violazione delle misure a tutela dei *whistleblowers* o ancora la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave, sarà assoggettata a misura disciplinare modulata a seconda della gravità della violazione commessa. Per i casi più gravi è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione dello speciale vincolo fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro.

Costituisce illecito disciplinare anche:

- la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste dal Modello;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata;
- la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi;
- l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto;



- la violazione delle misure di protezione dei segnalanti di cui alla Legge n. 179/2017;
- la presentazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate.

6.4 Le sanzioni nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e dei Revisori

Nei confronti degli Amministratori che abbiano:

- commesso una violazione del presente Modello;
- violato le misure poste a tutela del *whistleblower*;
- presentato, con dolo o colpa grave, segnalazioni infondate;

il Consiglio di Amministrazione, prontamente informato, può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria, tenuto conto della gravità del fatto, pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale o dei Revisori, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante relazione scritta.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, convoca l'Assemblea inoltrando preventivamente ai soci la relazione dell'Organismo di Vigilanza. L'adozione del provvedimento conseguente la predetta violazione spetta comunque all'Assemblea.

6.5 Le sanzioni nei confronti dei "Terzi Destinatari"

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello da parte di consulenti, collaboratori, fornitori, agenti e *partner* commerciali da quanti siano di volta in volta contemplati tra i "Destinatari" dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, e in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.



PARTE SPECIALE



PARTE SPECIALE A

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL SUO PATRIMONIO, REATO DI CORRUZIONE FRA PRIVATI E REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA



A.1 Funzione della Parte Speciale A

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24, 25, 25-*ter* (limitatamente al reato di corruzione tra privati) e 25-*decies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.



A.2 Fattispecie di Reato rilevanti

Di seguito vengono riportate le fattispecie di reato astrattamente configurabili⁴ nell'ambito delle attività svolte dalla Società e che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24, 25, 25-ter (come sopra specificato) e 25-decies del Decreto.

Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere legittimamente ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o da altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta; nessun rilievo assume il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Questa ipotesi di reato è residuale rispetto alla più grave fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata per il percepimento di erogazioni pubbliche.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale rispetto ad altre fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un Dipendente od un agente della società, concorra nel reato commesso dal pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale sua qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che tale comportamento sia posto in essere nell'interesse, anche non esclusivo, della società).

⁴ Le fattispecie di reato che non risultano astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte dalla Società si reputano complessivamente presidiate dalle disposizioni di cui al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dai presidi generali di cui al Codice Etico.



Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter comma 2 e 321 c.p.)

Il reato di corruzione in atti giudiziari costituisce un'autonoma fattispecie criminosa caratterizzata dal fatto che la condotta incriminata viene posta in essere nell'ambito di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) al fine di avvantaggiare o sfavorire una parte nel procedimento stesso.

Ai fini della configurazione di detto reato non è necessario che gli atti incriminati siano direttamente riconducibili all'esercizio di una funzione giudiziaria, rientrando nella sfera di operatività della norma incriminatrice anche attività riconducibili a soggetti diversi dal giudice (cancelliere, funzionario, Aliquota di Polizia Giudiziaria).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite agli art. 318, comma 1, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli art. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, se l'offerta o la promessa è fatta per indurre ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.



La pena si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Il reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (per esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Questa fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. È prevista un'aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;



5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni economiche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e dei giudici e dei funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Traffico di influenze illecite (art.346-bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio



Reato di corruzione tra privati⁵

Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)

La norma punisce amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (anche per interposta persona), i quali, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635-bis c.c.)

La norma punisce chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato si configura allorquando taluno, con violenza, minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere⁶, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

5 Si precisa che i reati di "Corruzione fra privati" e di "Istigazione alla corruzione fra privati", ritenuti applicabili alla realtà di Philips S.p.A.. (nonché le Attività Sensibili nel cui ambito possono, in linea di principio, concretizzarsi tali reati), sono trattati nella Sezione A della presente Parte Speciale in una logica di integrazione delle misure di prevenzione dei reati corruttivi.

6 Si tratta di soggetti che rivestono la qualifica di indagato (o imputato), dei loro prossimi congiunti a cui la legge conferisce la facoltà di non rispondere, ai sensi dell'art. 199 c.p.p. e dei soggetti che assumono la veste di indagato (o imputato) di reato connesso o collegato, sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone.



A.3 Aree a rischio

Le principali aree di rischio della Società, con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, al reato di corruzione fra privati ed al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria, sono riconducibili a:

- *Gestione delle attività commerciali – Health Systems (HS)*
- *Gestione delle attività commerciali – Personal Health (PH)*
- *Gestione delle attività commerciali – Sleep & Respiratory Care (S&RC)*
- *Gestione ed esecuzione dei contratti*
- *Agenti, distributori e altri partner commerciali*
- *Partner in ATI e subappaltatori per l'esecuzione dei progetti*
- *Gestione demo, c/visione, try&buy e campioni*
- *Eventi, congressi e sponsorizzazioni*
- *Consulenze con HCP/HCO*
- *Donazioni e liberalità*
- *Informazione scientifica e promozionale*
- *Omaggi e free of charge (FoC)*
- *Gestione Public Affairs*
- *Adempimenti amministrativi e relative attività ispettive*
- *Contenziosi e rapporti con autorità giudiziaria*
- *Gestione degli adempimenti regolatori e sorveglianza post-marketing*
- *Gestione del credito*
- *Gestione prodotti e qualità*
- *Ricerca clinica*
- *Acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)*
- *Finanziamenti e contributi pubblici*
- *Selezione e gestione del personale*
- *Gestione del sistema premiante*
- *Note spese e spese di rappresentanza*
- *Gestione dei flussi finanziari e rapporti intercompany*
- *Sicurezza informatica presso i clienti*
- *Gestione attività doganali*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.



A.4 Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è fatto obbligo di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- regole e procedure aziendali e di Gruppo;
- General Business Principles (GBP).

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24, 25, 25-ter (come sopra specificato) e 25-decies del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione delle attività commerciali - Health Systems (HS)*
- *Gestione delle attività commerciali - Personal Health (PH)*
- *Gestione delle attività commerciali - Sleep & Respiratory Care (S&RC)*

La **gestione delle attività commerciali** (limitatamente al business HS) e, in particolare, la gestione delle gare, potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la PA** nel caso in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società:

- offra o prometta denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale, a un incaricato di pubblico servizio o a soggetti da questi indicati, al fine di compiere un'azione corruttiva o comunque per ottenere trattamenti di favore nell'ambito della procedura di gara;
- induca in errore un pubblico ufficiale mediante artifici o raggiri (quali, ad esempio, la falsificazione o l'alterazione dei documenti predisposti per la PA) al fine di ottenere, in assenza di requisiti, il buon esito della gara.

La **gestione delle attività commerciali** (limitatamente ai business HS e S&RC) potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di frode nelle pubbliche forniture** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società consegni ad enti pubblici prodotti o servizi in tutto o in parte difformi (per origine, provenienza, qualità o quantità) in modo significativo rispetto a quanto previsto contrattualmente.

La **gestione delle attività commerciali** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione fra privati** nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società offra o prometta denaro o altra utilità al responsabile dell'ufficio acquisti di una clinica o ente privato al fine di ottenere la stipula di un contratto per la fornitura di prodotti a prezzi



superiore a quelli di mercato ovvero a condizioni particolarmente sfavorevoli rispetto agli standard normalmente in uso.

La **gestione delle attività commerciali** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la PA** nel caso in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società offra o prometta denaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale, ad un incaricato di pubblico servizio o a soggetti da questi indicati, al fine di compiere un'azione corruttiva o comunque per ottenere trattamenti di favore nell'ambito della procedura di gara o nella negoziazione privata.

La **gestione delle attività commerciali** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la PA ed il suo patrimonio** nel caso in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società induca in errore un pubblico ufficiale mediante artifici o raggiri (quali, ad esempio, la falsificazione o l'alterazione dei documenti predisposti per la PA) al fine di ottenere un ingiusto profitto con danno della PA.

Sempre con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle predette attività **è fatto obbligo**:

- garantire che i rapporti con le controparti pubbliche/private avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti, dei principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza nonché della corretta pratica commerciale;
- mantenere elevati standard di integrità in tutte le interazioni con soggetti pubblici e privati, adottando comportamenti trasparenti e responsabili;
- garantire il rispetto e l'applicazione delle procedure aziendali e di Gruppo in materia di gestione delle attività commerciali nonché dei GBP;
- assicurare il rispetto delle regole e procedure interne e di Gruppo relative alla gestione delle attività commerciali nonché il rispetto delle strategie commerciali definite;
- evitare, nell'ambito di un procedimento di gara, ogni contatto indebito con i soggetti decisori;
- garantire che i rapporti con la PA e con controparti private per fini commerciali siano intrattenuti esclusivamente da soggetti preventivamente identificati e autorizzati dalla Società e muniti di idonei poteri;
- fornire una tempestiva comunicazione alla clientela pubblica o provata in merito ad eventuali variazioni che potrebbero influire sulla fornitura di prodotti;
- assicurare la tracciabilità delle approvazioni, in merito alla partecipazione o meno, della Società ad una gara;
- formalizzare con ordini o contratti tutti i rapporti commerciali;
- garantire che tutte le attività connesse la definizione del prezzo e delle relative scontistiche siano conformi alla Commercial Policy di Gruppo;
- garantire che le offerte commerciali siano sottoposte alla valutazione di tutte le funzioni preposte, nelle modalità previste dalle procedure aziendali;



- garantire che tutte le offerte commerciali ai clienti siano approvate da soggetti dotati di appositi poteri e secondo l'iter approvativo previsto dalle procedure aziendali;
- tenere traccia delle condizioni commerciali applicate anche per il tramite di sistemi informativi dedicati;
- assicurare adeguata segregazione delle funzioni tra chi gestisce i rapporti con la clientela e chi definisce i prezzi di vendita, nonché i termini e le condizioni di pagamento;
- assicurare, nell'ambito di un procedimento di gara, che ogni contatto e rapporto con la Pubblica Amministrazione avvenga tramite i canali ufficiali previsti dal bando;
- garantire la tracciabilità dei processi decisionali relativi alla partecipazione ad una gara;
- garantire la completezza, chiarezza, veridicità e correttezza della documentazione da trasmettere alla clientela;
- assicurare lo svolgimento di un controllo sistematico sulle forniture, verificando l'origine, la provenienza, la qualità o la quantità, ovvero la corrispondenza, la completezza ed accuratezza delle fatture emesse rispetto al contenuto degli accordi di vendita, nonché rispetto ai prodotti consegnati;
- in caso di progetti complessi o di trasformazione (c.d. solution):
 - o garantire lo svolgimento di apposite verifiche atte a valutare la solidità finanziaria della clientela nonché il livello di rischio associato al progetto e la marginalità attesa;
 - o sottoporre il progetto finale al flusso approvativo previsto dal processo di Deal Board, tenendo in considerazione gli esiti scaturiti dall'attività di risk assessment;
 - o formalizzare tutti i rapporti tra Philips e il cliente mediante appositi contratti contenenti, tra gli altri, indicazioni circa la performance/outcome atteso dalla controparte nonché i relativi KPI.
 - o verificare la regolarità della fatturazione nei confronti della clientela;
- assicurare la tracciabilità di tutte e fasi del processo commerciale, anche mediante l'utilizzo dei sistemi informativi previsti;
- nel caso in cui le attività commerciali siano gestite – in tutto o in parte – con il supporto di soggetti terzi garantire che gli stessi siano stati adeguatamente qualificati e che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione "Agenti, distributori e altri partner commerciali" della presente Parte Speciale;
- assicurarsi che i rapporti con le suddette terze parti siano definite nell'ambito di contratti formalizzati riportanti clausole che specifichino:
 - o che la terza parte dichiari di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi dei General Business Principles adottati dalla Società;
 - o che la terza parte dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - o che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;



- assicurare che qualsiasi impegno contrattuale che genera diritti e/o obblighi in capo alla Società, sia firmato dal rappresentante legale di Philips o da suo delegato o da persona autorizzata attraverso procura aziendale a prescindere da natura, durata o costo dell'operazione;
- garantire che tutta la documentazione relativa al processo di gestione delle attività commerciali sia archiviata a cura delle funzioni aziendali coinvolte nel processo;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al management della Società e, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano per la controparte, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- produrre documentazione e dati non veritieri al fine di ottenere l'aggiudicazione di una gara;
- stipulare contratti di fornitura con prezzi stabiliti secondo parametri non oggettivi;
- promettere o effettuare erogazioni in denaro o altre utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio e in violazione delle prescrizioni normative;
- promettere o concedere vantaggi di qualsivoglia natura a controparti pubbliche o private, o a persone a queste vicine, anche per il tramite di soggetti terzi, al fine di favorire l'acquisto di prodotti Philips;
- distribuire omaggi e regali a funzionari pubblici, o a loro familiari, che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di agenti, distributori o altri soggetti terzi che operino per conto della Società nell'ambito delle attività disciplinate dal presente protocollo, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- presentare offerte non sottoposte all'iter approvativo previsto dalle procedure aziendali;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
- stipulare contratti con condizioni stabilite secondo parametri non oggettivi e/o in violazione di quanto previsto dalle procedure aziendali;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da soggetti pubblici ed accettare da questi regali, omaggi o altre utilità;
- emettere fatture in assenza di un effettivo rapporto commerciale attivo con la clientela;
- consegnare ad enti pubblici nell'ambito di un rapporto di fornitura verso un ente pubblico prodotti in tutto o in parte difformi (per origine, provenienza, qualità o quantità) in modo significativo rispetto alle caratteristiche convenute negli accordi di vendita;



- esibire documenti o dati falsi o alterati ovvero rendere informazioni non corrispondenti al vero;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errori di valutazione tecnico-economica ovvero tecnico-scientifica dei prodotti offerti/servizi forniti dalla Società;
- concordare con i concorrenti, direttamente o indirettamente, condotte commerciali come prezzi, scontistiche, condizioni economiche e commerciali, ecc.;
- accordarsi con società concorrenti al fine di partecipare ad una gara con un'offerta fittizia;
- influenzare in qualunque modo i decisori di gara, o persone a questi vicine, con la concessione o la promessa di denaro, beni o altre utilità.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione ed esecuzione dei contratti*
- *Gestione prodotti e qualità*

La **gestione ed esecuzione dei contratti** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società, offra o prometta denaro od altra utilità ad un pubblico, ad un incaricato di pubblico servizio o a soggetti da questi indicati, al fine di compiere un'azione corruttiva o comunque per ottenere trattamenti di favore nell'ambito dei controlli sulle attività manutentive.

L'**esecuzione dei contratti** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio**, nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società induca in errore un pubblico ufficiale mediante artifici o raggiri (quali, ad esempio, la falsificazione o l'alterazione dei documenti predisposti per la PA) al fine di ottenere un ingiusto profitto con danno della PA.

L'**esecuzione dei progetti** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di truffa ai danni dello Stato o frode nelle pubbliche forniture** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società induca in errore la Pubblica Amministrazione non semplicemente presentando dichiarazioni o documenti falsi o attestanti circostanze non vere, ma ponga in essere ulteriori malizie quali, ad esempio, allegazioni di fatture per operazioni inesistenti, al fine di attestare prestazioni inesistenti e conseguire indebitamente benefici.

Il **processo di gestione ed esecuzione dei contratti** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di frode nelle pubbliche forniture** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società consegna ad un cliente prodotti o servizi in tutto o in parte difformi (per origine, provenienza, qualità o quantità) rispetto a quanto previsto contrattualmente.



La **gestione dei prodotti e della qualità** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di frode nelle pubbliche forniture nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società consegnasse al cliente un prodotto con caratteristiche diverse da quelle previste contrattualmente.

La **gestione dei rapporti con gli enti di certificazione**, nell'ambito della **gestione della qualità**, potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione tra privati** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società offra denaro o altre utilità ad un rappresentante dell'Ente di certificazione al fine di ottenere, pur in assenza dei requisiti richiesti, la specifica certificazione.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle predette attività **è fatto obbligo** di:

- garantire che i rapporti con le controparti pubbliche/private avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- mantenere elevati standard di integrità in tutte le interazioni con soggetti pubblici e privati, adottando comportamenti trasparenti e responsabili;
- garantire che il processo sia svolto nel rispetto e nell'applicazione delle procedure aziendali e policy di Gruppo nonché dei GBP;
- garantire che i rapporti con la clientela siano gestiti da soggetti specificamente individuati e muniti di idonei poteri;
- assicurare che tutte le attività siano sottoposte al controllo delle funzioni preposte ed approvate da soggetti dotati di idonei poteri, nel rispetto di quanto previsto dalle procedure e regole aziendali;
- assicurare che, alla conclusione del progetto, sia formalizzato il passaggio di proprietà dell'apparecchiatura dalla Società alla clientela mediante la sottoscrizione, a cura della Philips e della Commissione Collaudo nominata dall'HCO, di un apposito verbale di collaudo;
- porre la massima attenzione affinché le informazioni e i dati indicati nella documentazione consegnata ai clienti siano completi, corretti e veritieri;
- garantire, prima dell'inoltro ai clienti, il monitoraggio e la validazione della documentazione da trasmettere, al fine di verificarne validità, completezza e veridicità;
- procedere all'emissione della fattura attiva nei confronti della clientela solo a seguito della sottoscrizione del verbale di collaudo;
- garantire che tutte le attività di assistenza tecnica erogate in favore della clientela siano adeguatamente tracciate mediante l'utilizzo dei tool informatici previsti;
- nel caso in cui le attività siano svolte - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi, la selezione degli stessi deve avvenire sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione "Selezione, qualifica e gestione dei Partner in ATI e subappaltatori per l'esecuzione dei progetti" della presente Parte Speciale e che tali rapporti siano disciplinati tramite specifici contratti riportanti clausole che specifichino:
 - o che la terza parte dichiara di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi dei GBP adottati dalla Società;



- che la terza parte dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- comunicare, senza ritardo, al management aziendale e contestualmente all'Organismo di Vigilanza per quanto di sua competenza, eventuali criticità emerse nello svolgimento di incarichi di consulenza.

Per ulteriori principi di comportamento relativi alla “*Gestione prodotti e qualità*”, oltre a quanto indicato all'interno della presente Parte Speciale, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale D “*Delitti contro l'industria e il commercio*” di cui al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Nell'ambito dei predetti comportamenti **è fatto divieto** di:

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio, soggetti privati o persone a questi ultimi vicini;
- eseguire attività non espressamente previste dalle procedure aziendali in essere;
- utilizzare fornitori o soggetti terzi non dotati dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività richieste;
- modificare, cancellare od omettere dati o informazioni relativi alle attività svolte;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della clientela.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione Public Affairs*
- *Gestione degli adempimenti amministrativi e delle relative attività ispettive*⁷
- *Gestione degli adempimenti regolatori*
- *Gestione delle attività doganali*
- *Gestione dei finanziamenti e dei contributi pubblici*

⁷ Tale area risulta a rischio anche con riferimento ai reati societari per i quali si estendono i presidi di controllo contenuti nella presente Parte Speciale



La **gestione delle attività di Public Affairs** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, elargisca denaro o altre utilità (omaggi, inviti ad eventi, ecc.) ad un soggetto pubblico al fine di ottenere trattamenti di favore nell'ambito delle responsabilità del pubblico ufficiale.

La **gestione delle attività di Public Affairs** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di traffico di influenze illecite** nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società offra o prometta denaro o altra utilità ad un soggetto terzo il quale, vantando relazioni con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, possa adoperarsi in qualità di intermediario nei rapporti con la PA per far ottenere alla Società trattamenti di favore o vantaggi indebiti.

La **gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione** per il rilascio di certificazioni, autorizzazioni o permessi potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di truffa ai danni dello Stato** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società induca in errore la P.A. non semplicemente presentando dichiarazioni o documenti falsi o attestanti circostanze non vere, ma ponga in essere ulteriori malizie quali, ad esempio, allegazioni di fatture per operazioni inesistenti, al fine di conseguire indebitamente, per sé o per altri, un'autorizzazione o un permesso concessi dalla P.A..

La **gestione degli adempimenti amministrativi ed attività ispettive** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società consegni o prometta denaro o altra utilità ad un soggetto pubblico al fine di indurlo indebitamente a determinare il buon esito della verifica.

La **gestione degli adempimenti regolatori** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di **reati contro la PA**, nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società induca in errore l'Autorità Pubblica comunicando dati non veritieri, incompleti od omettendo l'invio al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società.

La **gestione dei finanziamenti e contributi pubblici** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei **reati contro la Pubblica Amministrazione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società impiegasse le risorse ottenute tramite finanziamento pubblico per finalità diverse da quelle per le quali gli stessi erano stati richiesti e ottenuti.

La **gestione delle attività doganali** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, anche per il tramite di terze parti, consegni o prometta denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale al fine di ottenere un vantaggio illecito per la Società.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle succitate attività **è fatto obbligo** di:



- garantire che i rapporti con i soggetti pubblici avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- garantire il rispetto delle policy, linee guida, procedure e regole aziendali e di Gruppo volte a disciplinare:
 - o le interazioni con gli operatori sanitari, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e pubblici funzionari in genere;
 - o le visite ispettive/down raid;
 - o gli adempimenti regolatori;
 - o le attività connesse alla sorveglianza post marketing;
- mantenere elevati standard di integrità in tutte le interazioni con soggetti pubblici e privati, adottando comportamenti trasparenti e responsabili;
- assicurare che i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri, preventivamente identificati ed autorizzati dalla Società ovvero da soggetti da questi appositamente e formalmente delegati;
- in caso di visite ispettive, garantire che agli incontri partecipino, ove possibile, almeno due risorse in forza alla Società;
- mantenere, ove possibile, un'adeguata segregazione fra le funzioni che predispongono la documentazione e coloro che la controllano e sottoscrivono;
- assicurare la piena collaborazione con i pubblici ufficiali in occasione di eventuali visite/verifiche;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da questi esercitate;
- assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, nonché dell'evidenza di tutte le richieste ricevute nel corso delle verifiche ispettive, mediante la predisposizione di report periodici e l'archiviazione di tutte le comunicazioni, sia in entrata che in uscita;
- assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia predisposta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- assicurare che il responsabile interno dell'attività ponga in essere controlli, diretti e indiretti, atti a garantire la correttezza, la veridicità e l'aggiornamento del dato o informazione che deve essere comunicato alla PA;
- assicurare che gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione siano effettuati con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, in modo da evitare situazioni di conflitto di interesse e darne comunque informativa tempestivamente e con le modalità ritenute più idonee;
- nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi (consulenti, legali, ecc.), garantire che la selezione e qualifica degli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione "Acquisti di beni e servizi" della presente Parte Speciale;
- relativamente alle attività connesse agli adempimenti regolatori e alla sorveglianza post-marketing, garantire il coordinamento tra le Funzioni di Gruppo e le relative Funzioni locali incaricate, per gli adempimenti regolatori, delle interazioni con le



Autorità e, per la sorveglianza post-market, della raccolta e invio per la successiva trattazione da parte del Gruppo delle segnalazioni rilevanti nonché delle eventuali interazioni con le Autorità, ove previste;

- per le operazioni riguardanti la gestione dei finanziamenti e contributi pubblici assicurare che:
 - o le dichiarazioni e la documentazione presentata al fine di ottenere il finanziamento o il contributo siano complete e rappresentino la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - o le risorse finanziarie ottenute come contributo, sovvenzione o finanziamento pubblico siano destinate esclusivamente alle iniziative e al conseguimento delle finalità per le quali sono state richieste e ottenute;
 - o l'impiego di tali risorse sia sempre motivato dal soggetto richiedente, che ne deve attestare la coerenza con le finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto e ottenuto;
 - o ogni variazione significativa che potrebbe avere impatto sull'ottenimento/mantenimento di autorizzazioni, licenze, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, ecc. sia comunicata tempestivamente alla PA;
- garantire la tracciabilità delle attività effettuate così come l'archiviazione della documentazione rilevante;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al management della Società e contestualmente all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con la controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali senza la presenza di almeno un'altra persona, ove possibile, e senza garantire la tracciabilità, come sopra specificato;
- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi ultimi vicini, con la finalità di promuovere o favorire gli interessi della Società;
- tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare impropriamente le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da soggetti pubblici ed accettare da questi regali, omaggi o altre utilità;
- utilizzare contributi e finanziamenti pubblici per finalità diverse da quelle per le quali gli stessi erano stati richiesti;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;



- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché di trasmettere dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre, nelle predette comunicazioni, fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio dei funzionari pubblici e delle Autorità di Vigilanza, anche in sede di ispezioni.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Acquisti di beni e servizi*

La **gestione degli acquisti di beni e servizi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di **reati contro la Pubblica Amministrazione** nel caso in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società stipuli contratti fittizi o a valori volutamente non congrui al fine di costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi.

La **gestione degli acquisti di beni e servizi** potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione fra privati** nel caso in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società consegni denaro o altra utilità al responsabile dell'ufficio acquisti di una società fornitrice al fine di ottenere la fornitura di un bene o di un servizio ad un prezzo inferiore a quello di mercato ovvero a condizioni particolarmente favorevoli rispetto agli standard normalmente in uso.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle predette attività **è fatto obbligo** di:

- garantire che i rapporti con fornitori e consulenti avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- assicurare il rispetto delle regole e procedure adottate dalla Società e dal Gruppo disciplinanti le interazioni con fornitori, terze parti e consulenti;
- garantire l'applicazione di processi di qualifica e due diligence delle terze parti assicurando l'operatività con solo soggetti qualificati e dotati degli standard etici e di compliance previsti dal Gruppo Philips;
- in presenza dei requisiti definiti dal Gruppo, assicurare l'applicazione del c.d. Anti-bribery/Anti-corruption (ABAC) due diligence process delle terze parti;
- garantire la tracciabilità dell'iter di qualifica e selezione del fornitore/consulente;



- assicurare un'adeguata segregazione del processo di approvazione dei fornitori;
- garantire un adeguato processo di qualifica/due diligence anche in caso di utilizzo di sub-appaltatori;
- verificare l'esistenza delle specifiche autorizzazioni dei fornitori che svolgono attività per le quali sono richieste;
- creare e mantenere una specifica anagrafica fornitori (c.d. Vendor List) onde raccogliere e censire tutte le informazioni critiche e significative degli stessi;
- garantire che qualsiasi modifica ai dati sensibili dei fornitori sia opportunamente verificata prima della registrazione in anagrafica;
- assicurare il rispetto dell'iter approvativo dei fornitori e dei contratti, così come previsto dalle procedure aziendali;
- garantire che i rapporti con i consulenti/fornitori e terze parti in genere siano formalizzati tramite appositi contratti/ordini/lettere di incarico;
- in caso di servizi in appalto che prevedono l'utilizzo di personale extracomunitario, verificare la validità dei relativi permessi di soggiorno;
- sottoporre i fornitori qualificati a audit periodici secondo quanto previsto dalle procedure aziendali;
- verificare la reale esigenza di ricorrere alla prestazione consulenziale esterna, la congruità economica degli importi e lo svolgimento della prestazione consulenziale;
- assicurare che i compensi dei consulenti siano determinati in maniera trasparente e a parametri di mercato, in funzione dei valori definiti da Philips;
- garantire un'adeguata segregazione fra le Funzioni che si occupano della contabilità fornitori/consulenti e coloro che gestiscono la liquidazione delle fatture;
- assicurare che tutti i pagamenti a fornitori o appaltatori siano effettuati se adeguatamente supportati da contratto o ordine e solamente a seguito di una validazione preventiva da parte del responsabile della funzione interessata dall'acquisto/appalto e di un iter autorizzativo interno predefinito;
- monitorare la congruenza tra quanto ordinato quanto ricevuto nonché la conformità delle prestazioni effettuate da consulenti e fornitori rispetto a quanto previsto a livello contrattuale;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatario/ordinante e controparti effettivamente coinvolte;
- procedere al pagamento dei compensi per gli incarichi di consulenza solo dopo aver verificato l'effettivo svolgimento della prestazione;
- verificare e valutare potenziali conflitti di interesse con il fornitore/consulente. In caso di incarichi a persone fisiche verificare l'assenza di incompatibilità legate, ad esempio, allo status di ex dipendente pubblico dipendente pubblico al fine di garantire la conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001, art.53, comma 16-ter (introdotto dalla Legge 190/2012 in materia di "Anticorruzione");
- informare adeguatamente i consulenti in merito alle prescrizioni di cui al Modello, ai General Business Principles ed al Sistema delle Procedure di interesse di Philips;
- monitorare lo stato di avanzamento e le prestazioni effettuate dai consulenti;
- garantire la tracciabilità e l'archiviazione, a cura del responsabile competente secondo le procedure interne, del processo di richiesta e di quello autorizzativo dell'acquisto o dell'appalto, nonché del processo di selezione del fornitore o appaltatore;



- comunicare, senza ritardo, al management aziendale e contestualmente all'Organismo di Vigilanza per quanto di sua competenza, eventuali criticità emerse nello svolgimento incarichi di consulenza/fornitura e dei rapporti con gli Enti di certificazione nonché nelle attività di acquisto di beni e servizi;

Nell'ambito dei predetti comportamenti **è fatto divieto** di:

- effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o non intestati al consulente o diversi da quelli previsti dal contratto;
- effettuare pagamenti in paesi diversi da quello di residenza del fornitore/consulente;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- effettuare qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, sia in via diretta che per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) i cui nominativi siano contenuti nelle blacklist internazionali, o da soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di controllo sia noto;
- effettuare prestazioni in favore di consulenti/fornitori nonché Enti di Certificazione che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- favorire, nei processi di acquisto, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione come condizione per lo svolgimento di successive attività in favore della Società;
- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) alle controparti o a persone a queste ultime vicine, con la finalità di promuovere o favorire gli interessi della Società;
- tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare impropriamente le decisioni dei funzionari che gestiscono il processo di certificazione;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti dalle controparti.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Consulenze con HCP/HCO*

La **gestione degli incarichi di consulenza con HCP** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di corruzione** nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società stipuli contratti fittizi o a valori volutamente non congrui con consulenti (Operatori Sanitari pubblici o privati), anche per il tramite di agenzie esterne incaricate, allo scopo di costituire provviste da utilizzare ai fini corruttivi.



Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle predette attività **è fatto obbligo** di:

- assicurare il rispetto delle normative, delle regolamentazioni degli enti pubblici, delle regole e delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla Società in materia di assegnazione di incarichi di consulenza ad Operatori Sanitari ovvero, in caso di Reference Site, a Strutture Sanitarie;
- mantenere elevati standard di integrità in tutte le interazioni con controparti pubbliche o private, adottando comportamenti trasparenti e responsabili;
- selezionare i consulenti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e garantire che l'individuazione di consulenti scientifici sia sempre motivata dalla funzione aziendale competente per la selezione; in nessun caso, l'attivazione di un incarico di consulenza e la selezione dell'Operatore Sanitario deve essere motivata o influenzata dalla passata, presente o futura disponibilità del consulente a raccomandare, acquistare, pagare, rimborsare, autorizzare, approvare o fornire qualsiasi prodotto ovvero fornire una qualunque forma di vantaggio improprio per la Società;
- ove possibile, conferire gli incarichi di consulenza direttamente alla struttura a cui afferisce l'Operatore Sanitario;
- in caso di affidamento di incarichi di consulenza a Dipendenti Pubblici, formalizzare i rapporti tramite specifico contratto/lettera d'incarico solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione dell'Ente di competenza, ove richiesto dalla normativa;
- garantire che i contratti/lettere d'incarico siano sottoscritti a cura di soggetti dotati di idonei poteri;
- verificare la reale esigenza di ricorrere alla prestazione consulenziale esterna, la congruità economica degli importi e l'effettivo svolgimento della prestazione consulenziale;
- garantire che la selezione del consulente sia effettuata sulla base della verifica del possesso delle competenze necessarie allo svolgimento dell'incarico. Tale verifica viene effettuata tramite analisi e raccolta del curriculum vitae del consulente e, eventualmente, di ogni altra informazione/documentazione utile a tal fine;
- garantire che l'incarico sia conferito prima che l'attività sia svolta e la formalizzazione dell'incarico preveda l'indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione;
- individuare criteri di retribuzione dei consulenti congrui e trasparenti, in base ai valori definiti dalla Società e nel rispetto dei criteri di fair market value;
- relativamente agli incarichi conferiti ad HCO, in caso di pagamento in beni (*in kind*) in favore dell'ente per la consulenza richiesta, garantire lo svolgimento di un'apposita valutazione circa la compensazione tra il valore della consulenza richiesta e il valore del pagamento in kind;
- nella gestione delle ospitalità, assicurare il rispetto e l'applicazione delle regole previste dai codici deontologici delle associazioni di categoria;
- garantire il rispetto dei limiti annuali definiti da Philips circa il conferimento di incarichi consulenziali in favore del medesimo HCP, sottoponendo le eventuali deroghe alla preventiva approvazione dello Scientific Activities Evaluation Committee;



- nel caso in cui l'attività di consulenza comprenda attività di speaker in simposio satellite Philips, verificare che l'evento principale risulti approvato all'interno del Sistema di Valutazione Conferenze di Confindustria Dispositivi Medici (SVC);
- prima di procedere all'assegnazione di un incarico di consulenza ad un Operatore Sanitario sarà necessario valutare l'assenza di potenziali conflitti di interesse (legati a normativa, regolamenti e codici di comportamento degli Enti di appartenenza, ruoli ed attività svolte dal consulente quali, ad esempio, l'appartenenza a commissioni aggiudicatrici nell'ambito di processi di gara, ecc.), con lo stesso nonché procedere, ove richiesto dalla normativa in materia, a richiedere l'autorizzazione preventiva all'Ente di appartenenza dell'Operatore Sanitario;
- l'approvazione dell'incarico di consulenza dovrà essere effettuata sulla base delle regole definite dalla Società;
- garantire la completa e corretta raccolta della informazioni relative allo status lavorativo dell'HCP utilizzando l'apposita modulistica (Compliance Disclosure Form);
- informare adeguatamente i consulenti in merito alle prescrizioni di cui al Modello, ai General Business Principles ed al Sistema delle Procedure di interesse di Philips;
- monitorare lo stato di avanzamento e le prestazioni effettuate dai consulenti;
- prima di procedere al pagamento dei compensi all'Operatore Sanitario, verificare l'effettivo svolgimento dell'incarico consulenziale (tramite, ad esempio, la verifica e raccolta di copia della documentazione prodotta dal consulente, ecc.);
- ove possibile, verificare, altresì, l'effettivo utilizzo, da parte delle funzioni aziendali richiedenti, dell'output della prestazione consulenziale prodotto dall'Operatore Sanitario;
- ove richiesto e nelle tempistiche dettate dalla normativa, procedere alla comunicazione, all'Ente di appartenenza dell'Operatore Sanitario, dell'avvenuto pagamento del compenso;
- assicurare la completa e corretta archiviazione, a cura delle Funzioni coinvolte nel processo, della documentazione relativa agli incarichi di consulenza conferiti ad HCP/HCO;
- in caso di utilizzo di agenzie/fornitori o terze parti nell'ambito di organizzazione di consulenze, Advisory Board o qualunque altra tipologia di attività che prevede il riconoscimento di un corrispettivo ad un Operatore Sanitario, assicurare che tali terze parti siano state adeguatamente qualificate e che i rapporti con le stesse siano disciplinati tramite specifici contratti riportanti le clausole indicate alla presente Parte Speciale;
- formalizzare i rapporti con le terze parti coinvolte nella gestione dei progetti tramite appositi contratti scritti contenenti clausole che specifichino:
 - o che la terza parte dichiari di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi contenuti all'interno dei GBP di Philips;
 - o che la terza parte dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - o che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;



- comunicare, senza ritardo, al management aziendale e contestualmente all'Organismo di Vigilanza per quanto di sua competenza, eventuali criticità emerse nello svolgimento di incarichi di consulenza con HCP/HCO.

Nell'ambito dei predetti comportamenti **è fatto divieto** di:

- effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o non intestati al consulente o diversi da quelli previsti dal contratto;
- effettuare pagamenti in paesi diversi da quello di residenza del consulente;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- attestare prestazioni in tutto o in parte non avvenute;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte).

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Agenti, distributori e altri partner commerciali*
- *Partner in ATI e subappaltatori per l'esecuzione dei progetti*

La **selezione e gestione di agenti, distributori e altri partner** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di corruzione** nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società stipuli contratti fittizi o a valori volutamente non congrui con agenti o intermediari al fine di costituire provviste da utilizzare ai fini corruttivi.

La **selezione, qualifica e gestione dei Partner in ATI e subappaltatori** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** ed il suo patrimonio ed al reato di corruzione tra privati nel caso in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società stipuli accordi economici con partner commerciali finalizzati alla costituzione di provviste da utilizzare a fini corruttivi.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle succitate attività, è fatto obbligo di:

- garantire che i rapporti con i soggetti afferenti al canale indiretto e con i partner in ATI avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- garantire il rispetto e la piena applicazione dell'Anti-Bribery/Anti-Corruption (ABAC) Program di Philips;
- assicurare il rispetto delle regole e procedure aziendali, sia locali che di Gruppo, atte a disciplinare le modalità di selezione, qualifica e le interazioni con l'indirect channel nonché con i Partner in ATI;
- relativamente ai partner in ATI e ai subappaltatori, garantire che la scelta di avviare una nuova partnership sia sottoposta al flusso approvativo previsto dalle procedure aziendali;



- creare e mantenere una specifica anagrafica (c.d. Vendor List) per le terze parti qualificabili come Strategic Business Partner, onde raccogliere e censire tutte le informazioni critiche e significative degli stessi;
- in fase di selezione di un nuovo partner in ATI/subappaltatore, effettuare una valutazione qualitativa e quantitativa delle offerte ricevute dalle controparti e, in presenza di progetti caratterizzati da importi rilevanti, procedere ad una valutazione in merito alla continuità aziendale (going concern) e solidità finanziaria degli stessi;
- accertarsi dell'identità della controparte;
- garantire la tracciabilità dell'iter di selezione e qualifica;
- sottoporre tutte le terze parti qualificabili come Strategic Business Partner al processo di due diligence disciplinato dal Gruppo e, ove previsto, al processo di due diligence ABAC;
- in sede di due diligence, procedere alla raccolta delle informazioni rilevanti sulle controparti (ad es. volumi di business previsto, struttura societaria, certificazioni, referenze, ecc.) mediante l'utilizzo dell'apposita modulistica interna;
- garantire lo svolgimento di appositi controlli atti a valutare l'affidabilità ed il livello di rischio associato alla terza parte;
- rispettare principi di trasparenza, professionalità, affidabilità, motivazione e non discriminazione nella scelta delle terze parti;
- sottoporre i partner qualificati a verifiche ed audit periodici secondo quanto previsto dalle procedure aziendali;
- garantire l'erogazione di contenuti formativi di compliance in favore dei soggetti afferenti al canale indiretto così come l'applicazione del processo di riqualificazione periodica dei requisiti degli stessi nonché della valutazione delle performance;
- assicurare che tutti i rapporti tra la Società e le terze parti siano formalizzati tramite apposito contatto/accordo scritto sottoscritto da soggetti dotati di idonei poteri;
- garantire che il conferimento del mandato all'Agente/Distributore/partner commerciale risulti da atto scritto, integrato con la Commission Policy di Philips, riportante clausole che specifichino:
 - o che l'Agente/partner commerciale/Distributore dichiari di rispettare i principi di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai General Business Principles di Philips;
 - o che l'Agente/Distributore/partner commerciale dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - o che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.;
 - o l'obbligo in carico alla controparte di comunicare eventuali eventi di rilevanza 231 che possono modificare le precedenti dichiarazioni/autocertificazioni;
- accertarsi che i compensi, le provvigioni e/o gli sconti concordati rientrino nelle normali condizioni di mercato e comunque siano definite contrattualmente e sulla base di criteri oggettivi di calcolo;



- in caso di erogazione di premi in favore del canale indiretto – ed in particolare degli agenti che operano nel business Health Systems – formalizzare gli obiettivi all'interno di un apposito documento, allegato al contratto, da trasmettere alla terza parte;
- prima di procedere alla liquidazione dei compensi, procedere allo svolgimento di opportuni controlli volti ad accertare la correttezza e completezza delle informazioni e della documentazione ricevuta, nel rispetto di quanto previsto dalle procedure aziendali di riferimento;
- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile ex post e, in particolare, verificare la corrispondenza fra il soggetto beneficiario del pagamento ed il soggetto che ha erogato il servizio.

Nell'ambito dei succitati comportamenti **è fatto divieto** di:

- impegnare la Società con contratti verbali con la controparte;
- emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- effettuare pagamenti e riconoscere rimborsi spese in favore delle controparti, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta, che non siano supportate da giustificativi fiscalmente validi e che non siano apposte in fattura;
- attestare il ricevimento di prestazioni commerciali inesistenti;
- creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a condizioni superiori a quelle di mercato oppure fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;
- intrattenere rapporti con soggetti terzi vicini a controparti pubbliche o private con il fine esclusivo di un indebito vantaggio o utilità per la Società.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione degli eventi, dei congressi e delle sponsorizzazioni*

La **gestione degli eventi, dei congressi e delle sponsorizzazioni** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di corruzione** nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società gestisca in maniera impropria la sponsorizzazione di un'iniziativa congressuale, anche con il supporto di agenzie logistiche e provider, al fine di generare delle provviste illecite per poter influenzare illecitamente e a vantaggio della Società l'operato degli Operatori Sanitari coinvolti.

La **gestione dei convegni e congressi, incluse le sponsorizzazioni**, potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di corruzione** nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società stipulasse, anche con il supporto delle terze parti congressuali, contratti fittizi o a valori volutamente non congrui allo scopo di costruire provviste da utilizzare ai fini corruttivi.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle predette attività **è fatto obbligo** di:



- operare nel pieno rispetto di leggi, normative vigenti, General Business Principles, Codici Associativi di categoria e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- garantire che il processo di gestione degli eventi, congressi e sponsorizzazioni in generale, così come gli eventuali trasferimenti di valore in favore di eventuali HCP coinvolti, siano effettuati nell'assoluto rispetto delle regole, policy e procedure definite dalla Società e dal Gruppo;
- assicurare l'applicazione delle regole necessarie a garantire la trasparenza dei trasferimenti di valore in favore di HCP e HCO;
- sottoporre la proposta di sponsorizzazione/organizzazione di un evento all'iter approvativo previsto dalle procedure aziendali;
- assicurare che l'approvazione delle iniziative congressuali e delle sponsorizzazioni sia effettuato da personale dotato di idonei poteri;
- garantire che la partecipazione e/o organizzazione di eventi congressuali siano esclusivamente motivate e connesse all'attività aziendale e a tematiche attinenti all'impiego di prodotti della Società e siano, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche autorizzate, giustificate e documentate;
- garantire la ragionevolezza delle fee riconosciute ai Relatori/Chairman/Moderatori partecipanti ad eventi organizzati da Philips;
- garantire che tutte le richieste di Educational Grant, formalizzate ed inoltrate a Philips da un HCO/PCO, siano non nominative e contengano le informazioni necessarie a garantire la valutazione dell'iniziativa;
- formalizzare tutti gli educational grant tramite contratti sottoscritti tra l'HCO/PCO richiedente e la Società;
- in caso di ricorso ad un HCP in qualità di Relatore/Chairman/Moderatore di un evento organizzato dalla Società, assicurare che i rapporti tra l'Operatore Sanitario e Philips siano formalizzati mediante specifico contratto di consulenza secondo quanto previsto nella sezione "Acquisti di beni e servizi" della presente Parte Speciale;
- assicurare un adeguato processo di qualifica delle terze parti congressuali;
- garantire il rispetto della normativa in materia di Educazione Continua in Medicina (ECM) anche con specifico riferimento alle regole previste per la sponsorizzazione, promozione e conflitto di interessi nelle interazioni con Provider ECM, responsabili scientifici, relatori, moderatori e discenti degli eventi;
- garantire che l'eventuale sostenimento di spese di viaggio, ospitalità e registrazione agli eventi:
 - o sia effettuato esclusivamente in favore degli Operatori Sanitari qualificati;
 - o sia effettuata nel rispetto di quelle che sono le regole adottate dai rispettivi enti di appartenenza in merito alla concessione di partecipazioni sponsorizzate ad eventi;
 - o avvenga nel rispetto della normativa e regolamentazione di settore applicabile e Codici Etici adottati dalle Associazioni di Categoria nazionale ed europea;
 - o non sia estesa ad eventuali accompagnatori;
- assicurare che le location e i periodi di riferimento selezionati per lo svolgimento degli eventi congressuali garantiscano un'adeguata dignità scientifica agli stessi in modo tale che l'attività di aggiornamento medico scientifico non sia associata al concetto di



lusso/svago/intrattenimento, nel rispetto di quanto previsto dai codici deontologici delle associazioni di categoria;

- verificare l'avvenuta approvazione preventiva, ove applicabile, degli eventi all'interno delle apposite piattaforme messe a disposizione delle Associazioni di Categoria nazionale (Sistema di Valutazione delle Conferenze) ed europea (Conference Vetting System);
- in caso di inviti diretti verificare, prima dell'attivazione del rapporto con l'ente pubblico o il professionista dipendente di un ente pubblico, le disposizioni locali (ad esempio mediante consultazione della sezione trasparenza dei siti web);
- assicurare che la selezione e gestione di agenzie, provider nonché ulteriori terze parti coinvolte nell'organizzazione o sponsorizzazione di congressi ed eventi avvenga nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione "Acquisti di beni e servizi" della presente Parte Speciale;
- garantire che i rapporti con agenzie logistiche, provider, segreterie organizzative coinvolte nella gestione dei congressi e sponsorizzazioni e HCO/Professional Congress Organizer (PCO) richiedenti educational grant siano formalizzati tramite contratti scritti tra le parti contenenti clausole che specifichino:
 - o che la terza parte dichiara di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai General Business Principles di Philips;
 - o che la terza parte dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - o che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.;
- assicurare la completa e corretta archiviazione, a cura delle funzioni coinvolte nel processo, della documentazione relativa ai congressi ed eventi (a titolo esemplificativo, sponsor prospectus e programma scientifico, preventivi, consuntivi, ecc.);
- garantire che i contratti e gli ordini siano autorizzati nel rispetto dei livelli approvativi previsti dalle procure in essere all'interno della Società;
- garantire che ogni attività relativa all'organizzazione e/o partecipazione ad eventi congressuali e le eventuali relative comunicazioni ad Enti Pubblici avvenga in accordo con le disposizioni normative applicabili;
- verificare, in caso di sponsorizzazione di eventi monosponsor, la presenza di eventuali opportunità commerciali in corso (ad es. gare o appalti) verso i componenti del Board Scientifico dell'evento stesso;
- verificare, prima della stipula del contratto, che tutte le richieste di attivazione/partecipazione ad eventi siano in linea con quanto previsto dalle normative vigenti;
- garantire l'applicazione di processi volti alla valutazione della scientificità, congruità e compliance delle iniziative congressuale;
- garantire l'applicazione delle limitazioni previste in occasione di partecipazioni sponsorizzate di discenti a iniziative organizzate e/o sponsorizzate da Philips;



- garantire lo svolgimento degli specifici controlli previsti sulla base delle regole aziendali;
- verificare la congruità dei costi relativi alla sponsorizzazione ed organizzazione di iniziative congressuali, sia in fase di preventivazione che di consuntivazione;
- prima di procedere al pagamento, verificare la corrispondenza tra gli importi indicati all'interno dei consuntivi e quelli riportati in fattura;
- garantire un'adeguata attività formativa in merito alle regole di compliance applicabili in favore dei soggetti e delle funzioni coinvolte nella gestione di eventi, congressi e sponsorizzazioni;
- verificare, nell'ambito dei contratti di sponsorizzazione, l'effettivo svolgimento delle attività sponsorizzate garantendo l'archiviazione di documentazione e elementi in tal senso.

Nell'ambito dei succitati comportamenti **è fatto divieto** di:

- violare le regole deontologiche e di compliance previste dai codici adottati dalla Società e dalle Associazioni di Categoria;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da soggetti pubblici ed accettare da questi regali, omaggi o altre utilità;
- sostenere spese diverse da quelle di registrazione, viaggio, transfer e soggiorno per gli ospiti invitati a congressi e convegni nonché oltre i limiti previsti dalle normative e dalle procedure aziendali;
- influenzare i contenuti e la scelta dei relatori in ambito di iniziative ECM o violare i requisiti previsti dalla specifica normativa di riferimento;
- offrire o promettere a soggetti pubblici o a loro familiari ovvero a persone a questi vicine, qualsiasi forma di regalo o prestazione finalizzati ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- procedere all'organizzazione o sponsorizzazione di un evento o di un congresso che non sia conforme alla normativa ed alle regole deontologiche di riferimento;
- estendere il sostenimento delle spese di ospitalità anche in favore di eventuali accompagnatori degli Operatori Sanitari partecipanti ad un congresso o evento scientifico;
- procedere all'organizzazione o sponsorizzazione di un evento che non sia conforme alla normativa ed alle regole deontologiche di riferimento;
- organizzare o contribuire ad iniziative di tipo sociale, culturale, turistiche, ludiche o cene di gala nell'ambito di manifestazioni congressuali;
- procedere alla sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione a valori volutamente non congrui al fine di fornire un'indebita utilità ad una controparte pubblica o privata;
- effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o intestati a soggetti diversi da quelli previsti contrattualmente;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati o per prestazioni non eseguite (in tutto o in parte).



Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione delle donazioni e delle liberalità;*

La **gestione delle donazioni e delle liberalità** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** nell'ipotesi in cui la Società concedesse omaggi o liberalità a controparti pubbliche o private, al fine di compiere azioni corruttive e ottenere benefici illeciti.

Ai Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella gestione delle liberalità e donazioni **è fatto obbligo** di:

- garantire il rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza nonché del rispetto delle procedure adottate dalle Società e dal Gruppo, dei General Business Principles e delle limitazioni deontologiche definite dalle Associazioni di Categoria nazionale ed europea;
- mantenere elevati standard di integrità in tutte le interazioni con soggetti pubblici e privati, adottando comportamenti trasparenti e responsabili;
- garantire il rispetto delle limitazioni stabilite dalla Società in materia di donazioni;
- assicurare il rispetto del criterio di rotazione nell'erogazione delle donazioni e altre liberalità;
- erogare donazioni liberali solo in favore di Enti benefici o altre entità senza scopo di lucro, autorizzate a riceverle in base alle norme nazionali applicabili o leggi e regolamenti legali;
- fornire contributi liberali o comodati d'uso con finalità non commerciale solo in presenza di una richiesta formale scritta, non sollecitata ed opportunamente approvata soggetti dotati di idonei poteri;
- assicurare che l'attivazione di ciascuna iniziativa (donazione, borsa di studio e atto di liberalità) sia subordinata alla garanzia della congruità, adeguatezza e documentabilità della stessa;
- garantire che gli atti di liberalità siano mossi, esclusivamente, da puro spirito liberale, non si riferiscano ai prodotti del Gruppo e/o alla promozione delle prescrizioni e non assecondino gli interessi personali di un individuo;
- assicurare l'applicazione di un processo di qualifica delle terze parti richiedenti l'erogazione di un contributo liberale/donazione verificandone, tramite raccolta e analisi di specifica documentazione, i requisiti di affidabilità, trasparenza e meritevolezza;
- effettuare una valutazione preventiva della richiesta di donazione al fine di verificare:
 - o la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa dall'Ente richiedente nonché la natura giuridica dello stesso;
 - o l'attinenza della richiesta rispetto alle indicazioni presenti all'interno della procedura di riferimento;
 - o l'assenza di opportunità commerciali eventualmente in corso con il richiedente (es. procedure di gara, trattative commerciali finalizzate alle vendite);



- la conformità con i GBP e al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Philips S.p.A.;
- assicurare che l'erogazione di liberalità in favore di un Ente avvenga previa approvazione da parte delle Funzioni competenti;
- garantire la trasparenza e la tracciabilità del processo di approvazione delle liberalità;
- assicurare la documentazione inviata all'ente sia approvata/sottoscritta da Funzioni dotate dei necessari poteri;
- procedere all'erogazione del contributo liberale solo dopo aver ottenuto idonea documentazione attestante l'accettazione, da parte dell'Ente, del contributo liberale. Tale documentazione dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Ente o, in ogni caso, da soggetti dotati di idonei poteri;
- richiedere all'Ente beneficiario l'evidenza in merito all'effettivo utilizzo dei contributi per il progetto per il quale era stato richiesto il contributo liberale;
- assicurare la documentazione inviata all'ente sia approvata/sottoscritta da Funzioni dotate dei necessari poteri;
- erogare borse di studio solo a seguito della ricezione di un'apposita richiesta trasmessa dalle Strutture Sanitarie per la formazione universitaria o post-universitaria degli HCP in settori attinenti ai business della Società;
- effettuare il pagamento dell'ammontare del supporto previsto a sostegno della borsa di studio esclusivamente a favore dell'HCO richiedente;
- garantire la corretta archiviazione della documentazione relativa alla gestione delle liberalità/donazione a cura delle Funzioni coinvolte nel processo;
- comunicare, senza ritardo, al management aziendale e contestualmente all'Organismo di Vigilanza, eventuali criticità che dovessero sorgere nell'ambito della gestione dei contributi liberali/donazioni.

Nell'ambito dei succitati comportamenti **è fatto divieto** di:

- erogare contributi liberali in favore di un individuo (persona fisica) ovvero per scopi promozionali;
- promettere o concedere liberalità in favore di Enti Pubblici/privati, o ad altri soggetti da questi segnalati, al fine di assicurare alla Società vantaggi indebiti;
- promettere o concedere contributi a soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle blacklist internazionali, o a soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di controllo sia noto;
- concedere erogazioni liberali in favore di Enti richiedenti che, precedentemente, non abbiano rispettato le finalità per cui il contributo era stato richiesto ovvero non abbiano trasmesso prova di effettività del contributo ricevuto.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Informazione scientifica e promozionale*
- *Gestione degli omaggi e dei free of charge*
- *Gestione demo, c/visione, try&buy e campioni*



La **gestione delle attività informative e promozionali** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei **reati di corruzione**, nell'ipotesi in cui, ad esempio, un collaboratore della Società, anche con il supporto di altre figure quali Sales Application Specialist o di altri soggetti operanti sul territorio, promettesse o erogasse denaro o altra utilità ad un Operatore Sanitario dipendente pubblico o libero professionista al fine di ottenere un vantaggio illecito per la Società quale l'incremento dell'utilizzo dei propri prodotti ovvero l'impiego da parte dell'Ente ove opera l'Operatore Sanitario dei prodotti Philips.

La **concessione di omaggi, free of charge o campioni** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di **reati contro la Pubblica Amministrazione** nell'ipotesi in cui la Società concedesse beni di valore significativo a controparti pubbliche o private, al fine di compiere azioni corruttive e ottenere benefici illeciti.

La **gestione dei prodotti free of charge** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di frode nelle pubbliche forniture** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società consegnasse ad enti pubblici prodotti in tutto o in parte difformi (per origine, provenienza, qualità o quantità) in modo significativo rispetto alle caratteristiche convenute.

La **gestione delle demo, c/visione, try&buy e campioni** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione tra privati** nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società concedesse demo, prodotti in conto visione ovvero try&buy in quantità eccedenti ovvero per un periodo temporale prolungato rispetto le normali prassi, al fine di generare un beneficio personale per gli operatori sanitari e commettere azione corruttiva.

Ai Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle succitate attività **è fatto obbligo** di:

- garantire che la gestione degli omaggi e dei free of charge, delle demo, dei prodotti in c/visione, try&buy e dei campioni nonché delle attività informativa e promozionali avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza nonché nel rispetto delle policy e procedure adottate dalla Società e dal Gruppo, dei General Business Principles e delle limitazioni deontologiche definite dalle Associazioni di Categoria nazionale ed europea;
- mantenere elevati standard di integrità in tutte le interazioni con soggetti pubblici e privati, adottando comportamenti trasparenti e responsabili;
- assicurare l'utilizzo esclusivo dei materiali informativi e promozionali approvati dalla Società sulla base delle regole e procedure definite dal Gruppo;
- garantire che tutti gli omaggi siano stati preventivamente approvati dalle apposite Funzioni aziendali a ciò dedicate;
- assicurare la piena tracciabilità delle informazioni relative alla finalità e alla destinazione d'uso del gratis nonché l'archiviazione della documentazione rilevante;
- garantire che gli omaggi siano di valore trascurabile, connessi all'attività dell'HCP beneficiario e siano distribuiti nel rispetto delle limitazioni previste dal Codice Etico di Confindustria Dispositivi Medici e Medtech;
- assicurare il rispetto delle regole adottate da Philips in materia di trasferimenti di valore in favore degli HCP e Pubblici Ufficiali;



- rispettare le limitazioni in materia di regali, compensi ed altre utilità in favore di Pubblici Dipendenti stabiliti dalla normativa e dai Codici Comportamento degli Enti di appartenenza del Dipendente Pubblico;
- assicurare la gestione del processo di accreditamento dei collaboratori nelle strutture sanitarie visitate;
- garantire l'erogazione di contenuti formativi in materia di compliance e procedure aziendali in favore del personale aziendale e del canale indiretto coinvolto nelle attività territoriali;
- assicurare il rispetto delle limitazioni previste dalla Società dai regolamenti adottati dai diversi Enti in caso di accesso alle strutture sanitarie e contestuale svolgimento di attività formativa/dimostrativa in sala operatoria o in occasione di specifiche procedure mediche;
- relativamente ai free of charge:
 - o assicurare la corrispondenza tra l'eventuale sconto merce erogato e l'offerta iniziale;
 - o garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla Commercial Policy;
 - o rispettare i limiti temporali previsti dalla procedura aziendale di riferimento;
 - o in caso di errore tecnico, verificare l'effettiva difformità tra l'offerta e la merce consegnata;
 - o raccogliere ed archiviare adeguata evidenza documentale a supporto di eventuali difformità/errori tecnici/furti o smarrimenti riscontrati;
 - o garantire il rispetto del flusso approvativo previsto dalla procedura aziendale;
- assicurare l'effettiva restituzione dei beni concessi sotto forma di prodotto dimostrativo una volta che il periodo definito per la concessione del prodotto è concluso;
- applicare specifici controlli in merito a campioni, demo, prodotti try&buy nonché in caso di prodotti concessi in conto visione ai clienti;
- sottoporre le richieste di demo, c/visione, try&buy all'approvazione del personale dotato di idonei poteri, così come previsto dalle procedure aziendali;
- assicurare che la cessione in prova dei prodotti venga formalizzata mediante la sottoscrizione di apposito atto sottoscritto a cura dei soggetti dotato di idonei poteri;
- garantire, in occasione della messa in funzione delle apparecchiature ovvero dei prodotti demo con utilizzo clinico su paziente, la redazione e la sottoscrizione di un apposito verbale;
- garantire la piena tracciabilità dei processi nonché l'archiviazione della documentazione rilevante;
- relativamente ai campioni, assicurare il rispetto delle regole e vincoli definiti da Philips (ad es. principio di rotazione, proporzionalità dei campioni rispetto alla struttura beneficiaria, ecc);
- assicurare la tracciabilità dei campioni distribuiti nonché dei c.d. trial di prodotto;
- garantire che i campioni forniti presentino la dicitura "Campione gratuito - Vietata la vendita";
- garantire che i rapporti con le terze parti risultino da atto scritto riportante apposita informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società con riferimento al D.lgs.231/2001 e clausole che specifichino:



- che la terza parte dichiara di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai General Business Principles adottati dalla Società;
- che la terza parte dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati di cui alla normativa sopra indicata;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- garantire la tracciabilità e l'archiviazione di tutta la documentazione di processo secondo le procedure e regole interne;
- comunicare, senza ritardo, al management aziendale e contestualmente all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con la controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro o altre utilità, anche nei confronti di terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito dei succitati comportamenti **è fatto divieto** di:

- offrire o promettere a soggetti pubblici o a loro familiari ovvero a persone a questi vicine, qualsiasi forma di regalo o prestazione finalizzati ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da soggetti pubblici ed accettare da questi regali, omaggi o altre utilità al fine di ottenere un vantaggio illecito per la Società;
- concedere demo, prodotti in c/visione, try&buy e campioni in violazione delle procedure e policy aziendali;
- non permettere o ostacolare lo svolgimento dei controlli previsti in merito a demo, prodotti in c/visione, try&buy e campioni;
- tenere comportamenti poco trasparenti con la Pubblica Amministrazione;
- permettere l'utilizzo clinico di prodotti/apparecchiature senza la sottoscrizione da parte del cliente del verbale di messa in funzione;
- nell'attività di informazione scientifica e promozionale svolta presso medici o farmacisti, concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura;
- effettuare attività di informazione scientifica e promozionale utilizzando materiali non approvati e in violazione delle regole e procedure aziendali;
- offrire materiale informativo o di lavoro non attinente al farmaco, beni, omaggi, gadget o altre utilità al fine di influenzare indebitamente l'operato di un Operatore Sanitario ed ottenere, in tal modo, un illecito vantaggio per la Società;
- violare le regole definite dalla Società in materia di attività formative effettuate presso la clientela;
- utilizzare materiale promozionale tutelato da copyright senza che sia stato pagato il relativo diritto d'autore;
- offrire o promettere doni o omaggi eccedenti le normali pratiche di cortesia e comunque al fine di influenzare, indebitamente, una controparte Pubblica o privata.



Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione del contenzioso e rapporti con l'Autorità Giudiziaria*

La **gestione del contenzioso** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione in atti giudiziari** (sia direttamente che per il tramite di consulenti legali) in occasione dei rapporti con l'Autorità Amministrativa e Giudiziaria, al fine di favorire la Società in processi pur in assenza dei presupposti.

L'attività di **gestione del contenzioso** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del **reato di corruzione per il compimento di un atto del proprio ufficio** qualora ad esempio un soggetto apicale o sottoposto della Società ceda denaro ad un giudice al fine di compensarlo per il favorevole esito di un processo.

L'attività di **gestione del contenzioso** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del **reato di corruzione tra privati** qualora ad esempio un soggetto apicale o sottoposto della Società corrompa una controparte privata al fine raggiungere un accordo extragiudiziale.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria **è fatto obbligo** di:

- operare nel pieno rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- assicurare il rispetto delle regole interne in materia di interazione con la Pubblica Amministrazione;
- garantire che i rapporti con la PA siano intrattenuti esclusivamente da parte di soggetti preventivamente identificati e autorizzati dalla Società;
- assicurare che la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità delle informazioni e delle decisioni assunte, per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte effettuate e delle fonti informative utilizzate;
- assicurare che tutta la documentazione e gli atti prodotti nell'ambito della gestione dei contenziosi e rapporti con l'Autorità Giudiziaria sia sottoscritta da soggetti dotati di idonei poteri;
- garantire che il processo di selezione di eventuali professionisti esterni (consulenti, legali, ecc.), venga effettuato valutando la professionalità ed onorabilità della controparte;
- assicurarsi che i rapporti con i consulenti legali siano definiti nell'ambito di contratti/lettere d'incarico formalizzati riportanti clausole che specifichino:
 - o che la terza parte dichiara di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai General Business Principles adottati dalla Società;
 - o che la terza parte dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;



- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- garantire che tutta la documentazione sia archiviata a cura delle funzioni coinvolte nel processo;
- assicurare che, nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i Destinatari prestino una fattiva collaborazione e rendano dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti;
- garantire che, nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata nella Società, esprimano liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti o esercitino la facoltà di non rispondere accordata dalla Legge.

Nell'ambito dei succitati comportamenti **è fatto divieto** di:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e ai GBP in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e consulenti, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Società;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e ai GBP in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o periti d'ufficio, per influenzarne il giudizio/parere nell'interesse della Società, anche a mezzo di legali esterni e consulenti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, oltre al complesso di regole di cui al presente Modello, ai Destinatari è fatto obbligo di conoscere e rispettare quanto di seguito riportato:

- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti;
- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata nella Società, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;



- l'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del Destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità Giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- accettare, nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti della Società medesima;
- promettere o offrire denaro o qualsivoglia utilità ovvero ricorrere all'uso di violenza o minaccia, al fine di indurre un soggetto chiamato a testimoniare a non rilasciare dichiarazioni ovvero a rilasciare dichiarazioni false davanti all'Autorità Giudiziaria, qualora tali dichiarazioni possano essere utilizzate all'interno di un processo penale.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Ricerca clinica*

L'attività di **gestione della ricerca clinica** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei **reati di corruzione** nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società erogasse contributi a sperimentatori indipendenti per studi no-profit in tutto o in parte fittizi, al fine di ottenere in cambio un vantaggio illecito per la Società.

Le attività connesse alla **ricerca clinica** potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei **reati contro la Pubblica Amministrazione** nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società erogasse denaro o altra utilità ad un Operatore Sanitario, anche per il tramite di una Clinical Research Organization (CRO) compiacente, al fine di ottenere, in cambio, un vantaggio illecito per la Società.

La responsabilità delle attività inerenti la ricerca clinica svolta nel mercato italiano è affidata ad apposite Business Group del Gruppo Philips, supportate a livello local dalla Funzione Quality.

La controllante, nello svolgimento delle attività inerenti il processo di cui sopra, segue i medesimi principi di comportamento di seguito riportati.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle succitate attività **è fatto obbligo** di:

- assicurare il rispetto delle regole e policy di Gruppo disciplinanti le attività di ricerca clinica;



- garantire che i rapporti con CRO, Operatori Sanitari e centri sperimentatori, nell'ambito della ricerca clinica avvengano nel pieno rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- mantenere elevati standard in tutte le interazioni con soggetti pubblici e privati, adottando comportamenti trasparenti e responsabili;
- assicurare il rispetto della normativa in materia di studi clinici e sperimentazione no profit;
- identificare chiaramente le Funzioni coinvolte nel processo di gestione delle attività di ricerca clinica;
- assicurare l'applicazione dei presidi di controllo adottati dalla Società in merito alla gestione delle attività connesse alla ricerca clinica;
- garantire un adeguato processo di valutazione, scientifica ed economica, della sperimentazione clinica;
- sottoporre gli studi clinici all'iter approvativo interno previsto dalle policy di riferimento;
- garantire lo svolgimento di apposite verifiche atte ad accertare l'assenza di ogni possibile commistione con aspetti di natura commerciale;
- sostenere esclusivamente studi clinici i cui contenuti siano attinenti all'ambito di interesse della Società;
- prevedere che il rapporto con la controparte nell'ambito di studi non prodotto-specifici sia formalizzato attraverso specifica contrattualistica;
- relativamente agli studi non prodotto-specifici avviati dalla Società, formalizzare i rapporti con le terze parti coinvolte tramite appositi contratti scritti contenenti clausole che specifichino:
 - o che la terza parte dichiara di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai General Business Principles della Società;
 - o che la terza parte dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - o che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- assicurare che la sottoscrizione dei contratti sia effettuata a cura di soggetti dotati di idonei poteri;
- garantir corretta e completa archiviazione dei Gestione ed archiviazione dei dati raccolti e di tutta la documentazione.
- assicurare la completa archiviazione dei dati raccolti e di tutta la documentazione rilevante;
- ove necessario, garantire lo svolgimento di appositi audit interni;
- sottoporre le eventuali richieste di supporto locali (risorse umane o materiali) da parte del Gruppo alla valutazione ed approvazione del Comitato a tal fine dedicato; rapporti tra la Business Group e Philips S.p.A. devono essere formalizzati in un apposito accordo intercompany
- comunicare, senza ritardo, al management aziendale e contestualmente all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano



con la controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro o altre utilità, anche nei confronti di terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito dei succitati comportamenti **è fatto divieto** di:

- effettuare promesse o indebite elargizioni di danaro o altra utilità a controparti pubbliche o private o a persone a queste vicine, anche per il tramite di terze parti quali Clinical Research Organization al fine di influenzarne l'operato o le decisioni;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da soggetti pubblici ed accettare da questi regali, omaggi o altre utilità;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà o omettendo l'esibizione di documentazione;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni, ecc.;
- effettuare pagamenti su conti correnti cifrati o non intestati alle terze parti (CRO, Centri Sperimentatori, ecc.) coinvolte nella gestione degli studi clinici;
- effettuare pagamenti su conti correnti diversi da quelli previsti contrattualmente;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte).

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Selezione e gestione del personale*
- *Gestione del sistema premiante*
- *Gestione delle note spese e spese di rappresentanza*

L'attività di **selezione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, sia scelto un candidato vicino o indicato da un pubblico ufficiale, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società.

L'attività di **selezione del personale** potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione fra privati** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società assuma un dipendente di un'azienda concorrente in cambio di informazioni utili alla stessa Società (segreti industriali, ecc.), a danno della controparte.

L'attività di **gestione del sistema premiante** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di corruzione**, nel caso in cui la Società eroghi ad una risorsa premi/incentivi in denaro volutamente non proporzionati al proprio ruolo/competenze, al fine di dotare il dipendente di una provvista da utilizzare per azioni corruttive.



L'attività di **gestione del sistema premiante** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di corruzione**, nel caso in cui la Società ponga obiettivi eccessivamente sfidanti tali da indurre il dipendente a commettere azioni corruttive al fine del loro raggiungimento.

L'attività di **gestione delle note spese** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di corruzione**, nell'ipotesi in cui ad esempio un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di dotare i dipendenti di provviste da utilizzare a fini corruttivi, rimborsi spese fittizie o spese non rientranti nella normale attività del dipendente.

Con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella gestione delle predette attività **è fatto obbligo** di:

- operare nel pieno rispetto di leggi, normative vigenti, ai General Business Principles di Philips e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- garantire che i processi sopra individuati avvengano sempre nel rispetto di quanto disciplinato dalle regole e procedure aziendali in materia;
- effettuare attività di selezione atte a garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive delle caratteristiche professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere evitando favoritismi di ogni sorta;
- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia e delle pari opportunità, senza nessuna discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, l'età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l'orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali, in relazione alle reali esigenze della Società;
- garantire la segregazione del processo di selezione assicurando, altresì, la tracciabilità del processo di valutazione del candidato tramite archiviazione della documentazione rilevante;
- assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro e con retribuzione coerente con il Contratto Collettivo applicato;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati ed approvata da soggetti dotati di idonei poteri;
- assicurare che sia preventivamente richiesto al candidato di dichiarare eventuali rapporti di parentela con esponenti della Pubblica Amministrazione e, in caso positivo, sia valutata l'eventuale sussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;
- garantire che sia effettuata la verifica dell'esistenza di possibili conflitti di interessi e dell'eventuale status di ex dipendente pubblico del candidato, al fine di garantire la conformità a quanto previsto dal D.lgs.165/2001, art.53, comma 16-ter (introdotto dalla Legge 190/2012 in materia di "Anticorruzione");
- curare che siano assicurate, all'interno della Società, condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità ed un ambiente di lavoro adeguato, nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa;
- verificare che gli orari di lavoro siano applicati nel rispetto della normativa vigente;



- assicurare che al momento dell'assunzione al dipendente sia consegnata copia dei General Business Principles e del presente Modello e che questi si impegnino formalmente al pieno rispetto dei principi in essi contenuti;
- garantire un adeguato processo formativo al neo assunto che preveda, tra le altre, un'adeguata informativa in merito al Modello ed ai GBP adottati dalla Società;
- ove per la selezione dei candidati si faccia ricorso a terze parti, garantire che il processo di selezione delle stesse venga effettuato valutando la professionalità ed onorabilità della controparte. Garantire, altresì, che i rapporti con le suddette siano formalizzati tramite contratti scritti riportanti clausole che specifichino:
 - o che la terza parte dichiara di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi di cui ai GBP di Philips;
 - o che la terza parte dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - o che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c..
- garantire che la contrattualistica sia sottoscritta da soggetti dotati di idonei poteri;
- per il personale proveniente da paesi Extra-UE, verificare la validità del permesso di soggiorno ed il monitoraggio dello stesso nel corso della durata del rapporto di lavoro;
- garantire che il sistema di incentivazione sia coerente con le linee guida a livello corporate;
- erogare gli incentivi al personale solo in caso di perseguimento di risultati specifici, precedentemente determinati sulla base di parametri oggettivi, rendicontabili e verificabili;
- assicurare che i sistemi di incentivazione riconosciuti ai dipendenti rispondano ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- fissare limiti massimi alla retribuzione variabile, coerenti con le responsabilità e i compiti assegnati;
- garantire la tracciabilità del processo di incentivazione, attraverso la formalizzazione degli obiettivi e la relativa consuntivazione;
- garantire che il rimborso delle note spese avvenga solo a seguito di approvazione delle stesse a cura di soggetti dotati di idonei poteri, sulla base di un processo segregato, e solo in presenza di regolari giustificativi;
- predisporre la nota spese nel rispetto di quanto previsto dalle regole interne e di Gruppo, utilizzando gli strumenti aziendali a disposizione;
- verificare che le spese sostenute siano inerenti lo svolgimento dell'attività lavorativa ed adeguatamente documentate tramite l'allegazione di giustificativi fiscalmente validi;
- garantire che le spese di rappresentanza rispondano al principio di economicità in funzione della tipologia della spesa;



- assicurare il rispetto delle limitazioni definite dalla normativa di riferimento, dai codici di categoria e dalle procedure interne in materia di spese di rappresentanza sostenute in favore di Operatori Sanitari o dipendenti pubblici in generale;
- assicurare la completa archiviazione della documentazione relativa alla gestione del personale, del sistema di incentivazione, delle note spese a cura delle funzioni coinvolte nei succitati processi;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al management della Società e contestualmente all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti rivolti ad ottenere un vantaggio illecito per la Società.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile o di sfruttamento della manodopera;
- porre in essere, sotto qualunque forma, attività e comportamenti discriminatori, minacce, intimidazioni o molestie nei confronti di dipendenti, fornitori, clienti, terze parti o partner commerciali per motivi di età, sesso, aspetto, etnia, credo religioso, orientamento sessuale o opinioni politiche;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, ecc.);
- promettere assunzioni/avanzamenti di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici o controparti private (ad esempio competitors, fornitori, ecc.) quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda e non rispetti il principio della meritocrazia con il fine di produrre un vantaggio illecito per la Società;
- assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Società;
- erogare premi, bonus o incentivi al personale se non in conformità al processo di gestione del sistema di incentivazione stabilito dalla Società ed, in ogni caso, senza che vi siano motivazioni oggettive e verificabili;
- effettuare rimborsi spese che:
 - non siano stati preventivamente autorizzati;
 - non trovino giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;
 - non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi o non siano esposti in nota spese.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione del credito*
- *Gestione dei flussi finanziari e dei rapporti intercompany*

La **gestione del credito** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di corruzione** nel caso in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società autorizzi un passaggio a perdita



di crediti, pur in assenza dei requisiti, al fine di concedere un beneficio alla controparte e creare provvista da utilizzare a fini corruttivi.

La **gestione poco trasparente delle risorse finanziarie** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, si consenta alla Società l'accantonamento di fondi a fini corruttivi.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle predette attività **è fatto obbligo** di:

- garantire il rispetto delle regole, delle policy e delle procedure adottate dalla Società e dal Gruppo disciplinanti la gestione dei flussi finanziari, dei rapporti intercompany nonché del credito;
- prevedere limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative;
- ai fini della determinazione del credit limit, garantire il rispetto della Credit Risk Policy;
- assicurare la piena trasparenza delle eventuali politiche commerciali applicate alla clientela;
- garantire l'applicazione delle regole e procedure aziendali relative alla gestione dei resi e del riconoscimento di note di credito al cliente;
- garantire che il riconoscimento di un determinato limite di credito in favore di un cliente sia effettuato nel rispetto delle procedure aziendali ed autorizzato a cura del personale dotato dei necessari poteri;
- garantire la creazione e il mantenimento di un'apposita blacklist contenente l'elenco dei clienti insolventi;
- assicurare che il passaggio a perdita di crediti venga effettuato solo sulla base di documentazione certa ed attendibile, attestante l'effettiva irrecuperabilità del credito, e a seguito dell'approvazioni delle Funzioni dotate di idonei poteri;
- autorizzare alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti preventivamente identificati e dotati di apposita procura;
- effettuare i pagamenti a fronte di fatture registrate corredate dai relativi ordini e comunque approvate dai soggetti competenti;
- assicurare che le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa, siano motivate dal soggetto richiedente e siano documentate e opportunamente registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- garantire che nessun pagamento o incasso possa essere regolato in contanti e comunque per importi che non superino le somme gestite attraverso la piccola cassa;
- effettuare le movimentazioni di flussi finanziari con strumenti che ne garantiscano la tracciabilità;
- assicurare un processo di approvazione al pagamento che preveda la firma dei soggetti dotati di specifici poteri;
- garantire la periodica riconciliazione dei conti correnti bancari;
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, utilizzare esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione



Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;

- garantire che gli incassi e i pagamenti della Società, nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;
- garantire che non ci sia identità soggettiva tra chi impegna la Società nei confronti di terzi e chi autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti;
- assicurare adeguata segregazione tra i soggetti autorizzati a caricare le distinte di pagamento, i soggetti approvatori e coloro che gestiscono i dati sensibili all'interno delle anagrafiche fornitori;
- assicurarsi che i rapporti infragruppo siano disciplinati tramite specifici contratti disciplinanti, tra le altre, ruoli, responsabilità e compensi pattuiti;
- assicurarsi che i contratti infragruppo siano sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri;
- ove, per la gestione dei pagamenti, si faccia ricorso a terze parti, garantire che i rapporti con le suddette siano formalizzati tramite contratti scritti riportanti clausole che specifichino:
 - che la terza parte dichiara di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai General Business Principles di Philips;
 - che la terza parte dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.
- garantire la corretta e completa archiviazione della documentazione a cura delle funzioni locali e di Gruppo coinvolte.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella gestione dei rapporti intercompany è altresì **fatto obbligo** di:

- garantire che i rapporti intercompany siano regolati tramite specifici contratti disciplinanti, tra gli altri:
 - il dettaglio delle attività oggetto di contratto ed i servizi erogati;
 - i ruoli e le responsabilità delle parti;
 - i compensi pattuiti ed i relativi parametri per la determinazione dei corrispettivi;
- assicurarsi che i contratti stipulati con Società del Gruppo siano sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri;
- operare nel rispetto delle disposizioni di cui alla sezione "I rapporti con le Società del Gruppo" della Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società;
- garantire la tracciabilità di tutte le operazioni con le Società del Gruppo mediante l'archiviazione di tutta la documentazione rilevante.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:



- effettuare pagamenti di compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito;
- effettuare pagamenti per contanti per importi superiori ai limiti normativi o con mezzi di pagamento non tracciabili;
- effettuare pagamenti su conti correnti cifrati o conti correnti non intestati al fornitore;
- effettuare pagamenti su conti correnti diversi da quelli previsti contrattualmente;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- porre in essere comportamenti volti a limitare e rendere inefficaci i controlli effettuati sia a livello locale che di Gruppo;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte), anche per il tramite di rapporti con società facenti parte del Gruppo;
- effettuare il passaggio a perdita di crediti vantati nei confronti di soggetti pubblici/privati senza che ve ne siano i requisiti.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Sicurezza informatica presso i clienti*

La **gestione della sicurezza informatica** nell'ambito dell'attività presso i clienti potrebbe configurare il **reato di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico** nell'ipotesi in cui un dipendente della Società acceda, senza averne autorizzazione, ai sistemi informativi dei clienti e raccolga dati e informazioni da utilizzare a beneficio della Società.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle predette attività **è fatto obbligo** di:

- garantire il rispetto delle regole, delle limitazioni, delle policy e delle procedure adottate dalla Società e dal Gruppo disciplinanti la gestione della sicurezza informatica presso i clienti;
- ottenere la preventiva approvazione formale, secondo quanto previsto dalle procedure aziendali, per l'accesso alle reti dei clienti nonché, ove previsto, l'autorizzazione da parte del cliente;
- prevedere l'accesso alle reti dei clienti solo da locali dedicati con accesso consentito solo al personale autorizzato;
- utilizzare specifici software per identificare eventuali operazioni illecite commesse dagli utenti;
- consentire l'accesso alle reti dei clienti solo mediante personal computer nominativi specificamente configurati;
- garantire l'operatività sui sistemi esclusivamente ai soggetti dotati di idonei poteri/autorizzazioni a procedere;
- accedere alle reti dei clienti solo mediante le utenze nominative assegnate;



- assicurare la tracciabilità degli accessi nonché le attività svolte dal personale aziendale sul server dei clienti;
- garantire che l'eventuale accesso a dati relativi ad attività svolte sui pazienti sia preventivamente autorizzato dal cliente mediante atto scritto;
- assicurare il corretto funzionamento dei sistemi di monitoraggio delle attività svolte presso la clientela;
- garantire l'erogazione di contenuti formativi in materia di sicurezza informatica in favore dei soggetti coinvolti nelle suddette attività.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- accedere alle reti dei clienti senza la preventiva autorizzazione;
- accedere alle reti dei clienti con computer diversi da quelli autorizzati;
- accedere alle reti dei clienti con credenziali diverse da quelle assegnate all'utente ed autorizzate;
- accedere alle reti dei clienti da postazioni diverse da quelle preventivamente identificate ed autorizzate;
- condividere con terzi le credenziali di accesso personali.

Per i principi di comportamento relativi all'attività sopra prevista, oltre a quanto indicato all'interno della presente Parte Speciale, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale B *"Delitti informatici, trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore"* di cui al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.



A.5 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25 e 25-ter (come sopra specificato) e 25-decies del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia e ai principi riportati nei General Business Principles nonché a fornire i flussi informativi secondo la periodicità e le modalità definite dall'Organismo stesso.

In particolare, i Destinatari sono tenuti a comunicare con frequenza almeno annuale o a richiesta dell'Organismo:

- l'elenco delle donazioni, liberalità e borse di studio;
- l'elenco dei contratti di sponsorizzazione;
- l'elenco degli incarichi di consulenza diretta o indiretta assegnati ad HCP/HCO;
- l'analisi dei c.d. "top performers";
- l'elenco degli appaltatori, subappaltatori e partner in ATI selezionati in deroga alle procedure aziendali e/o senza un confronto competitivo (fornitore unico).

Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo:

- accessi ispettivi da parte delle Autorità preposte (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ATS, ecc.);
- i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati rilevanti ai fini del Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati rilevanti ai fini del Decreto;
- le notizie evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale;
- le informazioni rilevanti in ordine ad eventuali violazioni delle regole di cui al Modello.

A.6 Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.





PARTE SPECIALE B

DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE



B.1 Funzione della Parte Speciale B

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dagli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

B.2 Fattispecie di Reato rilevanti

Di seguito vengono riportate le fattispecie di reato astrattamente configurabili⁸ nell'ambito delle attività svolte dalla Società e che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del Decreto.

Reati informatici e trattamento illecito di dati

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.)

La norma sanziona le condotte di falso sui documenti informatici aventi efficacia probatoria estendendo l'applicazione delle disposizioni sulla falsità in atti (falso materiale e ideologico) alle ipotesi di falso su documento informatico.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

La norma tutela la privacy informatica e telematica, ovvero la riservatezza dei dati memorizzati nei sistemi informatici o trasmessi con i sistemi telematici. Essa prevede due distinte condotte di reato: quella dell'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, e quella di chi vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

Nel primo caso si mira dunque a punire colui che abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto. Più precisamente, l'introduzione nel sistema informatico deve realizzarsi mediante un accesso non autorizzato al sistema stesso, intendendosi come

⁸ Anche ove si ritenesse astrattamente configurabile una fattispecie di reato non reputata rilevante nell'ambito delle attività svolte dalla Società, si ritengono complessivamente sufficienti i presidi adottati dalla Società.



tale l'inizio di un'interazione con il software della macchina che supporta il sistema cui abusivamente si accede (cd. accesso logico). La condotta di introduzione si realizza nel momento in cui l'agente oltrepassi abusivamente le barriere di protezione sia dell'hardware che del software. La legge non richiede che l'agente abbia preso conoscenza di tutti o di una parte cospicua dei dati memorizzati nel sistema violato. E' sufficiente, per la consumazione del reato, che abbia superato le barriere di protezione e che abbia iniziato a conoscere i dati in esso contenuti.

Nel caso del mantenimento, invece, si punisce la condotta di colui che permane nel sistema informatico/telematico contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo. Si tratta di casi in cui l'introduzione nel sistema avviene originariamente in modo legittimo, ma diviene poi illecita in un secondo tempo, a causa del superamento dei limiti di permanenza nel sistema.

Sistema informatico è il complesso degli elementi fisici (hardware) e astratti (software) che compongono un apparato di elaborazione. Sistema telematico è qualsiasi sistema di comunicazione in cui lo scambio di dati e informazioni sia gestito con tecnologie informatiche e di telecomunicazione.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.)

La condotta incriminata consiste alternativamente nel procurarsi, ovvero acquistare in qualsiasi modo la disponibilità (è del tutto irrilevante che il codice di accesso al sistema informatico altrui, oggetto di cessione, sia stato ottenuto illecitamente) riprodurre, ovvero effettuare la copia in uno o più esemplari, diffondere ovvero divulgare, comunicare, ovvero portare a conoscenza materialmente a terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.

Diffusione di programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)

La norma intende preservare il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche. Essa sanziona la condotta di chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento.

Il riferimento è, tra l'altro, ai c.d. virus, programmi capaci di modificare o cancellare i dati di un sistema informatico.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

La norma in esame tutela la riservatezza delle comunicazioni informatiche ovvero il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto di queste ultime, sia nei confronti di condotte di indebita captazione, sia di rivelazione di contenuti illecitamente appresi.



Tale fattispecie di reato può configurarsi attraverso due distinte modalità: l'ipotesi in cui un soggetto fraudolentemente intercetti, interrompa o impedisca, con interruzioni provocate da qualsiasi forma di ingresso nel sistema, le comunicazioni intercorrenti tra soggetti terzi per il tramite di sistemi informatici o telematici, oppure l'ipotesi in cui un soggetto diffonda il contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche fraudolentemente intercettate tramite un mezzo di comunicazione al pubblico.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

La norma tutela il bene giuridico della riservatezza delle informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da singoli sistemi informatici.

Il reato si perfeziona con la messa in opera delle apparecchiature idonee ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

La norma punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni dati e programmi informatici.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

La norma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sanziona la condotta di chiunque ponga in essere atti volti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o a sopprimere informazioni dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.

La pena è aumentata qualora dal fatto consegua la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o programmi informatici o se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

La norma sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

La norma sanziona la stessa condotta di cui al punto precedente nel caso in cui il fatto è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.



La pena è aumentata se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile e se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

La norma punisce il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Reati in materia di violazione del diritto d'autore

Si tratta di reati previsti dalla L. 633/1941 a tutela del diritto d'autore. Segnatamente:

Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a-bis] e comma 3 della legge n. 633/1941)

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Ai sensi del secondo comma, è possibile estinguere il reato pagando, prima dell'apertura del dibattimento o prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria stabilita dal comma primo, oltre alle spese del procedimento.

Tale articolo incrimina il c.d. "peer-to-peer"⁹, indicando però solamente l'immissione in internet di opere dell'ingegno protette, e non anche le condotte successive di condivisione e diffusione mediante le quali chiunque può accedere alle opere inserite nella rete telematica.

L'oggetto della tutela è rappresentato dalle opere dell'ingegno protette, da intendersi, secondo le definizioni:

- dell'art. 1 della l. 633/1941, secondo cui "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno

9 Il peer-to-peer è lo scambio di opere protette che avviene nei sistemi di file-sharing, nei quali ciascun utente è sia downloader che uploader poiché automaticamente condivide i file scaricati anche durante la fase di download.



1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore"¹⁰;

- dell'art. 2575 c.c., per il quale "Formano oggetto del diritto di autore¹¹ le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione".

Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis della legge n. 633/1941)

La norma in esame prevede due ipotesi di reato:

- al primo comma, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

10 L'art. 2 specifica quali opere sono oggetto della tutela, disponendo che "In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico".

11 Il contenuto del diritto d'autore è definito dall'art. 2577 c.c., che dispone che "L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione" e dall'art. 12 della l. 633/1941, il quale prevede che l'autore abbia il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzare economicamente l'opera nei limiti fissati dalla legge.



Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter della legge n. 633/1941)

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
- l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai



sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa¹²;
- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.
- Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies della legge n. 633/1941)

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171-ter anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies della legge n. 633/1941)

La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad

¹² Tale condotta risulta assai simile a quella prevista dall'art. 171, comma 1, lett.a-bis), ma si distingue da quest'ultima in quanto prevede il dolo specifico del fine di lucro e la comunicazione al pubblico in luogo della messa a disposizione dello stesso.



accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.



B.3 Aree a rischio

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti informatici e trattamento illecito di dati ed ai reati in materia di violazione del diritto d'autore sono riconducibili a:

- *Sistemi informativi e sicurezza informatica*
- *Sicurezza informatica presso i clienti*
- *Informazione scientifica e promozionale*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

B.4 Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è fatto obbligo di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- regole e procedure aziendali e di Gruppo;
- General Business Principles (GBP).

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24-bis e 25-noviesdel D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Sistemi informativi e sicurezza informatica*

La **gestione della sicurezza informatica** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei **reati informatici** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società utilizzi gli strumenti informatici messi a disposizione dalla Società per commettere uno dei reati richiamati dall'art. 24 ter del D.lgs. 231/2001.

La **gestione della sicurezza informatica** potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di **reati in materia di violazione del diritto d'autore** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di ottenere risparmi economici, installi software senza aver acquisito le relative licenze.



La Società ha ottenuto la certificazione ISO 27001 e si è dotata di uno specifico set procedurale.

Le attività sono svolte in conformità alle procedure adottate (sia di Gruppo che aziendali) e strettamente inerenti le aree sopra descritte. Qualora vi sia conflitto tra le regole ivi previste e quelle di cui alle suddette procedure troveranno sempre applicazione le disposizioni più rigorose.

Per presidiare tali rischi:

- sono definiti e garantiti i presidi di sicurezza fisica dei server;
- l'accesso ai locali server è riservato al solo personale autorizzato, mediante apposito sistema di riconoscimento;
- l'accesso logico ai sistemi informativi è nominativo e protetto da password con caratteristiche di lunghezza minima, complessità, storicità e scadenza;
- tutte le nuove utenze sono attivate dalla Funzione IT, a seguito di richiesta della Funzione HR;
- le credenziali di accesso ai sistemi sono prontamente eliminate per il personale dimesso, sulla base delle comunicazioni inviate dalla Funzione HR;
- vengono svolti phishing test sulle case di posta dei dipendenti;
- sono attivi specifici sistemi di verifica e autenticazione per l'accesso alla VPN aziendale;
- sono attivi ed applicati processi di monitoraggio sugli accessi effettuati da e verso l'esterno così come sul traffico anomalo;
- sono attive specifiche restrizioni alla navigazione su siti internet considerati pericolosi o che non rispondono agli standard definite dalle policy adottate dalla Società;
- l'accesso alla rete guest è temporaneo e consentito previa registrazione dell'ospite;
- la Società si è dotata di un Software Portal contenente tutti i software certificati dal Gruppo;
- le installazioni di nuovi software possono essere effettuate esclusivamente dalle funzioni autorizzate;
- tutti i software utilizzati sono dotati delle necessarie licenze; la gestione delle licenze è effettuata centralmente a livello di Gruppo
- la rete è protetta da software antivirus/antispam periodicamente aggiornati;
- sono definite specifiche regole per la gestione e messa in sicurezza dei backup, locali ed esteri, dei dati residenti sui server e vengono effettuati appositi test di backup e re-store.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione dei sistemi informativi aziendali **è fatto obbligo** di:

- osservare rigorosamente le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali in merito alla sicurezza dei sistemi informativi dell'azienda ed al trattamento di qualsivoglia dato personale;
- utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività;



- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della Società, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- aggiornare periodicamente le password secondo le tempistiche stabilite dalla Società;
- garantire la tracciabilità dei documenti prodotti attraverso l'archiviazione delle varie versioni dei documenti e garantire meccanismi di tracciabilità delle modifiche apportate;
- definire le regole per l'assegnazione dei poteri in base alle tipologie di profilo utente, prevedendo il divieto di modifica dei dati da parte dei soggetti non autorizzati;
- utilizzare esclusivamente software presenti all'interno del portale a tal fine dedicato;
- assicurare la presenza di adeguati strumenti per l'esecuzione di backup periodici dei server aziendali;
- garantire l'accesso ai locali server possa essere effettuato da personale autorizzato e dotato di apposito badge;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino le fattispecie di reato di cui agli artt. 24-bis e 25-novies del D.lgs. 231/2001.

Nell'ambito dei succitati comportamenti **è fatto divieto** di:

- utilizzare le risorse informatiche assegnate dalla Società per finalità diverse da quelle lavorative, salvo quanto sopra previsto in ordine all'uso occasionale di internet;
- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatorie;
- accedere, senza averne l'autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattarsi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali ed industriali);
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di virus con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di Enti concorrenti o della Pubblica Amministrazione);
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;



- distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- installare software o programmi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati dalle Funzioni competenti.

Ai fini della prevenzione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, oltre a quanto disciplinato nella succitata Parte Speciale A (relativamente alla gestione delle attività di informazione scientifica e promozionale) e quanto indicato nella presente sezione, con riferimento alla gestione dei sistemi informativi e della sicurezza informatica, si applicano i successivi principi di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle succitate attività, **è fatto divieto** di:

- porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Società, comportamenti qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o comunque mettere in circolazione – al fine di trarne profitto – beni/opere realizzati usurpando il diritto d'autore o brevetti di terzi;
- diffondere – anche tramite reti telematiche – un'opera dell'ingegno o parte di essa;
- installare programmi senza essere in possesso delle necessarie licenze;
- duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale – o comunque per trarne profitto – programmi per elaboratori, banche dati, opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico per i quali non siano stati assolti gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio (L. 633/1941).

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Sicurezza informatica presso i terzi*
- *Informazione scientifica e promozionale*

La **gestione delle attività informative e promozionali** svolte dal personale di territorio potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, nell'ipotesi in cui, la Società, al fine di svolgere l'attività di informazione e promozione sui prodotti, utilizzasse materiale informativo quali reprint o pubblicazioni protette, senza provvedere al pagamento dei relativi diritti.

La **gestione della sicurezza informatica** nell'ambito di progetti presso terzi potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di **reati informatici** nell'ipotesi in



cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società utilizzi gli strumenti informatici messi a disposizione dalla Società cliente per commettere uno dei reati richiamati dall'art. 24-ter del D.lgs. 231/2001.

La **gestione della sicurezza informatica** nell'ambito di progetti presso terzi potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di **reati in materia di violazione del diritto d'autore** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di ottenere risparmi economici, installi software senza aver acquisito le relative licenze.

Per i principi di comportamento relativi alle succitate attività si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”* di cui al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.



B.5 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia e ai principi riportati nei General Business Principles nonché a fornire i flussi informativi secondo la periodicità e le modalità definite dall'Organismo stesso.

In particolare, i Destinatari sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo:

- Violazioni, tentativi di violazione o accessi non autorizzati ai sistemi informatici di Philips o dei clienti.

B.6 Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.



PARTE SPECIALE C

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO,
BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ
AUTORICICLAGGIO, DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E
DELITTI DI CONTRABBANDO



C.1 Funzione della Parte Speciale C

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24-ter e 25-octies e 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

C.2 Fattispecie di reato rilevanti

Di seguito vengono riportate le fattispecie di reato astrattamente configurabili¹³ nell'ambito delle attività svolte dalla Società e che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi degli artt. 24-ter, 25-octies e 25-sexiesdecies del Decreto.

Delitti di criminalità organizzata

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Il reato punisce chi promuove, costituisce o organizza associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti.

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis)

Vi incorre chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni dell'art. 416-bis c.p. si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

13 Anche ove si ritenesse astrattamente configurabile una fattispecie di reato non reputata rilevante nell'ambito delle attività svolte dalla Società, si ritengono complessivamente sufficienti i presidi adottati dalla Società



Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Il reato punisce chi ottiene la promessa di voti in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro, mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis c.p..

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Il reato si realizza allorché taluno sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)

Il reato punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 del D.P.R. 309/1990.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato di ricettazione punisce chi acquista, riceve, occulta o si intromette nell'acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Tale condotta è finalizzata alla realizzazione di un profitto a favore dell'autore stesso o di un terzo. Perché sussista ricettazione è necessario che l'autore del reato non abbia concorso alla realizzazione del delitto dal quale provengono il denaro o le cose oggetto di ricettazione.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

La fattispecie di riciclaggio si configura ogni qualvolta taluno, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni. La condotta perché sia rilevante deve essere tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità. Così come per la ricettazione, anche il riciclaggio sussiste fuori dai casi di concorso dal delitto dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità.

Nella condotta di "sostituzione" rientra ogni attività diretta a incidere sul compendio criminoso separando ogni possibile collegamento con il reato. Le concrete modalità operative possono consistere in operazioni bancarie, finanziarie, commerciali, attraverso le quali si scambiano le utilità economiche di provenienza illecita con altre lecite; ovvero con il cambio di cartamoneta in valute diverse, con speculazioni sui cambi, con l'investimento del danaro in titoli di Stato, azioni ecc.



Il “trasferimento” coincide con lo spostamento da un soggetto ad un altro dei valori di provenienza illecita (ad esempio, cambiamento di intestazione di un immobile o di un pacchetto di titoli).

Infine, la più generale formula “compiere altre operazioni” si riferisce a qualsiasi attività rivolta ad ostacolare la identificazione della provenienza illecita.

Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Il reato di impiego di denaro punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e fuori dai casi di ricettazione e riciclaggio sopra richiamati, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La condotta punibile è descritta con il verbo impiegare, che non ha una precisa valenza tecnica e finisce con l’aver una portata particolarmente ampia, potendosi atteggiare a qualunque forma di utilizzazione di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto indipendentemente da qualsiasi obiettivo o risultato utile per l’agente.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Il reato punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Delitti di contrabbando

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabilite dalla norma dell'art. 16;
- scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:



- che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102;
- che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
- che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
- che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

- che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;



- che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che



sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione).

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)

Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può



essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;



- c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.



C.3 Aree a rischio

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, ai delitti di criminalità organizzata e ai delitti di contrabbando sono riconducibili a:

- *Gestione delle attività commerciali – Health Systems*
- *Gestione delle attività commerciali – Sleep & Respiratory Care*
- *Agenti, distributori e altri partner commerciali*
- *Partner in ATI e subappaltatori per l'esecuzione dei progetti*
- *Eventi, congressi e sponsorizzazioni*
- *Consulenze con HCP/HCO*
- *Informazione scientifica e promozionale*
- *Gestione Public Affairs*
- *Ricerca clinica*
- *Acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)*
- *Finanziamenti e contributi pubblici*
- *Selezione e gestione del personale*
- *Gestione dei flussi finanziari e rapporti intercompany*
- *Contabilità e bilancio*
- *Gestione della fiscalità*
- *Gestione delle attività doganali*

C.4 Principi di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è fatto obbligo di assicurare che la gestione delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- regole e procedure aziendali e di Gruppo;
- General Business Principles (GBP).

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24-ter e 25-octies e 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione delle attività commerciali – Health Systems*
- *Gestione delle attività commerciali – Sleep & Respiratory Care*
- *Agenti, distributori e altri partner commerciali*



- *Partner in ATI e subappaltatori per l'esecuzione dei progetti*
- *Eventi, congressi e sponsorizzazioni*
- *Consulenze con HCP/HCO*
- *Informazione scientifica e promozionale*
- *Gestione Public Affairs*
- *Ricerca clinica*
- *Acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)*
- *Finanziamenti e contributi pubblici*
- *Selezione e gestione del personale*
- *Gestione dei flussi finanziari e rapporti intercompany*
- *Gestione delle attività doganali*

La **gestione delle attività commerciali** (limitatamente ai business HS e S&RC), ed in particolare la gestione delle gare, potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di autoriciclaggio** nell'ipotesi in cui la Società, avendo ottenuto l'aggiudicazione di una procedura di gara illecitamente e tramite la commissione del reato di turbata libertà degli incanti, impiegasse, sostituisse, trasferisse, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative le utilità illecite ottenute tramite la succitata condotta, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La **selezione e gestione di agenti e distributori e altri partner** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di criminalità organizzata** nell'ipotesi in cui la Società selezioni agenti o distributori ovvero stipuli accordi con terze parti affiliate o vicine ad associazioni criminali.

Le attività inerenti la **gestione dei convegni e congressi**, incluse le sponsorizzazioni, nonché la gestione degli incarichi di consulenza con Operatori Sanitari potrebbero presentare profili di rischio in relazione ai **delitti di criminalità organizzata** nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società stipulasse, anche con il supporto delle terze parti congressuali ovvero di agenzie esterne o fornitori incaricati di supportare la Società nella realizzazione di consulenze, contratti fittizi o a valori volutamente non congrui allo scopo di costruire provviste da utilizzare ai fini corruttivi.

La **gestione delle attività informative e promozionali** svolte dal personale di territorio potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di **reati di associazione per delinquere**, nell'ipotesi in cui, ad esempio, un collaboratore della Società, anche con il supporto di altre figure quali Sales Application Specialist o di altri soggetti operanti sul territorio, promettesse o erogasse denaro o altra utilità ad un Operatore Sanitario dipendente pubblico o libero professionista al fine di ottenere un vantaggio illecito per la Società quale l'incremento dell'utilizzo dei propri prodotti ovvero l'impiego da parte dell'Ente ove opera l'Operatore Sanitario dei prodotti Philips.

La **gestione delle attività di Public Affairs** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di associazione per delinquere** nell'ipotesi in cui la Società, con il supporto continuativo di soggetti terzi (lobbisti, consulenti, ecc.), fornisse denaro o altre utilità indebita a esponenti politici al fine di influenzarne, illecitamente, l'attività a vantaggio della Società.



La **gestione delle attività connesse alla ricerca clinica** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **delitti di criminalità organizzata** nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società, con il supporto di una Clinical Research Organization o di altre terze parti incaricate di supportare la Società nello svolgimento delle attività di ricerca, stipulasse contratti fittizi o a valori volutamente non congrui allo scopo di costruire provviste da utilizzare ai fini corruttivi.

La **gestione degli acquisti di beni e servizi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di ricettazione** nell'ipotesi in cui la Società, al fine di ottenere un indebito vantaggio, procedesse all'acquisto di beni di provenienza illecita.

La **gestione degli acquisti di beni e servizi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di criminalità organizzata** nell'ipotesi in cui la Società, al fine di ottenere un illecito vantaggio, si affidasse a fornitori di beni o servizi affiliati ad organizzazioni criminali.

La **gestione degli acquisti di beni e servizi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei **reati di contrabbando** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società importasse merci dall'estero in violazione delle norme doganali previste dal Decreto.

La **gestione dei finanziamenti e dei contributi pubblici** potrebbe presentare altresì profili di rischio in relazione ai **reati di criminalità organizzata** nell'eventualità in cui, le succitate condotte illecite, vengano svolte con la complicità ed il supporto di eventuali ulteriori terze parti (quali consulenti, ecc.).

La **gestione dei finanziamenti e dei contributi pubblici** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di autoriciclaggio** nell'ipotesi in cui la Società, avendo commesso il reato di truffa ai danni dello stato al fine dell'ottenimento di un contributo pubblico, impieghi, sostituisca, trasferisca in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale reato, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

L'attività di **selezione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di **criminalità organizzata** nell'ipotesi in cui la Società, al fine di ricevere un vantaggio indebito, procedesse alla selezione di un soggetto segnalato o vicino ad un'organizzazione criminale.

La **gestione delle attività doganali** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti di **criminalità organizzata** nell'ipotesi in cui la Società, attraverso l'utilizzo improprio di prodotti cosiddetti dual use, fornisca direttamente o indirettamente supporto a favore di soggetti appartenenti ad associazioni criminali o terroristiche.

La **gestione delle attività doganali** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di contrabbando** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società compia operazioni doganali in violazione delle norme vigenti.

Per i principi di comportamento specifici in relazione alle sopra citate aree sensibili si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo*



patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Contabilità e bilancio*
- *Gestione della fiscalità*

La **gestione della contabilità** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del **delitto di autoriciclaggio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi e costituisca così una provvista di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire dallo stesso soggetto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

La **gestione della fiscalità** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del **delitto di autoriciclaggio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi e costituisca così una provvista di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire dallo stesso soggetto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Per i principi di comportamento relativi alla predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale E "*Reati Societari e Reati Tributari*" del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.



C.5 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24-*ter*, 25-*octies* e 25-*sexiesdecies* del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nei General Business Principles nonché a fornire i flussi informativi secondo la periodicità e le modalità definite dall'Organismo stesso.

C.6 Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.



PARTE SPECIALE D

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO



D.1 Funzione della Parte Speciale D

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*bis.1* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

D.2 Fattispecie di reato rilevanti

Di seguito vengono riportate le fattispecie di reato astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte dalla Società e che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi dell'art. 25-*bis.1* del Decreto.

Delitti contro l'industria e il commercio

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Vi incorre chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Vi incorre chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Vi incorre chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Vi incorre chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Vi incorre chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in



inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Vi incorre chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Vi incorre chiunque: contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari o, al fine di trarne profitto introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.



D.3 Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti contro l'industria e il commercio sono riconducibili a:

- *Gestione delle attività commerciali – Health Systems*
- *Gestione delle attività commerciali – Personal Health*
- *Gestione delle attività commerciali – Sleep & Respiratory Care*
- *Gestione degli omaggi e dei free of charge*
- *Gestione dei prodotti e della qualità*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

D.4 Principi di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è fatto obbligo di assicurare che la gestione delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- regole e procedure aziendali e di Gruppo;
- General Business Principles (GBP).

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-bis.1 del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione delle attività commerciali – Health Systems*
- *Gestione delle attività commerciali – Personal Health*
- *Gestione delle attività commerciali – Sleep & Respiratory Care*
- *Gestione degli omaggi e dei free of charge*
- *Gestione dei prodotti e della qualità*

La **gestione delle attività commerciali** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **delitti contro l'industria e il commercio** nel caso in cui, ad esempio, la Società procedesse alla vendita di prodotti non in possesso dei requisiti previsti e dichiarati ai fini della loro commercializzazione.



La **gestione dei prodotti free of charge** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di frode nell'esercizio del commercio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società consegna al cliente un prodotto di qualità diversa di quella dichiarata o pattuita in sede di accordo.

La **gestione dei prodotti e della qualità** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **frode nell'esercizio del commercio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società commercializzi un prodotto con caratteristiche diverse da quelle dichiarate.

La **gestione della qualità dei prodotti** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **delitti contro l'industria ed il commercio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società consenta l'immissione in commercio di prodotti (resi, danneggiati e/o scaduti) non più in possesso dei requisiti per la commercializzazione.

Sempre con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle predette attività, oltre a quanto previsto nella Parte Speciale A *"Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria"* del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è, altresì, **fatto obbligo** di:

- garantire la tracciabilità e la corretta gestione dei prodotti (assicurando, tra le altre, l'integrità degli stessi), dei resi e dei prodotti deteriorati;
- tenere condotte tali da garantire il libero e corretto svolgimento del commercio nonché una lecita concorrenza nel rispetto della fede pubblica;
- astenersi da condotte commerciali finalizzate o comunque idonee a ledere la buona fede del cliente;
- evitare comportamenti idonei a ledere gli altrui diritti di proprietà intellettuale;
- garantire che le confezioni, le schede tecniche e ogni altra documentazione a supporto dei prodotti commercializzati siano conformi ai requisiti normativi e alle effettive caratteristiche dei prodotti;
- assicurarsi che i prodotti commercializzati dalla Società siano dotati delle necessarie autorizzazioni e degli standard qualitativi richiesti;
- in caso di anomalie riscontrate o segnalate sui prodotti, garantire l'effettuazione di analisi volte ad identificare potenziali problematiche legate alla produzione o al mancato rispetto degli standard qualitativi di prodotto;
- garantire che tutti i prodotti siano conservati secondo specifiche condizioni di stoccaggio che ne assicurino il corretto mantenimento prima della loro commercializzazione;
- per le operazioni riguardanti il trattamento e gestione dei reclami, dei resi e delle note di credito, prevedere:
 - o il rispetto delle procedure aziendali disciplinanti il processo di gestione dei resi commerciali;



- che la richiesta di reso sia sottoposta ad un adeguato controllo tecnico e documentale e all'iter approvativo previsto dalle procedure aziendali;
- che tutti i claim ricevuti siano adeguatamente tracciati e corredati da apposita documentazione di supporto;
- che le note di credito siano preventivamente autorizzate da soggetti dotati di adeguati poteri;
- la documentazione riguardante ogni singola attività di processo sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità delle informazioni;
- ove, per la gestione delle succitate attività, vengano utilizzate delle terze parti, garantire che siano qualificate e sottoposte ad audit periodici, nonché che i rapporti con le stesse siano disciplinati tramite specifici contratti contenenti clausole che specifichino:
 - che la terza parte dichiari di rispettare i principi di cui al D.Lgs.231/2001, nonché di attenersi ai principi di cui al presente Modello ed ai GBP di Philips;
 - che la terza parte dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1453 c.c.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- immettere in commercio prodotti non conformi a quelli inseriti nelle offerte, con marchi contraffatti o comunque trarre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto;
- effettuare forniture di prodotti di qualità o quantità diverse da quelle dichiarate o pattuite;
- immettere in commercio, al fine di ottenerne un indebito vantaggio, prodotti deteriorati;
- commercializzare prodotti non dotati delle opportune autorizzazioni, certificazioni e marchiature.



D.5 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*bis*.1 D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nei General Business Principles nonché a fornire i flussi informativi secondo la periodicità e le modalità definite dall'Organismo stesso.

D.6 Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.



PARTE SPECIALE E

REATI SOCIETARI E REATI TRIBUTARI



E.1 Funzione della Parte Speciale E

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-ter e 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

E.2 Fattispecie di reato rilevanti

Di seguito vengono riportate le fattispecie di reato astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte dalla Società e che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi dagli artt. 25-ter e 25-quinquiesdecies del Decreto.

Reati societari

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Le false comunicazioni sono costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'art. 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del R.D. 267/1942. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.



False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Riguarda la condotta degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali¹⁴.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Riguarda la condotta di amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli riducendo l'integrità ed effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori, i quali ripartiscono utili, o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti, o che sono destinati per legge a riserva.

La fattispecie potrebbe verificarsi inoltre attraverso la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato è costituito dalla condotta degli amministratori mediante l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Le operazioni in pregiudizio dei creditori sono costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

14 Così come modificato dall'art. 37 comma 35 lett. a) del D.lgs. 39/2010. La fattispecie di impedito controllo alle società di revisione è disciplinata dall'art 29 del D.lgs. 39/2010 non espressamente richiamato dal D.lgs. 231/2001.



Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società - con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.lgs. 58/1998, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.lgs. 385/1993, del citato testo unico di cui al D.lgs. 58/1998, della L. 576/1982, o del D.lgs. 124/1993 - violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

Più in specifico, la norma rimanda all'art. 2391 c.c., primo comma, che impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Soggetti attivi sono i liquidatori e costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si perfeziona quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'Ente. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non dell'"ente".

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)



Il reato si realizza nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o Enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ex lege) esponcano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale ipotesi il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

Reati tributari

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.Lgs. 74/2000)

Il reato è costituito dalla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. 74/2000)

Il reato è costituito dalla condotta di chi, fuori da casi previsti dall'articolo 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Dichiarazione infedele (art. 4 del D.lgs. 74/2000)¹⁵

¹⁵ Il delitto di dichiarazione infedele, punito dall'art. 4, del D.Lgs. 74/2000 e introdotto tra i reati presupposto di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. "Direttiva PIF"), può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.



La norma punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (art. 5 del D.lgs. 74/2000)¹⁶

La norma punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 del D.Lgs. 74/2000)

Il delitto è costituito dalla condotta di chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. 74/2000)

Il reato è costituito dalla condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

¹⁶ Il delitto di omessa dichiarazione, punito dall'art. 5 del D.Lgs. 74/2000 e introdotto tra i reati presupposto di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. "Direttiva PIF"), può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.



Indebita compensazione (art. 10 – quater del D.lgs. 74/2000)¹⁷

La norma punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. La norma prevede un aggravamento di pena nel caso in cui non si versino le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del D.Lgs. 74/2000)

Il reato è costituito dalla condotta di chi al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

¹⁷ Il delitto di indebita compensazione, punito dall'art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000 e introdotto tra i reati presupposto di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. "Direttiva PIF"), può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.



E.3 Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai reati societari e ai reati tributari sono riconducibili a:

- *Gestione delle attività commerciali – Health Systems*
- *Gestione delle attività commerciali – Personal Health*
- *Gestione delle attività commerciali – Sleep & Respiratory Care*
- *Gestione ed esecuzione dei contratti Health Systems*
- *Agenti, distributori e altri partner commerciali*
- *Partner in ATI e subappaltatori per l'esecuzione dei progetti*
- *Gestione demo, c/visione, try&buy e campioni*
- *Eventi, congressi e sponsorizzazioni*
- *Consulenze con HCP/HCO*
- *Donazioni e liberalità*
- *Omaggi e free of charge (FoC)*
- *Gestione degli adempimenti amministrativi ed attività ispettive*
- *Gestione del credito*
- *Ricerca clinica*
- *Acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)*
- *Finanziamenti e contributi pubblici*
- *Selezione e gestione del personale*
- *Gestione del sistema premiante*
- *Note spese e spese di rappresentanza*
- *Gestione dei flussi finanziari e rapporti intercompany*
- *Contabilità e bilancio*
- *Gestione della fiscalità*
- *Gestione delle operazioni straordinarie*
- *Gestione delle attività assembleari e dei rapporti con gli Organi di Controllo*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

E.4 Principi di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è fatto obbligo di assicurare che la gestione delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- General Business Principles (GBP).



In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 25-ter e 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione delle attività commerciali – Health Systems*
- *Gestione delle attività commerciali – Personal Health*
- *Gestione delle attività commerciali – Sleep & Respiratory Care*
- *Gestione ed esecuzione dei contratti Health Systems*
- *Agenti, distributori e altri partner commerciali*
- *Partner in ATI e subappaltatori per l'esecuzione dei progetti*
- *Gestione demo, c/visione, try&buy e campioni*
- *Eventi, congressi e sponsorizzazioni*
- *Consulenze con HCP/HCO*
- *Donazioni e liberalità*
- *Omaggi e free of charge (FoC)*
- *Gestione degli adempimenti amministrativi ed attività ispettive*
- *Gestione del credito*
- *Ricerca clinica*
- *Acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)*
- *Finanziamenti e contributi pubblici*
- *Selezione e gestione del personale*
- *Gestione del sistema premiante*
- *Note spese e spese di rappresentanza*
- *Gestione dei flussi finanziari e rapporti intercompany*

La **gestione delle attività commerciali** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetta fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti.

Le attività connesse la **gestione delle attività commerciali** nonché la **gestione ed esecuzione dei contratti** relativi al business Health Systems potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati tributari** nell'ipotesi in cui, la Società emettesse note di credito fittizie al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto

La **gestione ed esecuzione dei contratti** relativi al business Health Systems potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetta fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti.



La **gestione dei rapporti con agenti, distributori e altri partner** potrebbe presentare profili di rischio per la configurazione del **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, venissero registrate fatture o altri documenti emessi da tali controparti, relativi a operazioni inesistenti e, conseguentemente, il rappresentante legale indicasse nella dichiarazione fiscale elementi passivi fittizi.

Le **attività connesse la gestione delle demo, prodotti in conto visione ovvero try&buy** nonché la **gestione delle donazioni o altre iniziative liberali** e la **concessione di omaggi o free of charge** potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società indicasse elementi passivi fittizi, sulla base, quindi, dell'annotazione tanto di fatture per operazioni inesistenti, che dell'impiego di altri documenti, anch'essi rappresentativi di una falsa realtà contabile.

La **gestione delle consulenze scientifiche con HCP** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati tributari** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di ottenere un illecito vantaggio fiscale per la Società, nell'ambito di un rapporto di consulenza con uno o più operatori sanitari procedesse alla registrazione in contabilità di fatture per servizi in tutto o in parte non svolti dal consulente.

La **gestione degli eventi e congressi** nonché la **gestione delle sponsorizzazioni** potrebbero presentare profili di rischio in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, al fine di ottenere un vantaggio fiscale illecito per la Società, si procedesse alla contabilizzazione di fatture passive relative ad attività congressuali e/o sponsorizzazioni non avvenute.

La **gestione degli adempimenti amministrativi ed attività ispettive** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza**, nell'ipotesi in cui, ad esempio, gli amministratori della Società esponano, in occasione di comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero al fine di ostacolarne l'attività.

La **gestione degli adempimenti amministrativi e delle attività ispettive** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di occultamento o distruzione di documenti contabili** nell'ipotesi in cui, ad esempio, il legale rappresentante della Società, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occulti o distrugga in tutto o in parte i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, così da non consentire alle autorità fiscali la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari della Società.

La **gestione del recupero crediti** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società, sulla base di documenti rappresentativi di una falsa realtà contabile, effettui la svalutazione del credito o l'imputazione di perdite su crediti pur in assenza dei requisiti previsti dal legislatore.



L'attività di **gestione degli studi clinici** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società, al fine di al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per attività non effettuate (in tutto o in parte) da parte di centri sperimentatori e/o Contract Research Associate, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

La **gestione degli acquisti di beni e servizi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di **reati tributari** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto, al fine di ottenere un vantaggio fiscale illecito per la Società, nell'ambito di un rapporto di fornitura e/o appalto procedesse alla registrazione in contabilità di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti.

La **gestione dei finanziamenti e contributi pubblici** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società registri in contabilità fatture relative ad attività di formazione, in tutto o in parte inesistenti, ed indichi nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

L'attività di **selezione e gestione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** nell'ipotesi in cui, la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi, avvalendosi di un contratto di assunzione falso, indichi elementi passivi fittizi nella dichiarazione relativa a dette imposte.

L'attività di **gestione del personale**, con particolare riferimento alla determinazione delle retribuzioni, potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società, avvalendosi di certificazioni uniche o altri documenti nell'ambito di operazioni inesistenti, indichi nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi al fine di evadere le imposte sui redditi.

L'attività di **gestione del personale**, con particolare riferimento alla determinazione delle retribuzioni e al sistema premiante, potrebbe presentare ad esempio profili di rischio in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** nell'ipotesi in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi, fosse accordato ad un dipendente della Società uno stipendio inferiore rispetto a quello indicato nella certificazione contabilizzata e utilizzata per la deduzione del relativo costo e, conseguentemente, il rappresentante legale indicasse elementi passivi fittizi nella dichiarazione relativa a dette imposte.

La **gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi, avvalendosi di spese di rappresentanza supportate da falsa documentazione, indichi nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi.



L'attività di **gestione dei rapporti intercompany** potrebbe presentare ad esempio profili di rischio in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, al fine di evadere le imposte, fosse possibile ricevere da società del gruppo fatture per servizi non resi (in tutto o in parte) oppure in caso di uso di fatture i cui servizi sono resi fra soggetti diversi rispetto a quelli che risultano dalla documentazione contabile.

Per i principi di comportamento specifici in relazione alle sopra citate aree sensibili si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A "*Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*" del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Contabilità e bilancio*
- *Gestione della fiscalità*

Il processo di **predisposizione del bilancio**, con specifico riferimento alla gestione della contabilità potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di occultamento di documenti contabili** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, occultasse documenti di cui è obbligatoria la conservazione, così da non consentire alle Autorità fiscali la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari della Società.

Le attività connesse alla **tenuta della contabilità ed alla predisposizione del bilancio** potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del **reato di false comunicazioni sociali**, ad esempio attraverso l'approvazione di un bilancio non veritiero anche a causa di una non corretta gestione, registrazione, aggregazione e valutazione dei dati contabili.

L'attività di **gestione della contabilità** potrebbe presentare, altresì, profili di rischio in relazione ai **reati societari** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società modificasse i dati contabili presenti sui sistemi aziendali al fine di fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi a quelli reali.

La **gestione della fiscalità** e delle dichiarazioni predisposte ai fini fiscali potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** e di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società utilizzasse nella stessa dichiarazione annuale, differenti tipologie di elementi passivi fittizi, sulla base, quindi, dell'annotazione tanto di fatture per operazioni inesistenti, che dell'impiego di altri documenti, anch'essi rappresentativi di una falsa realtà contabile.



Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione della contabilità, nella predisposizione del bilancio d'esercizio e dei relativi allegati, ovvero nella gestione della fiscalità **è fatto obbligo** di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili, del "Philips Accounting Manual" nonché delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- assicurare il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno in area finance (c.d. Internal Control System)
- garantire la corretta esecuzione dei controlli previsti dalla normativa SOX (Sarbanes-Oxley Act);
- garantire la più rigorosa trasparenza contabile in qualsiasi momento e a fronte di qualunque circostanza;
- osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;
- registrare ogni rilevazione contabile che rifletta una transazione societaria, conservandone adeguata documentazione di supporto anche da un punto di vista autorizzativo;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra coloro che effettuano l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi svolge i relativi controlli;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata i documenti, le relazioni e le altre annotazioni, mantenendo la documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite archiviazione;
- assicurare il rispetto degli adempimenti (sia in termini di dichiarativi che di pagamenti) e delle scadenze definite dalla normativa fiscale;
- garantire un continuo allineamento tra i profili utente assegnati ed il ruolo ricoperto all'interno della Società nel rispetto del principio di integrità dei dati e tracciabilità degli accessi e delle successive modifiche;
- garantire che le modifiche ai dati contabili possano essere effettuate solo dalle Funzioni identificate, ed adeguatamente autorizzate;
- improntare i rapporti con le Autorità di Vigilanza alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nella presente Parte Speciale. I Destinatari devono



pertanto dare sollecita esecuzione alle prescrizioni delle medesime Autorità ed agli adempimenti richiesti;

- assicurare che la documentazione da inviare alle Autorità sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- effettuare tempestivamente e correttamente, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle norme aziendali nel tempo vigenti nei confronti delle autorità o organi di vigilanza o controllo, del mercato o dei soci;
- assicurare la corretta applicazione dei principi contabili per la definizione delle poste di bilancio civilistico ed una corretta modalità operativa per la loro contabilizzazione;
- garantire il trattamento fiscale delle componenti di reddito, detrazioni e deduzioni secondo quanto previsto dalla normativa fiscale;
- garantire la correttezza, la completezza nonché la tracciabilità dei dati utilizzati, in relazione alla predisposizione del bilancio ed alle dichiarazioni fiscali;
- procedere alla corretta e tempestiva registrazione in contabilità delle diverse rilevazioni contabili;
- operare affinché i fatti di gestione siano rappresentanti correttamente e tempestivamente in modo che il sistema amministrativo-contabile possa conseguire le proprie finalità;
- utilizzare sistemi per la tenuta della contabilità che garantiscano la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione degli utenti che inseriscono dati nel sistema o ne modificano i contenuti;
- effettuare gli adempimenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, in modo da evitare situazioni di conflitto di interesse e darne comunque informativa tempestivamente e con le modalità ritenute più idonee;
- mantenere un approccio improntato alla massima trasparenza e collaborazione nei rapporti con l'Autorità Fiscale;
- garantire l'applicazione di processi di qualifica/due diligence delle terze parti al fine di assicurare che la Società intrattenga rapporti solo con enti e soggetti qualificati e realmente operativi;
- procedere alla contabilizzazione di fatture passive e al contestuale pagamento solo a fronte di evidenze in merito all'effettivo svolgimento del servizio/consegna del bene;
- procedere all'emissione di fatture attive solo in caso di prestazioni effettivamente svolte dalla Società;
- assicurare la correttezza e la completezza dei dati utilizzati per effettuare il carico fiscale in relazione alle chiusure annuali e infra-annuali, nonché nella predisposizione delle dichiarazioni;
- assicurare che gli adempimenti fiscali siano eseguiti o supportati da professionisti esterni qualificati;
- ove le attività siano effettuate tramite il ricorso a consulenti/professionisti o terze parti assicurare che tali rapporti siano formalizzati tramite contratti scritti tra le parti contenenti clausole che specifichino:
 - o che la terza parte dichiari di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai General Business Principles adottati da Philips;



- che la terza parte dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.;
- garantire che le principali novità normative in materia fiscale siano tempestivamente diffuse al personale coinvolto nella gestione della fiscalità;
- garantire che i rapporti con le altre Società del Gruppo siano formalizzati con specifici accordi;
- segnalare al proprio responsabile gerarchico o al management aziendale e, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza, sia l'esistenza di errori o omissioni nel processo di rilevazione contabile dei fatti gestionali sia comportamenti non in linea con le previsioni di cui sopra;
- assicurare la corretta e completa archiviazione di tutta la documentazione dei processi nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa di riferimento.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale, finanziaria e fiscale della Società;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, relazioni o prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;
- effettuare operazioni, anche con società del Gruppo, al fine di eludere le normative fiscali;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- presentare dichiarazioni non veritiere alle Autorità di Vigilanza, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà.



Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione delle operazioni straordinarie*
- *Attività assembleari e rapporti con gli organi di controllo*

La **gestione delle operazioni straordinarie** e la **gestione delle attività assembleari e dei rapporti con gli organi di controllo** potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei **reati societari** nell'ipotesi in cui, ad esempio, gli Amministratori o i Sindaci della Società, attraverso operazioni sul capitale o una gestione impropria delle attività assembleari, pongano in essere azioni a svantaggio dei soci della Società.

La **gestione delle operazioni straordinarie** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** nell'ipotesi in cui, ad esempio, al fine di evadere le imposte, si compisse una fraudolenta cessazione di quote sociali o fossero compiute operazioni di svalutazione del valore delle partecipazioni societarie o di altri attivi aziendali.

La **gestione delle operazioni straordinarie** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società concludesse operazioni pregiudizievoli per le ragioni dell'Erario, come la conclusione di un contratto di cessione di rami di azienda privo dell'accollo dei debiti tributari e a prezzo inferiore al valore effettivo.

La **gestione delle attività assembleari** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di illecita influenza sull'assemblea** nell'ipotesi in cui, ad esempio, taluno, con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

La **gestione dei rapporti con gli organi di controllo** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei **reati societari** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società, occultando documenti o per mezzo di altri idonei artifici, impedisca ovvero ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi di controllo.

Tutti gli adempimenti societari (convocazioni, tenuta libri sociali, adempimenti amministrativi, ecc.) dovranno essere gestiti dalle funzioni dotate di idonei poteri secondo le modalità e le tempistiche previste dalla legge.

Tutta la documentazione dovrà essere archiviata a cura delle funzioni coinvolte nel processo sulla base di quanto previsto dalle regole aziendali e dalla normativa di riferimento.

Con riferimento alla gestione della segreteria societaria i soggetti coinvolti dovranno assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando la libera e corretta formazione della volontà assembleare.



Con riferimento ad operazioni di finanza straordinaria (riferite tipicamente all'assunzione di mutui e finanziamenti, sottoscrizione e aumenti di capitale sociale, concessione di garanzie e fidejussioni, concessione di finanziamenti e sottoscrizione di obbligazioni, acquisizioni di rami d'azienda o partecipazioni azionarie, altre operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, conferimenti), i soggetti coinvolti dovranno assicurare che il soggetto competente, sia esso il Consiglio di Amministrazione o altra persona formalmente delegata, disponga di un supporto informativo adeguato tale da poter esprimere una decisione consapevole.

Per ogni operazione di finanza straordinaria da deliberare dovrà essere predisposta della documentazione idonea a valutarne la fattibilità e la convenienza strategica ed economica, comprendente, ove applicabile:

- descrizione quali-quantitativa dell'operazione;
- caratteristiche e soggetti coinvolti nell'operazione;
- struttura tecnica, principali garanzie e accordi collaterali e copertura finanziaria dell'operazione;
- modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione ed indicazione di eventuali consulenti esterni/intermediari/advisors coinvolti;
- impatto sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale prospettica;
- valutazioni circa la congruità e la rispondenza all'interesse della Società dell'operazione da deliberare da parte di soggetti dotati di idonei poteri.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione della segreteria societaria e operazioni straordinarie, **è fatto obbligo** di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.



E.5 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dagli artt. 25-ter e 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nei General Business Principles nonché a fornire i flussi informativi secondo la periodicità e le modalità definite dall'Organismo stesso.

In particolare, i Destinatari sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo:

- accessi ispettivi da parte delle Autorità preposte (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ecc.);
- apertura di contenziosi o notifiche di accertamenti di natura fiscale;
- operazioni di natura straordinaria che la Società intende avviare e relativo esito.

E.6 Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.



PARTE SPECIALE F

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E REATO DI
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È
IRREGOLARE



F.1 Funzione della Parte Speciale F

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*duodecies* e dall'art. 25-*quinqüies*, limitatamente al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.



F.2 Fattispecie di reato rilevanti

Di seguito si riportano le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi degli artt.25-*duodecies* e 25-*quinquies* del Decreto.

Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.lgs. n. 286/1998)

3. Il reato si configura allorché, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Il soggetto è punito nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico.



Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis D.lgs. 286/1998)

Il reato si configura allorché il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri:

- privi del permesso di soggiorno;
 - il cui permesso di soggiorno è scaduto e non è stato richiesto il rinnovo nei termini di legge;
 - il cui permesso di soggiorno è stato revocato o annullato.
- Il predetto reato comporta la responsabilità amministrativa di cui al Decreto quando:
- i lavoratori reclutati sono in numero superiore a tre;
 - i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
 - i lavoratori intermediati sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:



- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)



Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.



Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.



F.3 Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento al delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare ed al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro sono riconducibili a:

- *Acquisti di beni e servizi*
- *Selezione e gestione del personale*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

F.4 Principi di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è fatto obbligo di assicurare che la gestione delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- regole e procedure aziendali e di Gruppo;
- General Business Principles (GBP).

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 25-duodecies e 25-quinquies del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Selezione e gestione del personale*

L'attività di **selezione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del **delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** nel caso in cui, ad esempio, il datore di lavoro della Società occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

L'attività di **gestione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** nel caso in cui, ad esempio, la Società corrispondesse ai propri lavoratori una retribuzione sproporzionata per difetto rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato ovvero violasse ripetutamente la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie.



Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività, oltre a quanto previsto alla Parte Speciale A *“Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”* del presente Modello, **è fatto obbligo** di:

- garantire il rispetto della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria ed alle ferie;
- garantire l’esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento dell’attività di selezione e assunzione;
- in caso di ricorso a Società esterna, ricorrere alle Agenzie per il lavoro iscritte all’albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui richiedere evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali;
- garantire una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato;
- assicurare sempre che il rapporto di lavoro sia disciplinato attraverso un contratto dettagliato e in forma scritta;
- verificare che i candidati cittadini di paesi terzi:
- siano in possesso di regolare permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (non scaduto o revocato o annullato);
- in caso di permesso di soggiorno scaduto, abbiano presentato richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa (documentata dalla relativa ricevuta postale);
- monitorare la validità dei documenti dei dipendenti cittadini di stati terzi e sollecitare il rinnovo degli stessi prima della scadenza indicata sul permesso di soggiorno.

Nell’ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell’immigrazione, ecc.;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell’immigrazione, ecc.;
- corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme ai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- violare la normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:



- *Acquisti di beni e servizi*

La **gestione degli acquisti di beni e servizi**, con specifico riferimento alla gestione degli appalti, potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare** nel caso in cui, ad esempio, la Società si rivolga a fornitori che impiegano lavoratori di cittadini di stati terzi privi del permesso di soggiorno.

La **gestione degli acquisti di beni e servizi**, con specifico riferimento alla gestione degli appalti, potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la personalità individuale** nel caso in cui, ad esempio, la Società nell'ambito di un appalto si rivolga a fornitori che impiegano lavoratori non rispettando le condizioni di lavoro previste dalla normativa.

Per i principi di comportamento relativi all'attività di "*Acquisti di beni e servizi*", oltre a quanto previsto nella Parte Speciale A "*Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*" di cui al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, è altresì fatto obbligo di:

- garantire che sia verificata la sussistenza dei requisiti normativi di regolarità della controparte tramite la consegna della documentazione prevista dalla legge (e.g., Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC);
- verificare la regolarità retributiva e contributiva dei lavoratori mediante verifiche, anche a campione, dei contratti di lavoro o del Libro Unico del Lavoro;
- assicurare la verifica del possesso del permesso di soggiorno in corso di validità per eventuale personale extracomunitario alle dipendenze di appaltatori e subappaltatori;
- introdurre nei contratti clausole che specifichino:
- che l'impresa interessata dichiari di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai General Business Principles;
- che l'impresa interessata dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra richiamati;
- che l'impresa interessata dichiari di impiegare alle proprie dipendenze esclusivamente personale assunto con regolare contratto di lavoro e, in caso di cittadini provenienti da paesi extra Unione Europea, dotato di regolare permesso di soggiorno, nel pieno rispetto della normativa;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c..



F.5 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*duodecies* e dell'art. 25-*quinquies* (come precedentemente specificato) del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia e ai principi riportati nei General Business Principles nonché a fornire i flussi informativi secondo la periodicità e le modalità definite dall'Organismo stesso.

In particolare, i Destinatari sono tenuti a comunicare con frequenza almeno annuale o a richiesta dell'Organismo:

- l'elenco dei dipendenti assunti dalla Società provenienti da paesi extra UE;
- anomalie riscontrate nell'ambito delle verifiche svolte su appaltatori e subappaltatori (DURC, personale non in regola, ecc.).

F.6 Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.



PARTE SPECIALE G

DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE
GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE
NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO



G.1 Funzione della Parte Speciale G

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

G.2 Fattispecie di reato rilevanti

Di seguito vengono riportate le fattispecie di reato astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte dalla Società e che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi dell'art. 25-*septies* del Decreto.

Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Vi incorre chiunque cagioni per colpa¹⁸ la morte di una persona.

Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

Vi incorre chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima.

La lesione personale **è grave (art. 583 c.p.)**:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale **è gravissima (art. 583 c.p.) se dal fatto deriva**:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

18 Overo per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.



G.3 Principali aree a rischio

Le più significative aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, così come identificate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), al quale si rimanda per una disamina completa, sono riconducibili a:

- *Gestione del sistema di prevenzione e protezione*
- *Acquisti di beni e servizi*
- *Gestione ed esecuzione dei contratti*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

G.4 Principi di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è fatto obbligo di assicurare che la gestione delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- regole e procedure aziendali e di Gruppo;
- General Business Principles (GBP).

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate e porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali e di controllo del Modello e delle regole aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione del sistema di prevenzione e protezione*
- *Gestione ed esecuzione dei contratti*

La **gestione del sistema di prevenzione e protezione** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei **reati di lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro** nell'ipotesi in cui, ad esempio, l'inadempimento di obblighi giuridici relativi al rispetto degli standard tecnico strutturali di legge degli impianti cagioni una lesione ad un lavoratore.



La gestione ed esecuzione dei contratti potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei **reati di lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro** nell'ipotesi in cui, ad esempio, nell'ipotesi in cui, ad esempio, al fine di ottenere un risparmio di spesa, la Società esegua le attività contrattuali previste presso i clienti omettendo consapevolmente i presidi in materia di salute e sicurezza e cagionando una lesione ad un lavoratore.

Di seguito si delineano le principali misure di prevenzione e i principali principi di comportamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro adottati da Philips; per le ulteriori informazioni e presidi di controllo si rimanda al DVR aziendale nonché alla documentazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro predisposta dalla Società.

Nomine, responsabilità e organizzazione

Sono identificati i ruoli e le responsabilità delle Funzioni coinvolte nella gestione delle attività aventi impatto sulla Salute e Sicurezza sul lavoro; gli stessi sono riepilogati all'interno dell'organigramma aziendale per la salute e sicurezza.

La Società ha formalmente identificato il Datore di Lavoro nelle persone del Market Leader, per il business Health Systems e dell'HS Sales & Operations Leader che, quale obbligo non delegabile, hanno nominato i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione.

È stato, altresì, nominato il Medico Competente Coordinatore incaricato di coordinare i Medici Competenti sul territorio. Per ciascun business sono stati identificati e designati gli addetti alla gestione delle emergenze per il primo soccorso e per la prevenzione degli incendi ed è stato eletto dai lavoratori il proprio Rappresentante per la Sicurezza.

Relativamente al business Health System, sono stati nominati gli Esperti di Radioprotezione.

Sono state, inoltre, identificate le squadre per la gestione delle emergenze, di primo soccorso e antincendio.

Il Medico Competente in occasione della sorveglianza sanitaria verifica le condizioni di salute, l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), l'igiene e la salubrità degli ambienti di lavoro.

Dirigenti e preposti svolgono funzioni per la sicurezza, ciascuno per le rispettive competenze.

Per ciascuno di questi soggetti è stato accertato il possesso dei necessari requisiti e specifiche competenze e si è proceduto alla loro formazione, così come previsto dalla normativa vigente.

La Società garantisce la raccolta ed archiviazione dell'evidenza delle qualifiche dei soggetti che svolgono funzioni in materia di sicurezza (quali, RSPP, Medico Competente, ecc.).

Sono, da ultimo, presenti specifiche deleghe datoriali in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro; tali deleghe rispondono ai requisiti previsti dal D.lgs. 81/2008.

Valutazione dei rischi



La Società ha adottato un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), sia per il business PH che per il business HS, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; tali documenti li esaminano le singole aree dove vengono sviluppate le attività rilevanti al fine della tutela e della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'adeguatezza del DVR è costantemente monitorata dal Datore di Lavoro, dal Medico Competente, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza attraverso le segnalazioni che pervengono ai soggetti stessi in funzione delle attività specifiche di ciascuno e, comunque, riviste e – nel caso aggiornata – in caso di:

- mutamenti organizzativi o nuove disposizioni aziendali;
- nuove disposizioni di legge;
- qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
- a seguito di infortuni significativi;
- richieste degli Enti di controllo;
- in ogni caso, ogni qual volta intervengano sostanziali cambiamenti e/o innovazioni.

Il Datore di Lavoro con il supporto delle funzioni delegate, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente Coordinatore, dei Medici Competenti e delle altre funzioni facenti parte dell'organigramma della Salute e Sicurezza, ciascuna per la propria area di competenze e in coordinamento con le altre funzioni assicura l'esecuzione di un'analisi periodica formalizzata dei rischi in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro alla base dell'aggiornamento del DVR.

La valutazione dei rischi deve essere ripetuta ogniqualvolta dovessero avvenire mutamenti organizzativi e operativi nonché modifiche tecniche e deve descrivere le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale oltre al programma delle misure ritenute opportune al fine di attuare gli interventi concretamente realizzabili per ridurre l'entità dei rischi individuati.

All'interno del DVR sono, altresì, riportate le informative e le analisi dei rischi in merito alle lavoratrici in gravidanza.

Per gli ulteriori aspetti si rimanda al DVR e ai relativi allegati.

Gestione degli infortuni e piani e obiettivi di miglioramento

La Società garantisce il mantenimento e l'aggiornamento del registro degli infortuni.

Gli stessi sono tempestivamente tracciati, anche mediante apposito sistema informativo di Casa Madre, e comunicati alle Funzioni responsabili e sono oggetto di specifica analisi in occasione della riunione periodica in materia di Salute e Sicurezza.

La Società garantisce la definizione di obiettivi e programmi per il miglioramento continuo delle condizioni di prevenzione e protezione in materia di Salute e Sicurezza; il piano di miglioramento è formalizzato all'interno del DVR e le Funzioni aziendali responsabili si occupano del monitoraggio dell'implementazione delle azioni necessarie e collegate al piano.



Il RSPP è altresì coinvolto in eventuali problematiche legate alla Salute e Sicurezza sul lavoro che coinvolgono il personale territoriale che si occupa dello svolgimento di attività formativa in sala operatoria o nel corso di procedure mediche.

Controlli interni, esterni e gestione degli accessi

Il RSPP garantisce l'esecuzione dei sopralluoghi periodici in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

I risultati di tale attività così come la pianificazione delle verifiche necessarie sono oggetto di analisi in occasione della riunione periodica in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, così come gli aspetti legati al piano di miglioramento e l'implementazione delle eventuali azioni necessarie.

Relativamente ai controlli esterni è attiva e applicata una specifica regolamentazione interna volta a disciplinare ruoli e responsabilità nonché l'operatività in occasione di visite ispettive.

Il monitoraggio degli accessi presso le sedi della Società è effettuato tramite applicazione di un processo di registrazione dei visitatori e degli esterni in generale.

Informazione, formazione e addestramento del personale

Il Datore di Lavoro e le Funzioni delegate, con il supporto dell'RSPP e dei fornitori esterni provvedono a:

- organizzare ed erogare programmi di formazione/addestramento continui ai lavoratori, compresi quelli che prestano la propria attività con periodicità limitata;
- organizzare ed erogare programmi di formazione specifici ai lavoratori.

La formazione è prevista in occasione dell'assunzione (o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro), del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di eventuali nuove sostanze e preparati pericolosi (ad esempio, rischi chimici relativi all'utilizzo di sostanze abrasive e lubrificanti), in relazione a concrete esigenze rilevate periodicamente; i piani formativi aziendali sono allineati con i requisiti previsti dall'Accordo Stato – Regioni.

Le attività di addestramento e formazione, svolti sia in aula che a distanza, anche mediante l'utilizzo di apposita piattaforma dedicata, sono disciplinate tramite specifiche procedure che definiscono, pianificazione, analisi, esigenze, ed erogazione; la tracciabilità delle attività formative è garantita tramite l'utilizzo di appositi tool e database.

La Società assicura altresì la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda al fine di favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza ed impegno adeguati ed effettivi a tutti i livelli, in merito:

- ai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività della Società;
- alle procedure che riguardano il primo soccorso, l'antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- ai nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e prevenzione incendi;



- ai nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente;
- sui rischi specifici cui i lavoratori sono esposti in relazione all'attività svolta, alle normative di sicurezza e alle disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- alle misure e alle attività di protezione e prevenzione adottate, compreso il corretto utilizzo dei DPI;
- ai rischi riferiti alle mansioni ed ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda;
- ai rischi connessi alle attività formative territoriali effettuate presso clienti nonché sui comportamenti da tenere in caso di prove dimostrative in sala operatoria o durante lo svolgimento di procedure mediche.

Gestione delle emergenze

La Società garantisce, sia per la sede sia per le filiali presenti sul territorio:

- la presenza dei piani di emergenza ed evacuazione;
- lo svolgimento di esercitazioni periodiche di evacuazione e sulla gestione delle emergenze;
- il mantenimento ed il corretto funzionamento degli estintori;
- i controlli sull'illuminazione di emergenza e la presenza della segnaletica di emergenza;
- la presenza di planimetrie per l'evacuazione sicura dei lavoratori;
- la presenza e corretta gestione dei registri antincendio e dei controlli;
- la presenza della cassetta del primo soccorso/medicazione nonché la sua manutenzione periodica tracciata tramite appositi registri;
- la formazione specifica in favore delle squadre addette alla gestione delle emergenze (primo soccorso e antincendio)

Dispositivi di protezione individuale

La Società, tramite le figure afferenti all'organigramma della Salute e Sicurezza sul Lavoro, assicura la corretta gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

In particolare, i DPI sono individuati e consegnati per le tipologie di attività/mansioni per le quali è richiesto il loro utilizzo.

La consegna dei DPI è tracciata tramite specifico registro; ove necessario sulla base del DPI, viene effettuata specifica attività formativa sul loro utilizzo.

Sono, altresì, consegnati DPI per le attività svolte dal personale Philips presso clienti nell'ambito della formazione/dimostrazione dei dispositivi (attività formativa territoriale).

Sorveglianza sanitaria

La Società, per il tramite del Medico Competente Coordinatore, i Medici Competenti e con il supporto delle altre Funzioni aziendali identificate all'interno dell'organigramma della Salute e Sicurezza, assicura lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria.



Il Medico Competente, ove necessario e purché non a scapito degli accertamenti obbligatori previsti a norma di legge, valuta l'adeguatezza ed eventualmente aggiorna il programma di sorveglianza in base alle eventuali sopravvenute esigenze, nonché collabora alla predisposizione/aggiornamento del DVR.

I Medici Competenti effettuano le visite mediche periodiche ai lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria secondo lo specifico Protocollo sanitario definito per le mansioni interessate.

L'esito delle analisi mediche è formalizzato in giudizi di idoneità/inidoneità ed in un verbale riepilogativo.

Disposizioni per il personale coinvolto nelle attività formative territoriali presso clienti

Sono attive e applicate specifiche policy e procedure volte a disciplinare le attività effettuate dal personale aziendale in occasione di attività formative territoriali svolte presso clienti (in sala operatoria o in occasione di svolgimento di procedure mediche).

Il personale è adeguatamente formato sui comportamenti da tenere anche in relazione alla sua operatività e interazione con i soggetti partecipanti alla procedura medica (operatori sanitari, pazienti).

È prevista la consegna di DPI in favore del personale coinvolto in tale attività così come il coinvolgimento del RSPP in caso di specifiche problematiche.

La Società garantisce l'attuazione del processo di accreditamento presso le strutture visitate dai collaboratori Philips così come la gestione degli eventuali adempimenti in materia di Salute e Sicurezza richiesti.

Riunione periodica

Philips garantisce lo svolgimento e la formalizzazione, tramite apposito verbale, della riunione periodica ex art. 35 D.lgs. 81/2008.

Gli elementi discussi e analizzati nella riunione coprono gli aspetti e i requisiti previsti/richiesti dal D.lgs. 81/2008

Gestione degli appalti

La Società si è dotata di specifiche procedure volte a disciplinare le modalità di gestione dei contratti di appalto. In particolare, per le attività svolte in sede, le stesse prevedono il coinvolgimento, tra le altre, del RSPP.

Per la partecipazione ad appalti presso clienti, la Società si è dotata di un'apposita organizzazione di delegati per la sicurezza. Nello specifico, la responsabilità delle attività è demandata al Responsabile Project Manager il quale, a sua volta, si avvale del supporto di consulenti/delegati per la sicurezza che operano su tutto il territorio, incaricati della gestione dei contatti, della raccolta documentale, dei sopralluoghi, ecc.



È applicato uno specifico processo di qualifica, formalizzato tramite raccolta e analisi di dati e documenti, volto, tra le altre, a coprire i seguenti aspetti:

- idoneità tecnico-professionale;
- regolarità Contributiva (DURC);
- posizioni INAL e INPS;
- dati presenti su CCIAA.

Il processo di raccolta documentale e analisi viene effettuato sia in caso di appalto che ove si faccia ricorso ad eventuali sub-appaltatori.

Ove necessario, si procede alla predisposizione e raccolta del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

Ulteriori principi di comportamenti specifici

Ai Destinatari, come sopra individuati, e a tutti i soggetti aventi compiti di responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, è fatto obbligo di operare nel rispetto delle normative applicabili e garantire, ognuno nell'ambito di propria competenza:

- la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione continua dei pericoli;
- un adeguato livello di informazione/formazione dei preposti, dei dipendenti, dei lavoratori somministrati e dei fornitori/appaltatori anche sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società;
- la prevenzione degli infortuni, delle malattie e la gestione delle emergenze;
- l'adeguatezza delle risorse umane - in termini di numero e qualifiche professionali - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- l'applicazione di provvedimenti disciplinari nel caso di violazioni dei principi comportamentali definiti e comunicati dalla Società, in accordo con il Sistema Disciplinare enucleato nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ed al quale si rinvia (Parte Generale, Cap. 6).

Costituiscono, a titolo esemplificativo, illecito disciplinare e contravvenzione, le violazioni agli obblighi di cui all'art. 59 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/2008, secondo cui i lavoratori devono:

- preservare la salute e la sicurezza propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni ed omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti loro dal Datore di Lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e



fatto salvo l'obbligo di cui sotto per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di segnalazione o di controllo;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro anche tramite consulenti esterni accreditati.
- In generale, a tutti Destinatari del Modello è fatto obbligo di:
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- garantire che siano comunicate tempestivamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione designato dall'azienda qualsivoglia informazione relativa ad infortuni avvenuti a collaboratori/dipendenti nell'esercizio della propria attività professionale;
- pianificare e disciplinare un'attività di informazione e formazione specifica per i neoassunti connessa alle mansioni e ai rischi alle stesse correlati;
- garantire che sia predisposto il programma di formazione generale, tenendo in considerazione gli specifici rischi cui sono sottoposti tutti i lavoratori, le eventuali modifiche legislative intervenute nel periodo, nonché le modifiche rilevanti dei processi o delle tecnologie, tali da richiedere l'acquisizione di nuove conoscenze/capacità del personale;
- garantire che siano prontamente segnalate possibili aree di miglioramento e/o eventuali gap procedurali riscontrati sul luogo di lavoro sia da parte di soggetti con responsabilità codificate in termini di sicurezza (RSPP, Medico competente, etc.) sia da parte di soggetti in posizione apicale che abbiano ricevuto segnalazioni in tal senso da parte dei propri collaboratori/sottoposti.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di condotte commissive o omissive tali che, prese individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato considerate;
- porre in essere o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti che, sebbene siano tali da non integrare i reati indicati, possano potenzialmente tradursi in essi o agevolarne la commissione.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Acquisti di beni e servizi*

Le **gestione degli acquisti di beni e servizi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro** nell'ipotesi in cui, al fine di ottenere un risparmio economico, la Società selezioni fornitori che non rispettano le normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro.



Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle predette attività **è fatto obbligo**:

- rispettare i principi di comportamento previsti nella Parte Speciale A “Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo Patrimonio e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria” di cui al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- valutare, nel corso della selezione, la capacità delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati dagli stessi che di quelli della Società;
- verificare l’idoneità tecnico – professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione, anche – ma non solo - secondo le modalità previste dall’art. 26 comma 1 del D.lgs. 81/2008. Nello specifico, tra gli altri, sono richiesti:
 - certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato (CCIAA);
 - documento unico di regolarità contributiva (anche “DURC”) di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 “Documento unico di Regolarità Contributiva”;
 - elenco di tutto il personale con le specifiche mansioni che per motivi di lavoro dovrà entrare all’interno dei siti e relativo permesso di soggiorno del personale extracomunitario se del caso;
 - elenco dispositivi di sicurezza in dotazione ai lavoratori;
 - specifica documentazione attestante la conformità di macchinari e/o attrezzature, e/o opere provvisorie per quanto concerne le macchine o attrezzature che verranno impiegate nel lavoro oggetto del contratto di appalto;
 - stipulare accordi scritti riportanti le modalità di gestione e coordinamento dei lavori in appalto;
 - garantire che nei suddetti contratti siano indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto;
 - formalizzare e tracciare i controlli effettuati sulla documentazione obbligatoria – ai sensi della normativa di riferimento – al momento dell’ingresso degli appaltatori nella Società
- elaborare (ove previsto e con la cooperazione dell’appaltatore/subappaltatore), un “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI) finalizzato a:
 - o cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto del contratto;
 - o coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.



G.5 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia e ai principi riportati nei General Business Principles nonché a fornire i flussi informativi secondo la periodicità e le modalità definite dall'Organismo stesso.

In particolare, i Destinatari sono tenuti a comunicare con frequenza almeno annuale o a richiesta dell'Organismo:

- le modifiche e gli aggiornamenti del Documento di Valutazione dei Rischi;
- le modifiche all'organigramma relativo alla sicurezza sul lavoro;
- il piano di formazione ed il consuntivo della formazione erogata in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- eventuali rilievi a carico di appaltatori e subappaltatori emersi dalle verifiche periodiche;
- il verbale della riunione periodica ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 81/2008.

Inoltre, i Destinatari sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo:

- l'accadimento di infortuni o denunce di malattie professionali;
- le visite ispettive da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione e relativi rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti;
- le eventuali violazioni, da parte delle funzioni preposte (accertate internamente o ad opera di autorità competenti), relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro e relative azioni correttive intraprese.

G.6 Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.



PARTE SPECIALE H
REATI AMBIENTALI



H.1 Funzione della Parte Speciale H

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

H.2 Fattispecie di reato rilevanti

Di seguito vengono riportate le fattispecie di reato astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte dalla Società e che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi dell'art. 25-*undecies* del Decreto.

Reati ambientali

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.



Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

La norma punisce chiunque commette per colpa taluno dei fatti di cui ai punti precedenti (artt. 452-bis e 452-quater c.p.).

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

La norma punisce – salvo che il fatto costituisca più grave reato – chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

È previsto l'aumento di pena quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI-bis c.p.

La pena è aumentata quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Le pene sono aumentate se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Sanzioni penali (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;
- effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni



dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli artt. 107, comma 1, e 108, comma 4;

- in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superiori i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1;
- non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

La norma punisce, altresì, lo scarico - nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili- di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1 lett. a] e b], 3, 5 e 6, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 D.lgs. 152/2006;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lett. b).

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, commi 1 e 2, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e ss. D.lgs. 152/2006;
- omette la comunicazione di cui all'art. 242 D.lgs. 152/2006.

La condotta di inquinamento di cui al primo punto è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.



Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chi:

- predisporre un certificato di analisi dei rifiuti falso in relazione alla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e
- chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del Regolamento stesso. La condotta è aggravata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

La norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La condotta è aggravata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti, previste dall' art. 260-bis comma 6, comma 7 e comma 8, D. Lgs n.152/2006, e costituito dalla condotta di:

La norma punisce:

- chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. La condotta è aggravata in caso di trasporto di rifiuti pericolosi;
- colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
- il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione fraudolentemente alterata. La condotta è aggravata nel caso di rifiuti pericolosi.

Sanzioni (art. 279, comma 5, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni



altrimenti imposte dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Art. 1, commi 1 e 2, L. 150/1992

La norma punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a. importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b. omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c. utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d. trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e. commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f. detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

La condotta è aggravata in caso di recidiva e qualora il reato venga commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Art. 2, commi 1 e 2, L. 150/1992

La norma punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a. importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi



- dell'art. 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b. omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
 - c. utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
 - d. trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
 - e. commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
 - f. detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

La condotta è aggravata in caso di recidiva e qualora il reato venga commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Art. 3-bis L. 150/1992

La norma punisce le condotte di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, comma 1, L. 150/1992).

Art. 6, comma 4, L. 150/1992

La norma punisce chi detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, L. 549/1993)

La norma punisce chi viola le disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono.

Inquinamento doloso (art. 8, commi 1 e 2, D.lgs. 202/2007)



La norma punisce lo sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Inquinamento colposo (art. 9, commi 1 e 2, D.lgs. 202/2007)

La norma punisce lo sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis D.lgs. 152/2006)

La norma punisce:

- chiunque appicca fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;
- chi deposita o abbandona rifiuti, oppure li rende oggetto di un traffico transfrontaliero in funzione della loro successiva combustione illecita.

La norma, pur non essendo specificamente richiamata dall'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001, risulta di particolare rilevanza in tema di responsabilità amministrativa in quanto, in caso di commissione (o tentata commissione) del sopra richiamato reato, configura la responsabilità - autonoma rispetto a quella degli autori - del titolare (persona fisica) dell'impresa o del responsabile dell'attività comunque organizzata per omessa vigilanza, prevedendo l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto.



H.3 Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai reati ambientali, sono riconducibili a:

- *Gestione dei prodotti e della qualità*
- *Acquisti di beni e servizi*
- *Gestione delle attività ad impatto ambientale*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

H.4 Principi di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è fatto obbligo di assicurare che la gestione delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- regole e procedure aziendali e di Gruppo;
- General Business Principles (GBP).

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione dei prodotti e della qualità*
- *Acquisti di beni e servizi*
- *Gestione delle attività ad impatto ambientale*

La **gestione dei prodotti e della qualità**, con specifico riferimento allo smaltimento dei resi, potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati ambientali**, qualora la Società provvedesse allo smaltimento dei prodotti non più commercializzabili in violazione delle normative in materia.

La **gestione delle attività ad impatto ambientale**, con specifico riferimento alla gestione dei rifiuti e delle attività di bonifica, potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di **reati ambientali**, nel caso in cui:



- la Società, al fine di ottenere un risparmio economico sui costi di trasporto e gestione dei rifiuti, stipuli contratti con vettori, smaltitori o intermediari non qualificati e/o non muniti delle necessarie autorizzazioni di legge;
- la Società, al fine di ottenere un risparmio economico sui costi di bonifica, omettesse di segnalare alle autorità competenti aree soggette a bonifica;
- un soggetto sottoposto o apicale della Società, anche in accordo con vettori, smaltitori o intermediari, in maniera continuativa classifichi/conferisca i rifiuti in maniera non corretta al fine di ottenere un risparmio economico;
- un soggetto sottoposto o apicale della Società, in collaborazione con vettori, smaltitori o intermediari, falsifichi formulari e registri obbligatori, al fine di ottenere un risparmio economico derivante da una non corretta classificazione dei rifiuti e/o dei relativi pesi;
- un soggetto sottoposto o apicale della Società, al fine di ottenere un risparmio economico, smaltisca autonomamente ed illegalmente i rifiuti (ad esempio sversamento di liquidi nella rete fognaria, trasporto e deposito dei rifiuti in discariche non autorizzate).

Le attività connesse alla selezione e gestione dei fornitori di servizi ambientali potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati ambientali nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società, al fine di ottenere un risparmio economico, stipulasse contratti con vettori, smaltitori o intermediari non qualificati e/o non muniti delle necessarie autorizzazioni di legge.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nei predetti processi è fatto obbligo di:

- essere costantemente aggiornati sulle normative in vigore e di rispettarle;
- garantire il rispetto delle regole e delle procedure adottate dalla Società in materia di gestione degli aspetti ambientali;
- assicurare specifiche deleghe ai soggetti preposti alla gestione delle attività ad impatto ambientale;
- assicurare che la gestione delle attività ad impatto ambientale sia effettuata a cura di personale/funzioni dotato/e di idonei poteri;
- identificare la natura e le caratteristiche dei rifiuti ed attribuire la corretta classificazione al fine di definire le corrette modalità di smaltimento, secondo le previsioni di legge;
- assicurare un'adeguata formazione sugli aspetti ambientali;
- disciplinare le responsabilità nell'ambito dello smaltimento dei prodotti tramite specifici contratti con fornitori di servizi ambientali qualificati, dotati delle apposite autorizzazioni e selezionati nel rispetto di quanto disciplinato dalla Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" di cui al presente Modello. Nello specifico, i predetti contratti devono contenere clausole che specifichino:
 - che l'impresa interessata dichiara di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai General Business Principles adottati dalla Società;



- che l'impresa interessata dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati che fondano la responsabilità amministrativa degli enti, avendo dotato - ove possibile - la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
- che l'impresa interessata dichiara di essere dotata delle autorizzazioni richieste dalla legge per lo svolgimento della propria attività;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.;
- con riferimento ai prodotti resi, non commerciali, destinati allo smaltimento, garantire la presenza una risorsa interna della Società in sede di distruzione fisica del bene;
- garantire la tracciabilità del processo di distruzione dei prodotti smaltiti nonché l'archiviazione della documentazione rilevante;
- assicurare, nell'ambito di attività di smaltimento svolte presso terzi, il pieno rispetto della normativa e delle regole stabilite dalla Società in materia di gestione dei rifiuti;
- accertare l'esistenza delle autorizzazioni degli intermediari, dei trasportatori e degli smaltitori finali, qualora lo smaltitore non coincida con il trasportatore stesso;
- provvedere alla compilazione della documentazione obbligatoria (registri/formulari);
- richiedere al fornitore preposto alla raccolta e smaltimento dei rifiuti informazioni circa il mezzo utilizzato per lo smaltimento, nonché targa dello stesso;
- verificare l'inoltro da parte dello smaltitore finale della quarta copia del formulario debitamente compilata e sottoscritta;
- garantire l'archiviazione di tutta la documentazione di processo a cura dei soggetti coinvolti;
- di aggiornare tempestivamente gli appositi registri previsti dalla normativa eventualmente presenti, ove applicabili;
- prevedere l'esecuzione di specifici controlli periodici sugli scarichi idrici al fine di garantire la piena conformità alla normativa ed alle autorizzazioni rilasciate;
- garantire che i rapporti con i soggetti pubblici, nell'ambito di eventuali verifiche o ispezioni, avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- assicurarsi che i rapporti con i soggetti pubblici siano gestiti da soggetti preventivamente identificati e muniti di idonei poteri;
- assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia predisposta dalle persone competenti in materia e che ne sia verificata la validità, completezza e veridicità;
- provvedere agli obblighi di trasmissione alle Autorità competenti dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle suddette Autorità;
- comunicare, senza ritardo, al management aziendale e contestualmente all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con la controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro o altre utilità, anche nei confronti di terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:



- conferire i rifiuti in discariche non autorizzate o non dotate delle apposite autorizzazioni in base alla tipologia di rifiuto;
- utilizzare fornitori preposti alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti non dotati delle apposite autorizzazioni;
- sversare sostanze pericolose in piazzali, chiusini, ecc., generando inquinamento del suolo / sottosuolo;
- depositare o abbandonare rifiuti;
- appiccare fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata.

Per gli ulteriori principi di comportamento, oltre a quanto indicato all'interno della presente Parte Speciale, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”* di cui al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.



H.5 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia e ai principi riportati nei General Business Principles nonché a fornire i flussi informativi secondo la periodicità e le modalità definite dall'Organismo stesso.

In particolare, i Destinatari sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo:

- l'accadimento di incidenti o emergenze di natura ambientale;
- le visite ispettive da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione e relativi rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti;
- le eventuali violazioni, da parte delle funzioni preposte (accertate internamente o ad opera di autorità competenti), relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia ambientale e relative azioni correttive intraprese.

H.6 Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.